

1222·2022
800
ANNI



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Storiche

Giustizia e potere a Imola al tempo della signoria alidosiana

La produzione documentaria della podesteria di Giovanni
degli Infangati

Relatore:

Ch.mo Prof. Gianmarco De Angelis

Laureando:

Matteo Moschini

Matricola: 1183132

ANNO ACCADEMICO 2021/2022

Indice

ABBREVIAZIONI ARCHIVISTICHE.....	7
INTRODUZIONE	9
Recht und Hoffnung.....	9
Dalla signoria Alidosi ai registri della giustizia penale	10
PARTE PRIMA. L'ESERCIZIO DELLA GIUSTIZIA NEL CONTESTO DELLA SIGNORIA ALIDOSIANA IN IMOLA	17
I. Imola nel XIV secolo e la signoria Alidosiana	17
I.1. Signoria e istituzioni cittadine	17
I.1.1. Imola e il suo contado	22
I.1.2. Il contesto istituzionale: le figure del potere	24
I.2. Breve storia della signoria degli Alidosi dalle origini al 1369.....	30
I.3. Il contesto sociale: gli Alidosi e la Imola del 1369	37
II. Pratiche di giustizia: verso il modello dell' <i>inquisitio</i>	41
II.1. Sulla giustizia medievale	41
II.2. Verso l'inquisizione in ambito cittadino	46
II.2.1. Da Innocenzo III al <i>Tractatus de maleficiis</i> di Gandino.....	47
II.2.2. La discrezionalità del giudice-podestà inquisitore	50
II.2.3. Ricostruire i fatti.....	54
II.2.4. Il peso della fama e della pubblicità	57
II.3. Risolvere le controversie, punire i malefici, assolvere i peccati ..	59
PARTE SECONDA. LA PODESTERIA DI GIOVANNI DEGLI INFANGATI	69
III. Crimini e giustizia a Imola nel 1369	69
III.1. L' <i>inquisitio</i> secondo la norma statutaria di Imola	70

III.1.1. Sull' <i>arbitrium</i> del podestà di Imola	74
III.2. Risse, ingiurie, percosse, e un paio di omicidi: l'Imola criminale del marzo-settembre 1369.....	78
III.3. Banni, comparizioni, paci, grazie: la pacificazione sociale sotto Giovanni degli Infangati	83
III.4. Inquadrare la giustizia: alcuni confronti.....	88
IV. I documenti della giustizia della podesteria di Giovanni degli Infangati	91
IV.1 Sulla mano che redige il documento: i notai.....	93
IV.2. L' <i>inventario 9bis</i> delle carte del podestà	98
IV.3. Denunce, prosecuzioni, testimoni, processi: i libri tematici	103
IV.3.1. <i>Prosecutiones</i>	104
IV.3.2. <i>Denuntiationes</i>	108
IV.3.3. <i>Libri testium et exordinatorum</i>	109
IV.3.4. <i>Libri processuum</i>	111
IV.4. Le carte di corredo e le scritture private del podestà di Imola .	113
V. Scrivere la giustizia: il caso di studio di <i>denuncia 39</i>	121
V.1. Dalla scrittura ai fatti, i documenti correlati a <i>denuncia 39</i>	126
V.2. Standardizzare le scritture nella varietà delle pratiche	128
V.3. Esplicare le strutture di potere: le intestazioni	131
V.4. Scrivere e descrivere: i reati e le deposizioni	134
V.4.1. Denunciare e raccontare la violenza	137
V.4.2. Una parvenza di realtà: il volgare degli <i>iniuroxa verba</i>	140
V.5. Convocare, rispondere, confessare, promettere e giurare	142

V.6. “Produrre dei condannati”: scrivere la giustizia come pacificazione sociale performativa.....	147
CONCLUSIONI	149
Su ciò che non abbiamo potuto dire dei documenti del 1369	151
APPENDICE DOCUMENTARIA.....	155
Inventario 9bis	155
Denuncia 39.....	157
lib. testium P	158
lib. processuum P	160
BIBLIOGRAFIA	167

ABBREVIAZIONI ARCHIVISTICHE

agg. - aggiunto

ASCI - Archivio Storico Comunale di Imola

Bim - Biblioteca Comunale di Imola

c. - carta

cc. - carte

denuncia 39 - Bim, ASCI, Pergamene XIII, n. 39

denunptiationes - Bim, ASCI, Documenti vari, I, n.16

inventario 9bis - Bim, ASCI, Pergamene X, n. 9bis

lib. processuum G - Bim, ASCI, Pergamene X, n. 5

lib. processuum P - Bim, ASCI, Pergamene X, n. 9

lib. prosec. G - Bim, ASCI, Pergamene X, n. 4

lib. prosec. P - Bim, ASCI, Miscellanee, Atti criminali, n. 5

lib. testium G - Bim, ASCI, Miscellanee, Atti criminali, n. 6

lib. testium P - Bim, ASCI, Miscellanee, Atti criminali, n. 4

manuale actorum - Bim, ASCI, Miscellanee, Atti criminali, n. 3

r. - rigo

S.T. - signum tabellionis

vacchetta 1369 - Bim, ASCI, Miscellanee, Atti criminali, n. 2

INTRODUZIONE

Recht und Hoffnung

Risale al 2008 il ritrovamento della testimonianza fotografica di un affresco, oggi perduto, su cui potrebbe esserci stato il motto della famiglia Alidosi, che detenne la signoria a Imola tra il 1341 e il 1424¹. L'affresco ritrae quello che dovrebbe essere Ludovico Alidosi, signore di Imola nel 1413, data riportata nello stesso affresco. È raffigurato come un cavaliere, porta lo stemma dell'aquila degli Alidosi sullo scudo, e uno stendardo con la dicitura "rech und hoffn". Una trascrizione sommaria prodotta al tempo del ritrovamento della fonte sosteneva che questo motto andasse sciolto nel tedesco "(ich) reche und hoffe": "rastrello e spero". Una lettura alternativa di questo frammento è stata proposta, in tempi più recenti, da Anna Attiliani dell'associazione culturale Civitas Alidosiana. L'idea è che quello che sventola nel piccolo stendardo di fronte a Ludovico possa essere il motto dell'intera casata, e che abbia ambizioni più ampie di quelle suggerite dal rastrellare, e che possa invece essere letta come "Recht und Hoffnung": "legge e speranza", o anche "giustizia e speranza"

Abbiamo voluto iniziare presentando questa ipotesi perché ci sembra in qualche modo tracciare una direttrice preliminare all'intento con cui nasce questo lavoro. Il nostro proposito iniziale era quello di occuparci della storia di Imola, e in particolare della signoria degli Alidosi, e di farlo a partire da qualche fonte di archivio inedita che offrissi la sfida di essere decifrata, letta e trascritta. Il risultato è che ci siamo ritrovati ad affrontare delle scritture di "Recht", di legge, di giustizia, che

¹ L'affresco perduto doveva trovarsi in Palazzo Gamberini, in via Aldrovandi a Imola. L'affresco, come detto, è perduto, ma in occasione dei 70 anni di lavoro dell'AISA, Associazione per Imola Storico Artistica, sono stati effettuati dei restauri di materiale fotografico, che hanno portato alla luce anche quello che doveva essere una decorazione modesta, ma per noi significativa.

potevano mettere in luce proprio alcune caratteristiche del rapporto che intercorre tra l'esercizio del diritto, in questo caso penale, e la detenzione del potere da parte di una ricca famiglia nobiliare: gli Alidosi.

Quanto all'“*Hoffnung*”, alla speranza, non è esplicitamente chiamata in causa dai temi principali che percorrono questo lavoro. Ma fa parte del motto, se l'ipotesi che abbiamo proposto è corretta, e in qualche modo fa parte della varietà del mondo dell'agire umano legato alla giustizia penale. Nel corso di questo lavoro avremo modo di inquadrare l'attività criminale della Imola medievale, e in essa crediamo si potrà intravedere, al di là delle imposizioni della maglia delle minuzie legali delle procedure penali, una certa dose di vitalità extra burocratica, di agire umano, e, almeno in parte, anche della speranza e del timore con cui l'imputato si presenta di fronte al giudice.

Recht und Hoffnung, allora, potrebbe essere un buon motto forse anche per dare un titolo a questo lavoro, ma il suo peso storiografico, la sua correttezza, e il suo legame con la totalità della famiglia Alidosi dipendono da supposizioni incerte e non dimostrabili. Se quindi abbiamo preferito non abusarne al punto di porlo al culmine di questo lavoro, si è ritenuto che fosse buono almeno come introduzione.

Dalla signoria Alidosi ai registri della giustizia penale

Nella storiografia che concerne la storia di Imola nel Medioevo, la signoria degli Alidosi ha un posto speciale: quello dei dimenticati. I contributi che si addentrano in quello che è quasi un secolo di vita della città sono piuttosto scarsi, per quanto di pregio, ma soccombono numericamente a fronte del vasto interesse storiografico dedicato invece al precedente periodo comunale e al retoricamente glorioso periodo successivo, segnato dal dominio degli Sforza prima, e dalla caduta

sotto i colpi del Valentino poi². Il lavoro forse più ricco a includere le vicende della signoria Alidosi è forse quello di Lerner³, in un'opera che tuttavia parla della Imola del Trecento solo come una tra le tante signorie di Romagna. Se volessimo tentare di ricostruire una cronologia cronachistica del periodo la fonte più completa rimane probabilmente la tesi inedita di Venturoli, risalente al 1960⁴. Tra i lavori inediti, poi, spicca la grande mole di scritti privati e ricerche mai definitivamente formalizzate compiute da Romeo Galli, che aveva colto questa lacuna storiografica e aveva tentato (invano) di colmarla⁵. Diversi altri autori si sono occupati, se non direttamente degli Alidosi, almeno del periodo che li riguarda⁶, ma secondo una prospettiva prevalentemente *événementiel*, che fatica a definire uno spazio di analisi che possa illuminare degli aspetti specifici della vita e delle istituzioni del periodo⁷. Esiste una bibliografia più vasta al riguardo del celeberrimo - almeno per i locali - Benvenuto Rambaldi da Imola, commentatore di Dante e contemporaneo degli Alidosi, al cui dominio si oppose ferocemente, guadagnandosi l'esilio⁸. Tuttavia la letteratura su Benvenuto indulge molto più nell'analisi del suo lavoro di critico letterario e commentatore dantesco che nell'analisi del periodo storico in cui è vissuto, e non è di

² Basti pensare che a tal proposito si tende a includere sotto il "cappello" della storia di Imola medievale la sovrabbondante letteratura sulla figura di Caterina Sforza, che con le sorti di Imola ebbe a che fare molto più *de iure* che *de facto*.

³ Lerner, *Signorie di Romagna*.

⁴ Venturoli, *Note sulla famiglia Alidosi in Imola*.

⁵ In tal senso la bibliografia sarebbe invece vastissima, ma prevede di addentrarsi nel vasto archivio delle carte Galli, custodite presso l'Archivio della Biblioteca di Imola.

⁶ Segnaliamo almeno i principali, oltre ai già citati. Vasina, *I Romagnoli*, i contributi dello stesso Vasina, di Montanari, Merlini nell'opera a cura di Montanari *La storia di Imola*, il volume *Medioevo imolese*, alcuni capitoli di Bombardini, *Tossignano e Val di Santerno*.

⁷ In questo hanno successo alcuni lavori specifici: Gaddoni ha l'enorme merito di aver dato alle stampe la trascrizione degli *Statuti di Imola*, ma ha anche indagato e in parte curato *Giornale di una spezieria in Imola*, l'edizione la ricchissima fonte dei quaderni della spezieria di Diotaiuti, vissuto al tempo degli Alidosi; Benatti ha curato l'edizione critica de *Gli statuti del contado di Imola*, coevi all'insediamento della signoria alidosiana nella zona urbana di Imola, Montanari e Lazzari, *Le circoscrizioni urbane a Imola* ricostruiscono con rigore le vicende dell'urbanistica del periodo (come anche dei periodi precedenti e successivi), Nanetti-Giberti, *Viabilità e insediamenti* non concentrano i loro studi sul periodo della signoria e non si occupano nello specifico degli Alidosi ma usano con profitto dei documenti prodotti durante la loro reggenza.

⁸ Galassi, *Figure e vicende di una città* produce un'opera di stampo storiografico e storicistico percorrendo la storia di Imola attraverso quella dei suoi personaggi illustri, e per la seconda metà del Trecento sceglie proprio Benvenuto come figura di riferimento.

vero interesse per lo storico che si interessi della signoria alidosiana. Sulla Imola comunale la bibliografia è più ricca, e in ogni caso per i nostri fini non è tutta da scartare. Alcune riflessioni sull'inurbamento, sulla storia delle istituzioni e sulle vicende della città sono e sono state utili a meglio comprendere l'esperienza signorile⁹, che, lo diremo prestissimo, ha con il periodo comunale forse più elementi di continuità che differenze evidenti.

Alle origini di questo lavoro c'è stata quindi la volontà di indagare l'Archivio Storico Comunale di Imola¹⁰, alla ricerca di qualche documento, o meglio di un *corpus* documentario definito e coerente, che fosse inedito, e che ci permettesse di dire almeno qualcosa su Imola e sugli Alidosi, esplorando delle direzioni e delle fonti ad oggi poco considerate.

Dalla vastità dei documenti conservati è presto emersa una sottoserie di documenti, raccolti dal preziosissimo lavoro di inventariazione di Tiziana Lazzari, rappresentata dalla serie di carte della podesteria di Giovanni degli Infangati, risalente al 1369. Si tratta di una serie piuttosto variegata di documenti, tutti riguardanti l'esercizio della giustizia penale, che include appunti privati, voluminosi libri dei processi e dei testimoni, oltre a diverse carte sciolte, come denunce e stipule di pace. A rendere eccezionale la *summa* di questi documenti è il fatto che essi, in buona parte, hanno modo di rendere autoevidente la loro coerenza e completezza. All'interno di uno dei libri è stato rinvenuto l'inventario delle carte del podestà¹¹, ovvero il resoconto di tutti quei documenti ufficiali che dovevano essere stati prodotti durante il suo mandato, svoltosi nel periodo che va dal 16 marzo all'11 settembre 1369. Il nostro primo compito, allora, è stato quello di verificare quanto

⁹ In particolare arrivano a ridosso del periodo pienamente signorile i lavori di Lazzari *Esportare la democrazia, Le "liste" fra pratiche di scrittura e modalità di conservazione, Milites a Imola*. In particolare *Esportare la democrazia* ci dà conto del fatto che c'è una ragionevolezza nel "preferire" lo studio del periodo comunale rispetto a quello signorile. La travagliata vicenda politica di Imola, e la sua sottomissione a Bologna, si traducono in una produzione documentaria e un relativo accesso alle fonti molto più consistente. Agli occhi di chi volesse approcciare la storia di Imola a partire dalle carte d'archivio, come ci siamo proposti di fare in questo lavoro, il periodo comunale offre, anche solo numericamente, molti più spunti.

¹⁰ D'ora in poi ASCI. Lo stesso è conservato presso la Biblioteca Comunale di Imola (Bim). Ogni documento che abbiamo utilizzato per questo lavoro è conservato in questa sede.

¹¹ Oggi è un'unità archivistica separata, ed è quella che chiameremo *inventario 9bis*.

contenuto nell'inventario, e se possibile collegarlo alla fonte materiale, nel caso fosse stata conservata. L'esito di questo lavoro verrà esposto nel dettaglio nel cap. IV, ma sin d'ora possiamo dire che salvo un'importante eccezione è stato possibile rintracciare e riconoscere tutti i documenti descritti nell'*inventario 9bis*, e anche aggiungerne di altri che ad essi sono legati profondamente.

Ciò che è contenuto in queste carte altro non è che la documentazione riguardante l'esercizio della giustizia penale: processi, testimonianze, denunce dei reati più gravi e infamanti. Si è trattato quindi di verificare le specifiche delle scritture e delle prassi che era possibile ricostruire dalle stesse, e inquadrarle nel campo largo dell'epoca e della geografia a cui fanno riferimento. In un secondo momento si è trattato di provare a declinare i temi offerti dalla documentazione nella direzione di uno specifico campo di interesse, ovvero il regime signorile.

Si è trattato dunque di provare a comprendere e definire se esiste e di che natura è il rapporto che intercorre tra l'esercizio della giustizia e l'assetto politico e istituzionale di un ente territoriale, nel nostro caso la città di Imola. Il campo è fecondo: l'esercizio della giustizia, e in particolare della giustizia medievale, non è monolitico e svincolato dal potere delle istituzioni, ma anzi, si mette continuamente in gioco con le stesse. La politicizzazione delle prassi giudiziarie è tutt'altro che un'eccezione nell'esperienza tardo-medievale, e avere accesso ai processi significa avere accesso a uno degli strumenti principi per la pacificazione sociale e per la gestione delle soglie di inclusione ed esclusione della cittadinanza nel corpo sociale della cittadinanza¹².

In tutto questo si è trattato comunque di rilevare che nonostante la mole della documentazione fosse molto ampia, l'orizzonte temporale che rappresentava fosse ristretto a soli 6 mesi. Abbiamo allora voluto portare avanti il lavoro con la pre-supposizione che il 1369 fosse, se non un anno unico nel suo genere, almeno

¹² In questo senso è capitale il lavoro di Blanshei, *Politica e giustizia a Bologna*. Blanshei chiama in causa l'idea di chiusura di Weber per sostenere che il potere giudiziario del governo di popolo bolognese sia stato in grado di utilizzare lo strumento penale per difendere i propri privilegi e monopolizzare le risorse.

un anno esemplare, una finestra su un periodo in cui il gioco e il rapporto tra giustizia e potere era vitale e tutt'altro che normalizzato. Nell'arco temporale che va dal 1365 al 1372 il potere della signoria alidosiana è men che saldo, e tra il regime signorile e le spinte reazionarie da parte del popolo imolese - inteso come l'*élite* dei cittadini non nobili - si apre una profonda frattura. Si è cercato di mostrare come in un periodo travagliato l'esercizio della giustizia e le prassi penali non siano andate in crisi, e anzi che siano state un possibile strumento per la costruzione di una più radicata legittimazione politica del governo degli Alidosi. Avere a disposizione una discreta mole di documenti ufficiali ci ha anche permesso di discutere più approfonditamente del loro valore. Nel tardo medioevo le scritture notarili assumono con sempre più vigore forza di legge di per sé, per la pubblica *fides* che i cittadini ripongono nelle prassi notarili e legali. Avere a disposizione delle scritture ha chiesto allora di indagare le modalità e le forme proprie di quelle scritture, per comprenderle nel dettaglio, e capire se - e come - si traducono in strumenti e garanzie al servizio di quali forme di potere.

Nell'esposizione dei nostri risultati abbiamo cercato di adottare una logica che dal generale portasse al particolare, stringendo sempre di più la "lente d'ingrandimento" al punto da arrivare nello specifico delle procedure legate a un singolo processo di quelli a nostra disposizione. Anche nelle sezioni di carattere generale, tuttavia, abbiamo cercato di tenere il contatto con la realtà imolese. Di alcuni aspetti, e della loro declinazione imolese non potremo approfondire molto. Ci concederemo qualche *excursus*, ma abbiamo cercato di limitare le nostre conclusioni e le nostre analisi a quei frammenti di documentazione che abbiamo potuto esaminare in modo rigoroso, e di cui abbiamo potuto produrre una trascrizione. Ad esempio non potremo seguire fino in fondo le conseguenze degli atti di grazia, né occuparci a pieno della grande varietà di risoluzioni dei reati, né analizzare fino in fondo un *instrumentum pacis*, o portare a compimento le investigazioni sui due casi di omicidio che macchiano di sangue il marzo-settembre del 1369.

La prima parte di questo lavoro cercherà di definire delle tendenze generali. Nel cap. I cercheremo di definire l'assetto istituzionale della signoria, e quello specifico della signoria Alidosi. Vedremo come la signoria sia una forma istituzionale che non dimentica le forme di governo comunali, che a Imola nasce da un rapporto inedito tra città e contado, e che si traduce nella prima signoria *de iure* della Romagna. Nel cap. II si tratterà di tracciare un quadro generale delle pratiche della giustizia tardo medievale europea o perlomeno dell'Italia centro-settentrionale. In particolare cercheremo di presentare le forme e i modelli dell'*inquisitio* la pratica processuale deputata a punire i reati più gravi, e che viene avviata non a seguito alla denuncia di un cittadino, ma che viene prodotta *ex officio* dall'autorità giudiziaria.

La seconda parte entrerà nello specifico della produzione documentaria del 1369, quella legata alla podesteria di Giovanni degli Infangati. Il cap. III cercherà di definire le specifiche dell'*inquisitio* sotto la signoria alidosiana, e cercherà di analizzare statisticamente la documentazione per comprendere la vitalità e la varietà della vita criminale imolese del nostro periodo di riferimento. Cercheremo di dimostrare che è un periodo travagliato, dove risse e diffamazioni sono all'ordine del giorno. Nel cap. IV avremo modo di presentare nello specifico le diverse unità archivistiche presentate nell'*inventario 9bis*, e discutere più approfonditamente la natura delle fonti utilizzate. Ci sarà da aspettare questo momento per avere piena contezza dei documenti di cui parleremo, ma che in una certa misura useremo anche prima, utilizzando la sigla che abbiamo assegnato loro ma che può essere risolta con l'utilizzo delle abbreviazioni archivistiche che abbiamo inserito all'inizio di questo lavoro. Avremo anche modo di iniziare a riflettere sul ruolo dei notai, e del potere legale crescente che assume proprio la documentazione scritta. Il cap. V, infine presenterà le modalità di trascrizione degli atti di un singolo processo. Avremo modo di analizzare le formule notarili, le modalità di rendicontazione degli eventi, la verosimiglianza delle testimonianze. Vedremo che scrivere un processo non sempre significa cercare *veritas* e giustizia, ma che talvolta significa produrle.

In questo cercheremo di ricordare costantemente il *focus* e l'obiettivo che ci siamo dati, ovvero quello di provare a meglio comprendere il sottile ma fondamentale intreccio che intercorre tra le scritture, l'esercizio della giustizia, e le forme del potere.

PARTE PRIMA. L'ESERCIZIO DELLA GIUSTIZIA NEL CONTESTO DELLA SIGNORIA ALIDOSIANA IN IMOLA

I. Imola nel XIV secolo e la signoria Alidosiana

I.1. Signoria e istituzioni cittadine

Per pensare alla signoria, e alla signoria di Imola del Trecento, non possiamo non fare riferimento alla realtà comunale ad essa precedente. Questa forma di assetto istituzionale non è esclusiva della città di Imola, ma sembra attraversare in modo trasversale e porsi in continuità con l'intera esperienza comunale dell'Italia centro-settentrionale. Dal punto di vista storiografico, la signoria ha avuto fortune alterne¹³: il governo della famiglia potente, o del singolo individuo, è stato considerato alternativamente come la forma "degradata" dell'esperienza comunale, o come l'istituzione di un governo saldo e necessario nelle visioni quasi apologetiche della pubblicistica locale. Alternativamente l'esperienza signorile viene inquadrata come la determinazione teleologica che condusse alla pacificazione sociale di quella che era stata l'esperienza unica, dinamica, vitale ma travagliata dei comuni italiani. Un'altra lettura vede nella signoria quel momento di transizione, di nascita di organismi sovra territoriali capaci di scardinare la logica città-contado e in grado di configurarsi come esperienza prodromica della formazione degli stati regionali italiani.

¹³ Per una ricostruzione più ampia ed accurata sulle visioni della storiografia rispetto alla signoria si rimanda all'introduzione di Vallerani, *Tecniche di potere*. In questa sede ci interessa conservare le sue conclusioni e l'idea "finale" che propone, quella che cerca le soglie di continuità e differenza tra l'esperienza comunale e quella signorile.

Ciascuna di queste visioni rischia di portare con sé un giudizio di valore, o l'implicito riferimento alla possibilità che questo cambio di regime fosse una necessità storica. La realtà a cui possiamo e vogliamo fare riferimento grazie alla storiografia odierna mira a rendere conto della complessità e della portata di questo fenomeno, nella sua natura variegata, che non rinuncia totalmente alle istituzioni comunali ma anzi si fonda sul controllo e la permanenza delle stesse. Lungi dal rappresentare una cesura netta con la vita comunale, le signorie compaiono in un primo momento come "forme egemoniche perlopiù sommerse dal punto di vista istituzionale, maturate all'interno degli ordinamenti municipali e nel rispetto della sovranità popolare, in relazione con i gruppi sociali a capo del comune"¹⁴. La signoria, in sostanza, non è sempre riconoscibile come realtà istituzionale ed istituzionalizzata, non è sempre inquadrabile dal punto di vista giuridico, ma emerge come strumento politico nuovo e diffuso, che si sovrappone e mescola con il precedente apparato comunale.

Sono moltissimi gli elementi di continuità dell'apparato comunale all'interno dell'assetto istituzionale signorile; anzi, da un certo punto di vista possiamo pensare al governo signorile come una sorta di estensione dell'egemonia di un individuo, o di una famiglia, su un assetto amministrativo che rimane invariato. Non è questa la sede per ricostruire la storia dei comuni, eppure è necessario sottolineare alcuni fattori che li pongono in continuità con quanto diremo sull'assetto delle signorie.

Semplifichiamo, ma possiamo sostenere che la forma di governo comunale nasce fondamentalmente in sostituzione di un vuoto di potere lasciato dalle istituzioni sovraordinate (come l'Imperatore tedesco o il Papa); lo stesso si dirà in una certa misura della signoria, che con il governo del singolo va a colmare l'incapacità di stabilire una continuità di potere e il rischio di vuoto istituzionale che scaturisce

¹⁴ Rao, *Le signorie dell'Italia nord-occidentale*, p.67. In generale il saggio di Rao pone in modo chiaro e puntuale il problema della definizione istituzionale *de iure* delle signorie dell'Italia nord-occidentale. Come vedremo nel caso di Imola è possibile identificare questo momento in modo abbastanza preciso e puntuale.

dalle lotte di fazione e di partito della tarda età comunale. Le istituzioni dei comuni sono in grado di dispiegare la propria efficacia amministrativa grazie alla loro capacità di conquistare la *fides* pubblica, di amministrare la giustizia, di risolvere le controversie tra cittadini e di imporre la pacificazione sociale. L'istituzione comunale "non essendo in partenza dotata di una capacità coercitiva vera e propria la costruiva, per così dire, dal nulla"¹⁵ grazie allo strumento del bando e del giudizio in contumacia, strumenti in grado di supplire alla mancanza di una forza militare capace di imporre una giustizia "di stato" attiva e preventiva. Di fatto il potere pacificatore comunale deriva dalla disponibilità che hanno i cittadini di affidarsi alle istituzioni per risolvere le controversie, e alla prassi di negare la difesa giuridica a coloro che non sono disposti a risponderne a loro volta.

Nel processo che dal comune conduce alla signoria, e alla centralizzazione del potere, questa prassi non viene meno, e il potere coercitivo del signore non gli deriva da una fonte differente rispetto a quella che garantiva la stabilità dell'assetto comunale. Anzi, il potere signorile si impone e stabilizza proprio contaminando e "colonizzando" quelle che sono le specifiche dell'apparato comunale. All'interno della signoria permangono i consigli cittadini, una quota notevolissima di cariche elettive e di specialisti forestieri con compiti tecnici specifici. Gli elementi di condivisione e di continuità sono tali che Larner¹⁶ arriva a parlare di "diarchia", ovvero una suddivisione dell'autorità tra comune e signore, in cui il signore non eredita né sostituisce l'autorità un tempo detenuta dal comune e dal popolo. Con una precisazione: il "popolo" dei comuni italiani medievali è tutt'altra cosa rispetto al concetto di popolo che potrebbe avere in mente il lettore contemporaneo; il popolo è l'unione degli iscritti agli estimi, individui selezionati, che hanno diritti di cittadinanza, la possibilità di partecipare al governo della città, ma che rappresentano una quota minoritaria della popolazione cittadina ed escludono quasi totalmente la massa di individui che risiede nel contado. Se parliamo di comune e di

¹⁵ Milani, *I comuni italiani*, p. 31.

¹⁶ Larner, *Signorie di Romagna*.

popolo non facciamo quindi riferimento a forme di governo universalistiche, ma a un preciso assetto istituzionale che potremmo quasi definire oligarchico. A questo impianto va integrandosi la figura del signore, che si ritaglia uno spazio proprio istituzionale acquisendo quote crescenti di potere, la capacità di influenzare le decisioni prese, le nomine degli ufficiali e delle diverse cariche pubbliche, ma senza mai riuscire a tradursi in un assolutismo dispotico in cui il signore è in grado di fare “il bello e il cattivo tempo” secondo la propria volontà. La signoria è di fatto uno dei possibili esiti a cui giunge l’istituzione comunale quando le lotte di fazioni e di partito rendono la città ingovernabile, o quando queste stesse lotte vengono vinte nettamente da uno dei due schieramenti.

Non vogliamo arrivare a pensare che la signoria sia teleologicamente “lo sviluppo *naturale e finale* del governo del comune”¹⁷, segnato da un “naturale” cambio di vertice in cui una ristretta oligarchia viene soppiantata da un singolo individuo. Al tempo stesso non si vuole negare del tutto questa “naturalità”, che rende conto di come questo cambio di regime abbia evidenti linee di continuità con quanto lo precede, e non sia frutto di una rivoluzione traumatica o di accidenti storici particolari e improvvisi. Quando poi Larner continua suggerendo che “il governo signorile nel quattordicesimo secolo era considerato dai suoi sudditi con prudente indifferenza”¹⁸ bisogna fare attenzione: di Imola ad esempio possiamo sicuramente dire (e lo diremo) che una parte di questi sudditi era tutt’altro che indifferente, bensì apertamente ostile ai loro signori, tanto che cercò di esautorarli in diversi modi e occasioni.

Ma se all’interno della signoria permangono fortissimi elementi di continuità con l’esperienza comunale bisogna tuttavia riconoscere e individuare le soglie di differenziazione con la stessa. Cercheremo quindi di dire, con riferimenti specifici al caso imolese, che si dovette passare attraverso un riconoscimento *de iure* di questo nuovo assetto, e che Imola fu la prima delle città della Romagna a intraprendere

¹⁷ Larner, *Signorie di Romagna*, p. 197, corsivo nostro.

¹⁸ Larner, *Signorie di Romagna*, p.199.

un processo di formalizzazione del potere signorile che farà scuola per tutta la regione. Quando parliamo di signoria allora intendiamo una specifica forma di governo, la cui autorità è riconosciuta e compiuta, e che, ed è quello che interessa i fini di questa ricerca, influenza in modo specifico l'amministrazione della giustizia e la produzione documentaria. Se quindi il "lavoro" del podestà rimane lo stesso, non è così per le carte e i quaderni dei processi, che devono fare i conti con l'ingresso nella prassi giudiziaria di figure nuove, ma che per la Imola del 1369 sono invece figure ben note: Azzo e Beltrando Alidosi, vicari del papa della Santa Chiesa di Roma (così indicata nei documenti nonostante la sede del seggio pontificio sia ancora ad Avignone).

La signoria nella sua versione "compiuta" è dunque contesa tra due istanze, da un lato ha bisogno di una forma di appoggio e accettazione da parte della sovranità popolare¹⁹, dall'altro tende a costituirsi come quella che già i contemporanei chiamavano "tirannide", che si articola, dal punto di vista formale, solitamente come forma di vicariato imperiale, o nel caso della Romagna, papale. Ma se la delega e il vicariato sono strumenti formali di emanazione del potere a livello istituzionale, è facile immaginare che essi siano per l'appunto degli strumenti politici e istituzionali per normare, legittimare e acquisire una forma di controllo quantomeno simbolico su quello che era un potere detenuto grazie alla presenza sul territorio, alla forza militare, alla violenza, alla ricchezza e al prestigio sociale. Se torniamo all'esempio imolese non sorprenderà allora notare che la prima delle prerogative ceduta - o conquistata - in favore della famiglia Alidosi è esattamente quella legata al predominio della forza e all'esercizio del monopolio della violenza legittimata. A precedere la signoria *de iure* degli Alidosi sarà dunque l'acquisizione a vita,

¹⁹ Lo mette chiaramente in luce Rao, *Le signorie dell'Italia nord-occidentale*, il più delle volte la signoria deve fare i conti con la volontà del popolo e ne è in qualche modo un'espressione. D'altra parte, come abbiamo accennato e come vedremo, spesso la signoria altro non è che l'espressione culmine dell'esito delle lotte di fazione, in particolare quando un partito ha nettamente la meglio sulla controparte.

da parte di Lippo Alidosi, della carica di capitano e *defensor populi*, il cui compito principale è quello di difendere e organizzare militarmente la città²⁰.

C'è un ulteriore elemento da prendere in considerazione per quanto riguarda il modello della signoria esercitata attraverso il vicariato. L'autorità del signore e della famiglia Alidosi sono massime - ma, ricordiamolo, non assolute - solo all'interno della città di Imola, ed esistono diverse figure che dal punto di vista giuridico e istituzionale rimangono al di sopra del signore. Senza dover arrivare al Papa - a cui pure i cittadini di Imola tentano di rivolgersi per deporre Azzo e Beltrando - basti pensare al Rettore di Romagna, il delegato papale che aveva autorità su tutta la regione; autorità che esercitava in ogni caso *de iure*, non altrettanto spesso *de facto*. In questo la concessione di signorie e vicariati si rivelerà esattamente uno strumento per estendere la capacità di controllo del legato pontificio. Sarà cura del cardinale Albornoz, ad esempio, utilizzare l'esempio di Imola e degli Alidosi per promuovere l'istituzionalizzazione di forme di governo simili nelle altre città della Romagna.

I.1.1. Imola e il suo contado

Una delle presunte e possibili eredità dell'esperienza signorile nell'area dell'Italia centro-nord-occidentale è la sua prosecuzione in vere e proprie giurisdizioni regionali, o perlomeno inter-cittadine. Al contrario di questo esito possibile, e in una certa misura tipico, l'esperienza imolese non si inquadra né sfocia in un percorso di sovra-territorializzazione rispetto al suo contado, con cui anzi il centro cittadino vive un rapporto più difficoltoso che altrove: il comune di Imola non acquisisce mai piena giurisdizione sul territorio circostante, nemmeno quando può

²⁰ Sulle modalità di instaurazione della signoria Alidosi diremo qualcosa in I.2., ma vedi anche Lerner, *Signorie di Romagna*, e Vasina, *La signoria Alidosiana*. Il momento in cui Lippo assume la carica di *defensor populi* coincide poi con l'opera di revisione degli statuti del comune di Imola, che avremo modo di analizzare almeno sommariamente per come configurano l'assetto istituzionale urbano nel cap. I.1.2., e per come organizzano l'amministrazione della giustizia nel cap. III.1.

sfruttare la forza politica e militare del governo personale di un signore. Non possiamo tuttavia negare che quella della signoria imolese, come le altre signorie di Romagna, sia un'esperienza che molto deve all'influenza del potere papale e che non mancano i legami con l'esperienza successiva di tutta la regione, che sarà nel segno della totale annessione allo Stato Pontificio.

Fare luce sull'assetto istituzionale del contado imolese è utile per comprendere appieno le declinazioni della signoria alidosiana e la specificità della storia della cittadina, che proprio nel rapporto col suo contado marca la maggior differenza rispetto alla storia delle città vicine e in qualche modo "sorelle". La storia di Imola e del suo contado è la storia di "due entità geopolitiche giustapposte, mai capaci di giungere ad una piena e durevole compenetrazione istituzionale ed amministrativa"²¹. Uno degli elementi che maggiormente ci dà l'idea della distanza e della relazione tra queste due entità geopolitiche risiede nel fatto che intorno agli anni 1341 - 1347 il contado di Imola produce degli statuti propri²², dando un forte segnale in merito alla propria capacità di auto-governarsi, o perlomeno di governarsi al di fuori del raggio d'azione del potere signorile cittadino. Le zone rurali attorno a Imola si organizzano in un'entità politica "federale", dotata di istituzioni proprie direttamente rispondenti alla Santa Sede, e non al vicario della stessa che risiede nel centro urbano più vicino. Il caso imolese è paradossale: il potere regionale papale si dimostrerà incapace di mantenere il controllo sulla città, tanto che la assegnerà in vicariato agli Alidosi, che pure non riusciranno a estenderne la capacità di controllo sul contado, che anche quando si configurerà come entità politica "federale" lo farà sotto la guida e il segno delle istituzioni pontificie. Ancor più paradossale è il fatto che il peso politico e militare degli Alidosi ha radici proprio

²¹ Benatti, *Il contado di Imola*, p. 23.

²² Nel 2005 è stata pubblicata un'edizione critica completa e aggiornata di questi statuti, a cura di Giovanni Benatti, *Gli statuti del contado di Imola*. È lo stesso Benatti a parlare di ente politico federale, e a declinare come assolutamente paradossale la situazione imolese. Non è stato possibile, né sembrava utile, definire e descrivere l'assetto istituzionale del contado nel dettaglio, come si è provato a fare per quello cittadino. Basti rilevare che vigono "leggi diverse" tra città e campagna, e che questa differenza ha favorito e permesso (paradossalmente) l'instaurazione della signoria alidosiana.

nel contado, e deriva dalla loro ricchezza nobiliare sorta in ambiente extra-urbano. Si tratta di un intreccio di poteri inesplicabile di cui possiamo solo prendere atto: gli Alidosi detengono quote crescenti di potere economico e militare sia in città che nel contado, ma non riescono mai a unire sotto la stessa giurisdizione istituzionale e politica queste due entità territoriali.

A Imola mancherà sempre la capacità di estendere in maniera precipua il controllo amministrativo del contado da parte delle istituzioni cittadine. A nulla vale che gli Alidosi siano i rappresentanti della nobiltà rurale, Imola non arriva mai a rappresentare un'ipotesi di principio di dominio intercittadino o regionale.

I.1.2. Il contesto istituzionale: le figure del potere

Abbiamo accennato a come sia variegato e composito, pur nella sua struttura dotata di vertice, il quadro amministrativo della signoria alidosiana. A fornire un primo e privilegiato scorcio sul novero, il numero e le funzioni delle diverse cariche in gioco sono gli statuti cittadini del 1334. Di questi statuti esiste una copia risalente al Cinquecento²³, conservata nell'Archivio Storico Comunale di Imola; nel 1932, ad opera di Serafino Gaddoni, è stata pubblicata una trascrizione di questi statuti, che tuttavia è estremamente scarna e priva di qualsiasi commento²⁴. Il dato assolutamente rilevante di questi statuti è tuttavia la data della loro redazione, ovvero il 1334. Si tratta esattamente del momento in cui Lippo Alidosi assume la carica di capitano del popolo, e abbiamo ragione di presupporre che gli statuti siano esattamente un tentativo di inquadrare e ridefinire l'assetto e il ri-assetto delle istituzioni cittadine mentre si predispongono a un cambio di regime. Gli statuti si aprono con una lunga e dettagliata serie di rubriche che mira a definire le modalità di elezione e le sfere di pertinenza di una massiccia quantità di cariche pubbliche.

²³ Bim, ASCI, Statuti comunali del 1334, copia XVI sec.

²⁴ *Statuti di Imola*, a cura di Gaddoni S.

La figura che emerge in primo piano, anche se non in prima posizione, è quella del capitano. Due elementi principalmente ci danno conto dello stato eccezionale di questa carica: la durata e la nomina. Il capitano rimane in carica per cinque anni. Si tratta di un periodo di tempo limitato, distante dall'idea della signoria esercitata a vita e trasmessa ai propri discendenti, ma si tratta comunque di un periodo di tempo enormemente più lungo rispetto a quello previsto per le altre cariche, che non supera i sei mesi. In secondo luogo è immediato notare come al contrario di ogni altra carica, di cui si indicano chiaramente le modalità di accesso, della carica del capitano è detto che essa è detenuta da una persona ben precisa, indicata con nome e cognome: Lippo Alidosi. Se è vero che quella del capitano diventerà la figura chiave per l'estensione del potere individuale del signore, è altresì vero che negli statuti è ancora previsto che abbia poteri specifici e limitati. Il capitano ha giurisdizione sulla custodia e difesa, detiene personalmente le chiavi degli accessi alla città, ha il compito di mantenere e rinnovare le mura e le fortificazioni, è deputato alla gestione logistica di chiuse e canali, organizza l'approvvigionamento delle vettovaglie per i cittadini e della biada. Detiene anche delle funzioni di giustizia, ma anche queste sembrano legate all'esercizio e alla manutenzione del vettovagliamento cittadino: punisce infatti "panicolis, molinariis, fornariis, tricolis et officialibus ad stateriam"²⁵. Assieme al podestà è la figura che detiene il più ampio entourage di collaboratori: due giudici, ciascuno con un proprio vicario, due *notarios*, sei *domicellos*, dodici *beroarios* (degli armigeri), sei cavalieri, di cui almeno quattro armati. Ciascuno di questi deve essere *bonus*, o *peritus*, o perlomeno guelfo²⁶.

La rilevanza del capitano emerge soprattutto in rapporto alle altre figure dell'amministrazione cittadina. Quasi ogni carica deve passare sotto una forma di

²⁵ *Statuti di Imola*, Libro primo, Rubrica XI (XI). Dalla consultazione incrociata della copia del XVI sec. degli statuti e la trascrizione di Gaddoni emerge una discrasia tra il numero indicato nel rubricario di Gaddoni e quello originario. Per correttezza indicheremo per primo il numero con cui la rubrica è numerata nel manoscritto Cinquecentesco, riportando tra parentesi il (più utile) riferimento al numero dell'edizione a stampa edita da Gaddoni, con la precisazione che nella maggior parte dei casi i numeri corrispondono.

²⁶ *Statuti di Imola*, Libro primo, Rubrica VIII (VIII).

elezione, nomina o sorteggio, ma ciascuna di queste operazioni passa al vaglio del capitano. Persino il consiglio degli anziani, quello che dovrebbe essere l'organo di controllo e coordinamento delle azioni del capitano, quello che interviene in concomitanza con lo stesso nelle elezioni dei diversi funzionari, è nominato dal capitano stesso. Così il *massario* è nominato dal capitano e dagli anziani, e così è per i cappellani, i *saltuariis*, i *plaçariis*, gli *ambasiatores*. È facile vedere in questa estensione della capacità di controllo di una singola figura i prodromi dell'esperienza signorile.

Ma nonostante questi amplissimi poteri, e nonostante non ci sia notizia di alcuna revisione di questi statuti, la figura del capitano è destinata a scomparire: con la delega papale e la concessione del vicariato l'Alidosi al comando diventa *dominus* della città. Di Azzo e Beltrando troveremo solo l'indicazione che essi sono "dominis, fratribus, de Alidoxiis, de civitate et distrittus pro domino nostro Papa Sanctissime Romane Ecclesie vicariis generalibus"²⁷.

L'altra figura di estremo rilievo, in particolar modo per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia, è quella del podestà. Prima dell'avvento della signoria è la figura principale nell'amministrazione cittadina, e non solo a Imola. Sorta di vero e proprio "politico" di professione, il podestà è una figura di altro profilo tecnico, uno specialista dell'amministrazione pubblica. È la figura che in un qualche modo le amministrazioni comunali "inventano" per implementare un sistema di governo esperto e super-partitico del benessere cittadino, che potesse operare indipendentemente dall'animosità crescente e in qualche modo senza pagare lo scotto dell'instabilità politica che derivava dalle lotte di fazione. In ambito signorile quella del podestà diventa la figura privilegiata e deputata all'esercizio della volontà del signore. Per quanto riguarda il caso di Imola come "città indipendente", è possibile tracciare una continuità di presenza di ufficiali forestieri già dal 1209, anni subito

²⁷ Questa denominazione nello specifico è quella tratta da *lib. processuum P*, c. XXXII, ma la dicitura si ripete quasi identica in moltissime scritture diverse.

successivi all'inurbamento della sede vescovile di Imola²⁸. Negli statuti del 1334 il podestà è presente in primo piano, ha una coorte di funzionari del tutto simile a quella del capitano, ha ampi poteri ma vive sotto il giuramento (almeno *de iure*, o per quanto danno a intendere gli statuti) di fedele e completa adesione alla norma statutaria e alle leggi della città. Più che per ogni altra carica si spreca per lui le informazioni in merito alle multe e alle pene a cui è soggetto nel caso non adempia ai propri doveri o lasci la città. Il podestà esercita la giustizia, ristabilisce le leggi della città "ubi ea defecerint", ha cura che le controversie tra i cittadini siano risolte con "pacem et concordiam", persegue i malfattori "fures et latrones et malefactorum", punisce coloro che contravvengono alle leggi degli statuti e delle riformazioni. Difende gli interessi giurisdizionali della città e delle terre di cui ha possesso, si preoccupa di far eseguire le condanne per i reati, cerca di richiamare in città coloro che devono rispondere dei propri crimini, e qualora non ci riuscisse commina le messe al bando, riscuote le tasse, o perlomeno sovrintende le operazioni del *massarius*, che detiene questo compito specifico²⁹. Fare la pace e punire i malfattori, nel mondo tardo-medievale, sono due facce della stessa medaglia: l'amministrazione della giustizia. In questo senso quella del podestà è la figura chiave agli scopi di questa ricerca. È il podestà che ha il compito di mantenere e istruire la redazione dei libri dei processi, e di tutto il materiale documentario ad essi correlati. Non è un caso se in copertina degli stessi troviamo il suo stemma familiare. Ma non si ceda all'illusione che il podestà eserciti la giustizia in quanto individuo, e che le sue

²⁸ Sull'argomento vedi anche Lazzari, *Introduzione*, p. VIII, e Ferri-Padovani, *Primi cittadini*. In quest'ultima opera è possibile di ricostruire e rendere conto dei detentori della carica in modo pressoché continuativo e documentato dal 1209 al 1504. Nel primo capitolo Padovani spiega che tuttavia la correttezza della ricostruzione è "una sorta di atto di fede nella vastità delle ricerche avviate dall'abate imolese (Ferri)" (p.11). Sul periodo che ci riguarda, il marzo-settembre del 1369, Ferri dà informazioni giuste e che possiamo confermare con sovrabbondanza di testimonianze: il podestà di Imola in quel periodo è Giovanni degli Infangati da Firenze.

²⁹ È interessante notare come in tutti gli statuti la priorità giuridica derivi dalla parola scritta, dall'ordinamento formale, dagli statuti. In un sistema di potere che prevede ampi margini di poteri individuali, tanto che è stato paragonato dai suoi stessi contemporanei alla tirannide, la priorità, nella parola scritta, sta nell'adesione alla legge scritta, agli statuti e alle riformazioni. Anche in ambito giudiziario e processuale non mancheranno le ricorrenti segnalazioni che i comportamenti da punire sono da punire proprio perché operati "contra formam iuris", e al contempo, determinate procedure vengono rispettate "secundum formam iuris".

decisioni personali abbiano un rilievo più che marginale nell'andamento giudiziario³⁰. L'istituzione del podestà opera perlopiù come garanzia istituzionale: non è una figura esente dalla capacità di delega, tanto che la prassi processuale non passa direttamente da lui, ma da un ulteriore figura sostitutiva. Nel marzo-settembre del 1369 il podestà di Imola è Giovanni degli Infangati, ma le accuse pervengono senza esclusioni a Ludovico di Città di Castello³¹, un ufficiale suo vicario che svolge specificamente il ruolo di giudice. Come la maggior parte delle cariche pubbliche cittadine il podestà rimane in carica per soli sei mesi. La documentazione ce lo conferma, i quaderni che portano il suo segno coprono per l'appunto i sei mesi che vanno dal marzo al settembre del 1369.

Vale la pena segnalare i due principali organi collegiali che partecipano dell'amministrazione cittadina. Per Imola sono previsti due consigli, che includono i rappresentanti del popolo, redigono le leggi e dispongono la nomina degli ufficiali minori, assieme al capitano del popolo. I due consigli sono detti "dei sapienti" e "degli anziani", sebbene le credenziali di accesso per accedervi siano le stesse: basta avere più di venticinque anni ed essere cittadini di Imola da diverse generazioni. Gli anziani sono nominati dal capitano del popolo, e sono in tutto otto, due per ogni quartiere, mentre i sapienti sono selezionati tramite sorteggio. La permanenza di questi organi di rappresentanza popolare dà in modo più compiuto l'idea di quanto abbiamo detto essere la signoria: una forma di governo tutt'altro che assolutistica in cui la concentrazione del potere è operata in modo surrettizio attraverso la nomina e l'elezione di una cerchia di individui fedeli al signore, ma che detengono una quota del potere per loro stessi.

Esiste un'altra pletera di cariche su cui non sembra utile soffermarsi ulteriormente. Basti segnalare che sono tutte sottoposte al capitano del popolo, che

³⁰ A dire il vero quanto il podestà (o il giudice) in quanto individuo possa intervenire di sua sponte nell'esercizio della giustizia è un nodo teorico non irrilevante nella teorizzazione del diritto medievale. Ne parleremo nel cap. II.2.2.

³¹ Non sappiamo di che città di Castello si tratti, ma di località con questo nome ne è pieno il circondario imolese: possiamo immaginare sia un funzionario locale a supporto dell'ufficiale forestiero.

rimangono in carica per sei mesi, che richiedono *boni homines*, cittadini imolesi, guelfi. Alcune di queste intervengono nelle prassi giudiziarie e l'amministrazione della giustizia, come i *trobatori*, i trombettieri che con la tromba e con la tuba convocano i rei al palazzo di giustizia per rispondere dei loro crimini, i *plazari*, quei messaggeri che invece si recano fino alla dimora dell'imputato per notificargli che ha ricevuto una denuncia, o gli *aprobatores securitatum*, coloro che validano le garanzie delle fideiussioni. Un'altra carica assolutamente determinante nell'esercizio della giustizia è quella del cappellano, da declinare al plurale, in quanto venivano nominati (dal consiglio degli anziani) nel numero di due per ogni giurisdizione cittadina che prende appunto il nome di "cappella". Di cappellani a Imola dovevano essercene in tutto ventiquattro, se consideriamo che la città era divisa in quattro quartieri ciascuno dei quali prevedeva tre cappelle. I cappellani sono figure determinanti per quel che concerne la redazione dei quaderni dei processi. Sono proprio i cappellani coloro che sono deputati a "sporgere denuncia" per ogni crimine che si svolga nella loro giurisdizione, affinché questo non rimanga impunito. Non fanno parte delle forze dell'ordine, né hanno alcun ruolo di controllo preventivo, ma hanno il compito di portare all'attenzione del podestà qualunque reato "ad aureas pervenit".

Un'ultima cosa va fatta notare in merito alle cariche pubbliche. Abbiamo rilevato la nettissima discrasia di durata delle cariche: il capitano Lippo è in carica per cinque anni, i signori dopo di lui lo rimarranno a vita, mentre le altre cariche pubbliche subiscono una rotazione che al confronto appare frenetica, con l'impianto istituzionale che può cambiare completamente assetto ben due volte l'anno. Non abbiamo conferme su come avvenisse effettivamente questa rotazione delle cariche nel 1334, quando furono redatti gli statuti, ma abbiamo almeno delle suggestioni su come funzionassero intorno al nostro anno di riferimento, il 1369. Ebbene, nel confrontarci con i libri dei processi e con altra documentazione di periodi di poco precedenti o successivi abbiamo potuto notare che i nomi di alcuni

ufficiali, siano essi notai *ad maleficia*, *plazari* o cappellani, compaiono uguali a distanze superiori ai sei mesi. Se allora esisteva una rotazione delle cariche pubbliche, possiamo immaginare che questa fosse in un certo modo guidata e organizzata in modo che lo stesso individuo potesse svolgere lo stesso incarico in diversi mandati, eventualmente non consecutivi. Di fatto la quota di cittadinanza che partecipa attivamente all'amministrazione pubblica è inferiore a quella che dal punto di vista statutario potrebbe parteciparvi, e in questo è possibile ci sia l'ombra dell'influenza sulle istituzioni esercitata dalla signoria, che ha la forza di imporre dei nomi scelti per ricoprire le diverse cariche.

I.2. Breve storia della signoria degli Alidosi dalle origini al 1369

La storiografia locale imolese sembra non aver mai nutrito grandi simpatie per la famiglia Alidosi. Dei (rari) lavori specialistici che trattano il periodo centrale del Trecento pochi riescono a tracciare un resoconto esaustivo, coerente e completo delle vicende che hanno segnato questa famiglia³². Purtroppo questo compito esula i limiti di questo stesso lavoro, ma sembra pur tuttavia utile provare a riassumere per sommi capi le modalità di ascesa al potere e le vicende politiche che portano alle soglie del 1369, così da fare luce sull'assetto storico, politico e istituzionale entro il quale sono stati redatti i documenti che andremo ad analizzare nel dettaglio, e avere un'idea, per quanto vaga, di cosa fosse Imola per le persone di cui potremo raccontare qualcosa.

L'urbanizzazione medievale di Imola nasce come forma tardiva di interconnessione tra tre diversi centri di aggregazione: la città romana di *forum Cornelii*, il

³² Per una panoramica puntuale e abbastanza completa della storia alidosiana possiamo fare riferimento alla tesi di laurea di Venturoli, *Note sulla famiglia Alidosi in Imola*. Si tratta di un lavoro inedito, ormai datato, ma che ricostruisce con grande attenzione alla documentazione le vicissitudini della signoria alidosiana in Imola.

Castrum Imolas e la sede vescovile del *Castri Sancti Cassiani*³³. Già a partire da questa considerazione possiamo pensare alla vicenda di Imola medievale come a una questione vissuta nel segno dell'instabilità politica e della disaggregazione e riaggregazione territoriale. Al contrario di molti altri comuni italiani, Imola non ha modo di godere in maniera cospicua dell'autorità di un vescovo-conte, né riesce a smarcarsi in maniera netta dall'influenza della vicina e molto più grande e potente città di Bologna. Dall'altro lato la regione Romagna è soggetta ai costanti tentativi di controllo e conquista da parte della Santa Sede. L'esito di questa duplice influenza si traduce nel noto meccanismo delle lotte di fazione: non possiamo pensare all'esperienza della signoria a Imola, e in generale in tutta la Romagna, come a un fenomeno slegato da questa rivalità.

L'influenza di Bologna raggiunge il suo apice tra il 1254 e il 1274. In questo periodo Imola è poco più di una succursale della grande vicina e rivale, le cui istituzioni detengono pieni poteri sul contado imolese, e ne influenzano in misura massiva e crescente l'assetto amministrativo. Non si arriva al punto di soppiantare l'apparato comunale imolese, ma questo è nominato, controllato e regolato in toto dai vertici di governo della città di Bologna³⁴. Lungi dall'essere una forma di "colonialismo" *ante litteram* il dominio bolognese ha in ogni caso l'effetto di definire e cementare l'assetto istituzionale imolese. La produzione documentaria in questo periodo cresce a dismisura, vengono redatti dei nuovi estimi che permettono e favoriscono la nascita e l'organizzazione del cosiddetto "popolo", vengono istituite nuove figure di potere; gli usi e le prassi amministrative di Bologna vengono "esportate" e contribuiscono a definire l'organizzazione politica di Imola per tutto il periodo successivo. Una delle ipotesi è che la carica del capitano del popolo, che ab-

³³ Su questo punto la bibliografia non manca. Si veda tra le altre Fasoli, *Per la storia di Imola*, Vasina, *L'età comunale*, Nanetti-Giberti, *Viabilità e insediamenti*, Lazzari, *Le "liste" fra pratiche di scrittura e modalità di conservazione*, in cui non si esita a utilizzare l'espressione, coniata da Vasina, di Imola come "città tripartita".

³⁴ Per ulteriori considerazioni sul dominio bolognese in Imola vedi Lazzari, *Esportare la democrazia*.

biamo visto essere determinante ai fini della scalata al potere degli Alidosi, sia proprio un'invenzione del comune di Bologna e che abbia ampi margini di potere proprio per porsi come figura in grado di mantenere salda la sudditanza istituzionale di Imola nei confronti di Bologna³⁵. Questo predominio bolognese, che in una certa misura si estende anche alle vicine Faenza e Forlì, non ebbe l'effetto di placare le lotte di fazione, quanto piuttosto quello di acuirle.

È nel segno di queste lotte e rivalità che, quasi naturalmente, una volta libera dall'influenza bolognese Imola torna sotto la protezione e l'influenza del papato. Intorno al 1278 l'amministrazione della città è divisa tra il consiglio degli anziani e quello dei sapienti, a cui si aggiunge nel 1280 un delegato papale, giudice e vicario del rettore generale di tutta la Romagna.

È probabilmente da questa tensione costante tra due grandi influenze che nasce l'esigenza di auto-regolamentazione cittadina. La ricerca di una stabilità in un periodo di costante conflitto politico è probabilmente uno degli elementi di svolta verso l'acquisizione del potere da parte di singoli individui. O in alternativa possiamo pensare che la formazione delle signorie sia esattamente l'esito di queste lotte, qualora una fazione avesse decisamente la meglio sull'altra: non è un caso se, come si è visto, gli statuti del comune di Imola non mancano di sottolineare che gli aspiranti alle diverse cariche pubbliche debbano essere di comprovata fede guelfa.

Ma prima che il potere papale riesca a "imbrigliare" questi cambi di regime deve fare i conti con una serie di moti turbolenti: a interrompere bruscamente ogni tentativo di assestamento istituzionale della Romagna della fine del Duecento interviene Maghinardo Pagani di Susinana. Il "lioncel dal nido bianco" (così lo chiama Dante nella *Commedia*) è responsabile del primo tentativo di signoria sovracittadina della Romagna: conquista Faenza e Forlì, ricopre la doppia carica di podestà e

³⁵ Questa ipotesi è formulata più compiutamente in Lazzari, nell'*Introduzione* agli Inventari del periodo medievale.

capitano del popolo a Imola dal 1298 al 1301. Solo la sua morte prematura gli impedisce di instaurare una vera e propria signoria regionale. Ma la strada che porta verso la dominazione di pochi individui che detengono a vita le cariche chiave delle istituzioni comunali è ormai tracciata. Morto Maghinardo, campione ghibellino, a estendere il proprio potere sulla città sono le istanze guelfe: nel 1305 i ghibellini sono banditi dalla città di Imola ed emarginati politicamente.

Ad approfittare della morte di Maghinardo e del rinnovato potere del Papa sono i vertici delle fazioni guelfe, e a Imola a questo vertice siede la famiglia Alidosi. Le origini della famiglia Alidosi sono fundamentalmente sconosciute, individui che portano questo nome compaiono nei documenti solo nel tredicesimo secolo. L'ipotesi più plausibile è che la loro potenza crescente sia l'esito del processo di arricchimento delle famiglie nel contado: tra le prime attestazioni dei tentativi di dominio signorile da parte degli Alidosi si ha, tra il 1286 e il 1290, la comparsa della figura del "defensor populi" in Lito degli Alidosi prima e Alidosio Alidosi poi.

La "storia politica" degli Alidosi negli anni a seguire non è particolarmente differente da quella di altre famiglie nobiliari capaci di giungere al potere. Al crescente potere politico ed economico segue una reazione da parte del popolo, che si mobilita contro i magnati, i ricchi e nobili inurbati. Per sfuggire a questa forma di persecuzione e discriminazione politica gli Alidosi si inseriscono nel sistema delle corporazioni e delle società delle arti e dei mestieri. Nel 1312 risultano nelle liste e negli estimi della corporazione dei beccai, nel 1319 il loro nome è uno dei più rilevanti all'interno di una lista di *milites*, quegli individui, evidentemente ricchi e in vista, tenuti a mettere dei cavalli al servizio delle esigenze militari del comune³⁶.

La salita al potere degli Alidosi non si configura dunque come un evento singolare e improvviso, ma è frutto di un lungo processo di scontro con le altre fami-

³⁶ Sulla lista dei *milites*, sugli estimi e sulle liste in generale, e la loro rilevanza politica e come esse rappresentino uno spaccato sulla società e sulle lotte di parte nel mondo medievale vedi Lazzari, *Milites a Imola*, ma anche *Esportare la democrazia*.

glie cittadine e di influenza sulle cariche pubbliche e sugli organismi di rappresentanza. Il picco di questo moto di ascesa politica e sociale, prima dell'instaurarsi vero e proprio della signoria, avviene nel 1334 e coincide con la definitiva vittoria della fazione guelfa, capeggiata dagli Alidosi, sulla controparte ghibellina della famiglia Nordigli, che viene cacciata dalla città. Come si è visto è proprio in questo momento che vengono redatti e aggiornati gli statuti cittadini: in tal senso l'avvento della signoria non si configura come una sovversione della macchina amministrativa comunale, quanto piuttosto una sua coattazione e regolamentazione all'interno di una sfera di influenza ben precisa.

Dall'emersione vittoriosa dalle lotte di fazione all'ottenimento dell'appoggio papale il passo è breve. Imola ha nell'assetto emiliano-romagnolo una posizione strategica, ma importanza e dimensioni modeste: il papa vede in Lippo il meno pericoloso dei signori della Romagna, e Lippo vede nell'adesione alla politica filo-papale uno strumento potente ed efficace per garantirsi la stabilità politica e amministrativa, e il riconoscimento dei propri domini anche contro le pretese delle altre signorie urbane e del comune di Bologna.

Non è conservata la bolla papale che assegna a Lippo il vicariato papale, ma possiamo stimare che questa nomina avvenga nel 1341³⁷. Con la nomina di Lippo a vicario papale ha inizio un periodo lungo quasi un secolo in cui, nonostante le sommosse, le difficoltà e alcuni momenti turbolenti, i "dòmini" della città saranno dei famigliari degli Alidosi. Non soltanto, l'esempio di Imola "farà scuola" per le altre signorie di Romagna e per le politiche del cardinale Albornoz, che estende il controllo pontificio su tutta la regione proprio attraverso lo strumento del vicariato papale concesso ai signori locali.

³⁷ È Venturoli, *Note sulla famiglia Alidosi in Imola*, che ricostruisce le testimonianze in cui si passa dal riferirsi a Lippo come "semplice" *defensor populi* a vero e proprio vicario pontificio (p.47), e giunge alla conclusione che questa debba essere avvenuta nel 1341, nonostante l'Archivio di Imola abbia una lacuna che non ci permette di individuare questo passaggio prima del 1346.

A Lippo succede il figlio, Roberto, ed è durante la sua permanenza al ruolo di vicario, per la fedeltà che mantiene nei confronti della parte papale, che il cardinale Albornoz estende la carica di vicario per lui e per i suoi discendenti. È proprio durante la signoria di Roberto, e anche grazie all'apporto dello stesso, che si compie quel processo di "unificazione" e pacificazione delle città della Romagna sotto il segno della Santa Sede e della reggenza del cardinale Albornoz³⁸.

La parte centrale e più vitale dell'esperienza signorile imolese è tuttavia un periodo di forte instabilità politica e di crisi. Alla morte di Roberto, avvenuta nel 1362, gli succedono i figli, Azzo e Beltrando: la signoria e il titolo vicariale sono assegnati a loro congiuntamente, senza distinzioni o gradi di superiorità. La stabilità data dal governo del singolo uomo potente si incrina. Gli anni successivi al 1362 passano nel segno di una lotta di potere fratricida tra i figli di Roberto. Non bastasse l'animosità che mette Azzo contro Beltrando, e viceversa, entrambi sono coinvolti in una contesa sull'eredità di ampi territori del contado della valle del Santerno contro i loro cugini Guido e Obizzo. Il litigio tra i rami della famiglia li terrà sulle spine per sette anni, e si risolverà nel 1369.

Nel 1365, solo quattro anni prima, Azzo e Beltrando sono già stati destituiti e reintegrati nella loro carica di vicari pontifici, e hanno dovuto fare i conti con il carcere, il malcontento popolare, e con una congiura operata da parte di diversi settori della società cittadina, guidata da Rainaldo Bulgarelli, un eminente esponente del ceto notarile. E con congiura non si fa riferimento al "semplice" tentativo di un colpo di stato, ma a una vera sommossa durante la quale vengono dati alle fiamme il palazzo comunale e le abitazioni private degli Alidosi. La rivolta richiede la violenza per essere fermata, e viene spenta nel sangue dall'intervento armato

³⁸ In Venturoli, *Note sulla famiglia Alidosi in Imola*, viene suggerito che l'appoggio di Roberto sia stato la chiave di volta che ha permesso all'Albornoz di resistere a un'insurrezione generale antipapale che coinvolse tutta la Romagna. L'impressione è che questa lettura abbia un che di apologetico. Di certo va segnalato, come si è fatto, che gli Alidosi mantengono il potere rimanendo fedeli al soglio pontificio, e che l'assetto istituzionale raggiunto in Imola "fa scuola" per le altre città della Romagna.

esterno del fratello di Azzo e Beltrando, Alidosio “Todeschino”, signore di Tossignano.

Nello stesso anno una seduta congiunta dei Consigli dei sapienti e degli anziani giunge alla decisione di inviare una delegazione ad Avignone per chiedere al papa di destituire dal loro incarico i fratelli Alidosi. La notizia non è da poco, e rende conto di quanto detto sullo statuto non assolutistico della signoria. La scelta di inviare i delegati ad Avignone avviene in un'assemblea che include una quota non indifferente della cittadinanza: la mozione passa con 513 voti a favore della delegazione - e quindi contro gli Alidosi - e 332 a sostegno della permanenza dei signori. Il divario non è schiacciante, ma bisogna tenere conto che la votazione avviene alla presenza dello stesso Azzo. L'elemento rilevante è che questo evento ci segnala che pure in piena età signorile ci sono almeno 845 individui in grado di esercitare una pur minima ma determinante influenza sulle decisioni che si possono prendere in città. Gli Alidosi saranno pure chiamati “tiranni”, ma non detengono il potere che si è soliti attribuire a questo epiteto. In ogni caso la spedizione è infruttuosa, e tutto si conclude con un nulla di fatto: il papa chiede di incontrare Beltrando, e confermerà il vicariato agli Alidosi senza esitazioni.

Questi episodi sono segnali di una vita politica intensa e travagliata, di una forma di sopravvivenza e di indipendenza degli organi di governo rispetto all'influenza degli Alidosi, ma anche della capacità di questi di mantenere il controllo della città sotto la propria giurisdizione. Possiamo quindi in una certa misura pensare che il nostro 1369 sia un anno non del tutto casuale, e che possa rappresentare un buon *exemplum* di un periodo turbolento, controverso, in cui la cittadinanza va sorvegliata, in cui il crimine non rimane impunito, e in cui la procedura penale opera attivamente e ci lascia intravedere in controluce i segni del rapporto che intercorre tra la giustizia, il potere e l'attività di pacificazione sociale che viene esercitata sui *cives* di Imola.

I.3. Il contesto sociale: gli Alidosi e la Imola del 1369

Abbiamo visto come l'assetto sociale della Romagna e della città di Imola sia segnato da una profonda animosità, dalla continua controversia. La Romagna è troppo distante dal potere centrale imperiale per acquisire un assetto politico stabile, troppo vicina a Bologna per liberarsi dall'influenza di un comune che era tra i più grandi e ricchi d'Italia, troppo legata alla reggenza papale per sviluppare appieno la propria autonomia politica. Le famiglie nobiliari locali sono frenate dalla rivalità comune, e anche da quella intestina, la prassi è ereditare *pro indiviso*, cosicché i beni famigliari diventano patrimonio comune familiare. È estremamente chiara e suggestiva la considerazione che fa Larner su questa pratica: "ereditare un ottavo *pro indiviso* delle terre di qualcuno significava ereditare un vivo sospetto per tutti quelli con cui (si) possedeva la terra"³⁹. Non è un caso se, come visto, il periodo più travagliato della reggenza alidosiana sia dovuto a una rivalità fraterna e fratricida tra Azzo e Beltrando, che ereditano la signoria *pro indiviso*.

Un'altra delle caratteristiche che possono aver segnato il particolare tessuto sociale che caratterizza la Romagna dell'età comunale e signorile è quella della mancanza di una visione politica calcolata e lungimirante. L'idea è che i signori locali non siano stati abili politici calcolatori, quanto signorotti arricchiti spinti dalla *libido voluntatis*, e di fatto dalla "semplice" sete di potere. I nobili e le famiglie nobiliari hanno il potere economico e la *forma mentis* che permette loro di dispiegare il proprio potere militare e portarlo a livello del conflitto tra fazioni. In questo modo tutta la popolazione è coinvolta in questa pratica che si traduce nell'epoca turbolenta che abbiamo descritto, e segna uno degli elementi cardine di una società in cui il personalismo individuale del signore arriva a essere la forma politica dominante.

³⁹ Larner, *Signorie di Romagna*, p. 102.

Ma distogliendo per un attimo lo sguardo dalle logiche del potere, possiamo cercare di gettare luce sul contesto sociale generale in cui si vive attorno al 1369. Quella imolese e romagnola è una società che preme verso l'urbanizzazione, in cui la vita cittadina è estremamente attiva e variegata: Imola ha sbocchi commerciali con le più grandi città italiane, Bologna, Firenze, Venezia. In città abita una quota crescente della nobiltà rurale che tende a spostarsi verso il grande centro abitato. Ma questo mondo urbano è ancora ampiamente dipendente dalla campagna circostante: nonostante le note difficoltà giurisdizionali sul controllo del contado la città di Imola dipende da esso fortissimamente per il proprio sostentamento. La campagna medievale romagnola, e in particolare quella imolese, è detenuta in proprietà da enti ecclesiastici o dalle diverse famiglie nobiliari. Sono in disuso e ormai abolite le diverse forme di schiavitù (i cosiddetti servi della gleba), e, come si è detto, nelle località del contado sopravvive la capacità di istituire regolamenti e istituzioni "federali" in grado di garantirne la tenuta amministrativa.

L'organizzazione del territorio e della rete di relazioni sociali e di potere si articola ad ogni modo ancora nella direzione di una società per un certo verso "feudale", non nel senso di una stratificata piramide di rapporti di protezione, ma di una reticolare serie di rapporti regolamentati per il supporto, la difesa e il servizio reciproco. In questo gli Alidosi sono ancora una volta peculiari nel contesto romagnolo: probabilmente per via della loro posizione di debolezza gli Alidosi sono la famiglia nobile che più di tutte riesce a costruire una rete di alleanze e legami con le "potenze straniere" e le famiglie al di fuori del territorio strettamente imolese, anche mettendosi in gioco di persona attraverso l'uso accorto delle politiche familiari e matrimoniali. Si pensi anche semplicemente a due dei tre uomini più potenti a Imola nel 1369: Beltrando Alidosi sposa Elisa Tarlati di Pietramala, della

zona di Arezzo, suo fratello Todeschino, signore rurale di Tossignano, è maritato a Damisella della famiglia Gonzaga, di Mantova⁴⁰.

Un altro elemento su cui vogliamo soffermarci nuovamente e tenere in considerazione per comprendere la vita sociale urbana in Imola è legata alla “fama” della famiglia Alidosi e alla considerazione che il popolo e la cittadinanza “che conta” ha della stessa. La famiglia Alidosi non è immune dall’essere considerata una stirpe di tiranni, di governatori crudeli e corrotti. Abbiamo visto che non mancano i tentativi di rovesci di governo nei loro confronti, non mancano le sommosse, le lamentele per i loro soprusi, i tentativi di spodestarli passando per anche per le vie “istituzionali”. Imola nel 1369 è una cittadina che ha visto il palazzo comunale in fiamme, così come alle fiamme è stata data la residenza privata di Azzo e Beltrando. È una città in cui l’arengo cittadino ha da poco votato, alla presenza del proprio signore, per chiederne la deposizione.

Lo scontro in atto è di fatto una specie di violenta e burrascosa negoziazione per attuare quello che Rao definisce un “sistema politico basato sulla rappresentanza” in cui l’azione del *dominus* “era vincolata all’assunzione di responsabilità collettive, alla realizzazione di obiettivi cari al popolo e al rispetto delle forme di governo municipali”⁴¹.

Ma al tempo stesso Imola è una città la cui vita politica e sociale burrascosa non riuscirà comunque a scalfire l’assetto istituzionale ormai consolidato, che perdurerà ancora per oltre mezzo secolo, sopravvivendo alla generazione di Azzo e Beltrando, e che vedrà la propria fine non per mano di questa volontà popolare di autogoverno, ma per l’intervento di una potenza militare esterna che si sostituirà a quella dei signori locali.

⁴⁰ Su questa linea, Vasina, *La signoria Alidosiana*, p. 227 va oltre, e sostiene che la famiglia Alidosi intrattenga relazioni matrimoniali verso la sola nobiltà forestiera, senza mai legarsi alle altre famiglie del patriziato urbano imolese.

⁴¹ Rao, *Le signorie dell’Italia nord-occidentale*, p. 86.

II. Pratiche di giustizia: verso il modello dell'*inquisitio*

II.1. Sulla giustizia medievale

La giustizia medievale segue logiche che all'uomo contemporaneo possono sembrare inconcepibili: in certi contesti i giuramenti sono prove, al pari o superiori alle evidenze empiriche; presentare dei testimoni, anche non informati sui fatti ma pronti a garantire per il proprio buon nome, può valere un'assoluzione; essere notoriamente probi, o essere notoriamente dei poco di buono, può fare tutta la differenza del mondo; non esiste presunzione di innocenza; ancora, non c'è nulla di strano se il processo non viene concluso dall'ordinamento pubblico con una condanna o un'assoluzione, ma si risolve in forma privata, con un accordo tra le parti in causa.

La giustizia, nel medioevo, non è uguale per tutti. Lo diciamo come suggestione retorica, ma vedremo che è un'affermazione che possiamo declinare in molti modi, per far luce sui differenti aspetti del variegato mondo delle prassi giudiziarie in uso nel medioevo europeo⁴². La giustizia quindi è ineguale, in un primo senso nella misura in cui la giustizia degli uomini è differente perché segue logiche e principi per cui gli uomini sono differenti. Esistono i re, il Papa, l'Imperatore, i signori, per cui la giustizia risponde e opera in modo differente; ma anche senza andare a toccare le "alte sfere" la giustizia è differente anche per i *cives*, per la parte - intesa

⁴² A dire il vero parte della storiografia vede nella giustizia medievale i prodromi dell'idea del giusto processo, dell'uguaglianza di fronte alla legge, del processo basato sul diritto naturale e sui diritti che gli individui detengono a partire dalla loro natura di esseri umani. Blanshei, *Politica e giustizia a Bologna*, pp. 279 e ss. cerca di fare il punto della situazione, e sembra negare questa ipotesi, in quanto cerca di dimostrare l'uso politico - operato proprio attraverso la differenziazione delle pene - che della giustizia viene fatta dal governo di popolo.

come parte politica - a cui aderiscono, per gli amici e le relazioni sociali che hanno, per la fama che hanno agli occhi di chi amministra la giustizia.

In un altro senso, poi, più vasto, la giustizia non è uguale per tutti anche perché ciascuna città ha le proprie leggi, con diverse procedure, che vengono esercitate sui *cives* della città, ed è possibile incontrare individui, coloro che sono stati messi al bando, che alle leggi e alla giustizia della città non possono appellarsi.

Ancora, la giustizia medievale è variegata, non ha un *ordo* processuale stabile e definito una volta per tutte, ma vive di prassi, di procedure differenti che rispondono a esigenze differenti, e si modificano nel tempo e nello spazio,aggiustandosi di volta in volta trasformando e integrando in continuazione nella giustizia ordinaria quelle che nascono come forme di procedura eccezionali.

In un altro senso, tuttavia, la giustizia medievale segue dei principi di massima condivisi e trasversali, che riguardano in una certa misura l'intera Europa medievale. Sarebbe ingenuo pensare che in tutto il continente si condivida identicamente lo stesso concetto di giustizia, le stesse procedure in ambito di giudizio penale, la stessa *forma mentis* in ambito giudiziario, ma è altresì vero che in una certa misura le prassi sono diffuse, simili se non identiche in vaste aree geografiche. Se quindi non possiamo pensare alla giustizia medievale come a un blocco monolitico dotato di specifiche caratteristiche non dobbiamo nemmeno pensare che l'esperienza comunale e signorile sia quella di mondi isolati e non comunicanti, ciascuno dotato di regole del tutto proprie e non riconducibili in un assetto generale.

Se vogliamo parlare della giustizia esercitata in Imola nel 1369 dobbiamo quindi avere a mente che si tratta di un mondo con delle caratteristiche esclusive e proprie, ma che non è slegato dalla realtà extra-cittadina in cui è immerso, e che segue delle linee di tendenza e delle prassi condivise che riguardano in una certa misura, differenziata, buona parte del mondo medievale. Discutere le tendenze generali di quella che potremmo chiamare "giustizia medievale" serve da un lato ad avere un quadro di partenza, dall'altro a verificare le peculiarità (qualora ce ne fossero) della realtà imolese del 1369. Proveremo anzi a dire che alla luce del quadro

generale e del raffronto con le realtà diffuse perlomeno nell'Italia centro-settentrionale potremo riconoscere nei libri imolesi quelle che si dimostreranno essere prassi altamente codificate e ad altissimo tasso di standardizzazione, ma che sono anche lo specchio di una società civile dinamica, complessa e stratificata, e di un particolare modo di intendere il potere cittadino.

La concezione moderna di processo penale non si sposa con la realtà medievale, che vive di particolarismo giuridico, e prevede una serie di norme e usanze che mal si accordano con la nostra idea di prassi giudiziaria⁴³. Lo spazio di azione dei privati e delle forze extra-giudiziarie (i signori, i comuni, i re, l'Imperatore, il Papa) sono molto ampie e confliggono con la possibilità di pensare all'esistenza di un apparato istituzionale specifico dedicato all'esercizio della giustizia. Eppure *de iure* questo apparato specifico destinato all'esercizio della giustizia esiste. Lo vedremo nel dettaglio, per Imola, quando parleremo della podesteria di Giovanni degli Infangati.

Si tratta quindi di indagare e comprendere quale sia e in che misura sia informativo il rapporto tra le procedure penali e il sistema istituzionale e di potere. Quella che andremo a studiare è la procedura tecnica dell'andamento della giustizia processuale, nel tentativo di capire se e in che misura sia lo specchio e l'espressione dell'apparato amministrativo, dell'apparato ideologico e dello "spirito del tempo" in cui si inserisce. In particolare, volendo discutere dei libri imolesi, dovremo concentrarci sullo slittamento delle procedure accusatorie in quelle inquisitoriali, ovvero quelle in cui la procedura viene avviata *ex officio*, in maniera autonoma da parte dell'apparato amministrativo. Proiettando lo sguardo sul lungo periodo⁴⁴ in una certa misura possiamo pensare a questo come a uno dei passaggi decisivi verso la costituzione, o meglio il riconoscimento da parte dello storico, di

⁴³ Per una panoramica più ampia del processo di trasformazione del diritto medievale nell'ordinamento moderno vedi Alessi, *Il processo penale*.

⁴⁴ Stiamo ancora seguendo Alessi, *Il processo penale*.

un compiuto ed efficiente apparato burocratico statale o parastatale. Abbiamo visto come quello della signoria sia un impianto amministrativo molto distante dall'ideale di stato moderno; senza dunque cedere alla tentazione di pensare Stato e signoria come realtà simili possiamo operare certe considerazioni sulla complessità dei sistemi di potere anche a partire dall'efficienza e dalla struttura burocratica delle procedure giudiziarie. Se tuttavia è vero che una giustizia articolata prevede un apparato amministrativo altrettanto articolato non si giunga all'idea che "i modelli procedurali riflettano le fasi evolutive del potere politico e dunque che la giustizia *spieghi* lo stato"⁴⁵.

Questa non sovrapposibilità è tanto più marcata nel sistema comunale italiano, laddove queste procedure giudiziarie sono esercitate da una schiera di ufficiali forestieri, come abbiamo visto essere i podestà. I podestà, in particolar modo in epoca comunale, non sono necessariamente il risultato di una volontà popolare o partitica, non sono la naturale espressione delle istanze della componente della cittadinanza che detiene le altre istituzioni. Si tratta di capire, o almeno suggerire, che in epoca signorile questo meccanismo di non perfetta affiliazione vada invece raffinandosi, nella misura in cui il podestà è espressione del controllo del signore sulle istituzioni, e l'affermarsi del modello inquisitorio si configura come una forma di estensione della giurisdizione di un apparato parastatale sempre più forte e centralizzato.

I primi tentativi di costituzione di un "*ordo processuale*" sono relativamente giovani: solo quando sarà ormai consolidata l'esperienza comunale, intorno al XII secolo, si hanno le prime redazioni dei documenti in un qualche modo programmatici della più compiuta riformulazione della giustizia medievale. I manuali di procedura, gli *ordines iudicarii*, pongono alla luce quelli che sono i problemi in campo nella definizione della giustizia: lo stato dell'accusa, l'istanza che ha il diritto di dare

⁴⁵ Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, p.9.

il via alla procedura penale, la procedura con cui si conduce la controversia. L'intento dei primi teorici del diritto medievale è quello di rilevare, definire e costruire uno spazio neutro e pubblico, fisico e giuridico, in cui poter incanalare la violenza e lo scontro tra diverse parti sociali, siano individui o gruppi. In tutto questo lo slittamento verso lo spazio pubblico della lite non inficia né riduce il valore dell'accordo privato; nel tentativo di costruire il proprio spazio di intervento sulla capacità di pacificazione sociale il potere comunale non può imporsi a forza, ma fa proprie una serie di pratiche e norme di pacificazione già funzionanti, cercando di includerle all'interno dei propri confini giuridici. Nell'assumere queste prassi l'istituzione comunale cerca di definirle in una gabbia procedurale a un tempo più precisa e stringente, e al tempo stesso più apertamente accessibile: la capacità di partecipazione pubblica e di appello dei *cives* alla giustizia istituzionale, così come il numero dei processi, aumentano a dismisura⁴⁶. In questa fase di assestamento si definiscono già alcuni dei fattori chiave che troveremo anche nei registri penali imolesi. Lo scontro - che in questa fase è tra individui privati e non ancora del pubblico contro i malfattori in generale - è spostato nello spazio pubblico, viene proceduralizzato, suddiviso in fasi, condiviso in una forma di esperienza collettiva ad altissimo tasso di pubblicità. Se è vero che la spinta per l'avvio delle indagini e del processo non promana ancora di per sé dall'autorità cittadina, rimane vero che la giustizia si fa pubblica in una misura eccezionale e totalizzante. Inizia qui una fase che conferirà un peso straordinario alla fama, alla notorietà, a quanto c'è di condiviso pubblicamente in merito ai fatti e alle persone coinvolte nella procedura giudiziaria.

Questa prima formalizzazione del processo medievale è di tipo accusatorio, prevede una parte denunciante e una denunciata, e rappresenta la funzione di una giustizia non necessariamente punitiva, ma che ha invece una forte valenza di mediazione. L'accusa non serve tanto a rivendicare la necessità di una condanna, di

⁴⁶ Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, in particolare nel capitolo terzo, arriva a contare 2500-3000 processi accusatori all'anno nella Bologna della seconda metà del Duecento.

una punizione, di una compensazione, quanto invece a portare in superficie e affidare alla collettività una controversia privata⁴⁷. In questa fase il peso e il senso della procedura giudiziaria non stanno unicamente nella mera capacità di produrre condanne, assoluzioni, e sentenze, a cui anzi spesso neppure si arriva, ma va misurata secondo altri fattori, tenendo conto del fatto che il processo è "un grande teatro sociale nel quale giocano un ruolo molti protagonisti" e che "la sua natura di rappresentazione collettiva serve a depotenziare la carica di violenza insita nelle liti portate in tribunale dai cives"⁴⁸.

II.2. Verso l'inquisizione in ambito cittadino

La giustizia diventa punitiva, o perlomeno sposta il suo baricentro in questa direzione, che pure prima non era assente, in un secondo momento. E questo momento in una certa misura coincide con una fase in cui il numero degli organismi dotati di giurisdizione sui poteri cittadini è in via di restringimento, in un processo che volge verso la nascita dei sistemi signorili. Si assiste a uno slittamento crescente del peso giudiziario sulle figure pubbliche, che include forme di accertamento penale, che provengono non più dall'iniziativa privata, ma dall'autorità pubblica. Si procede anche a recuperare dal diritto romano la forma della procedura *ex officio*, che prevede che l'*inquisitio* e il peso della procedura giudiziaria provenga direttamente dall'autorità pubblica e non da una denuncia privata. Il regime comunale ha introiettato profondamente questa esigenza, tanto che, come abbiamo visto, sviluppa una discreta mole di ufficiali deputati alla gestione della giustizia pubblica, a partire dai cappellani, responsabili della "pubblica accusa" che hanno esattamente

⁴⁷ Sul modello accusatorio e il suo valore di mediazione vedi anche Vallerani, in particolare *La documentazione giudiziaria al crocevia*, l'Introduzione de *La giustizia pubblica medievale* e Zorzi, *Pluralismo giudiziario e documentazione*.

⁴⁸ Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, p.13

lo scopo di portare all'attenzione del podestà e del suo vicario ogni reato "ad au-reas pervenit", di cui vengano edotti anche solo "per sentito dire". Il modello inquisitorio è anche in una certa misura antiprocessuale, non legato alla ricerca di prove e alla ricerca dei "presupposti formali per la legalità e validità della sentenza" ma ha lo scopo di "indicare gli strumenti più efficaci per escludere il rischio di 'impunità'"⁴⁹.

L'esercizio della giustizia diventa affare "di stato", cosa pubblica, anche quando i *maleficia* sono compiuti tra privati; è sempre in questo momento che ci si inizia a chiedere se non siano troppi (o troppo pochi) i poteri arbitrari, giurisdizionali e individuali del giudice-podestà, che per di più è un forestiero, non un membro di quel popolo che verso la tarda età comunale tenta di acquisire l'egemonia sui poteri cittadini. Insomma, la giustizia dei regimi signorili è sempre più punitiva, perché ha anche lo scopo di "produrre dei condannati. [...] non tanto per punirli, bensì per legittimare [...] l'affermazione dei nuovi regimi sul piano politico"⁵⁰.

II.2.1. Da Innocenzo III al *Tractatus de maleficiis* di Gandino

Abbiamo parlato con una certa libertà e un certo grado di pre-supposizione di quelle che sono due macro-modalità di avviare un processo in epoca medievale: il processo accusatorio (anche detto triadico) e il processo inquisitorio. Per dare una prima idea di distinzione, piuttosto grossolana ma altrettanto chiara e capace di dare un primo inquadramento alla questione, possiamo pensare al modello accusatorio come quello deputato alle risoluzioni degli illeciti privati, o civili, e al modello inquisitorio come quello deputato alla risoluzione dei reati pubblici e penali.

⁴⁹ Alessi, *Il processo penale*, p. 37.

⁵⁰ Zorzi, *Pluralismo giuridico e documentazione*. Nello specifico Zorzi parla di "nuovi regimi" intendendo quelli che emergono dalle lotte di fazione in età comunale, ma riteniamo di poter estendere il discorso, nella misura in cui abbiamo detto come il sistema della signoria sia legato proprio al sistema delle lotte di fazione.

Abbiamo anche accennato che quello che ci interessa è il modello inquisitorio. D'altra parte abbiamo definito il contesto della Imola del 1369: lo spazio pubblico istituzionale è dominato, pur con difficoltà, dai fratelli Alidosi, i libri dei processi riguardano le *inquisitiones*, l'ambito di pertinenza giudiziaria a cui abbiamo accesso è quello dell'esercizio della podesteria, incaricata di occuparsi dei reati più gravi, quelli che offendono e minacciano l'ordine pubblico.

Va da sé che il modello dell'*inquisitio* non è un'invenzione imolese, né una prerogativa degli Alidosi o di Giovanni degli Infangati. È anzi un modello la cui formalizzazione programmatica ha iniziato a definirsi da tempo, e che possiamo riconoscere con relativa chiarezza in almeno due fonti principali: il modello inquisitorio nato in seno al diritto canonico, così come viene ricostruito a partire dalle decretali di papa Innocenzo III, e il *Tractatus de maleficiis* del giudice-giurista Alberto Gandino (1260-1310 ca.)⁵¹. Una precisazione: non si pensi che le decretali di Innocenzo III o il *Tractatus* di Gandino rappresentino dei *turning point* rivoluzionari nella storia della giustizia medievale. Se sono importanti lo sono come momenti di *summa* documentaria, di fissazione in un quadro organico di alcune questioni e alcuni cambiamenti in ambito giuridico che erano già avvenuti o stavano avvenendo, e di cui questi scritti sono una conseguenza e una manifestazione, più che una causa o l'esibizione di un principio programmatico e ispiratore.

Le decretali di Innocenzo III regolarizzano e definiscono una prassi che nasce più come metodo di indagine e di raccolta prove che come una vera e propria modalità di condurre il giudizio. Ancora, definiscono una pratica che nasce in seno al diritto canonico, interna alla Chiesa, con lo scopo di indagare i membri della Chiesa stessa che possono aver avuto comportamenti in grado di diffamarla agli occhi del pubblico. Questa necessità di indagine non prevede un'accusa da parte di terzi, e prevede una mobilitazione autonoma da parte dell'autorità giudiziaria: il principio

⁵¹ In questa sede non potremo discutere approfonditamente né dell'una né dell'altra fonte, che pure presenteremo per sommi capi. Per approfondire facciamo riferimento almeno a Fraher, *The Theoretical Justification for the New Criminal Law of the High Middle Ages*, e a Vallerani, *Il giudice e le sue fonti e La giustizia pubblica medievale* (pp.39 e ss.).

giuridico “nuovo” che guida questa possibilità recita “rei publicae intersit, ne crimina remaneant impunita”. I crimini vanno puniti, perché la punizione del colpevole è una forma di compensazione che va perseguita nell’interesse della *res publica*, ovvero della collettività.

Questo principio di ordinamento pubblico del bene comune si tradurrà in un particolare modello di processo, che nasce come modalità eccezionale e derogatoria rispetto alla norma, ma diventa ben presto la formula “normale” per la risoluzione dei reati che riguardano la pubblica collettività, ovvero dei reati più gravi, quelli che abbiamo detto essere sotto la giurisdizione del podestà.

Il *Tractatus* di Gandino è invece un’opera dal più ampio respiro programmatico. È l’opera di un giudice-giurista che non dispone dell’autorità del Papa e non ha modo di stabilire o emanare dei principi normativi, ma che ha la finezza intellettuale e le conoscenze necessarie a porre in rilievo e discutere le questioni legislative più controverse e irrisolte, inclusa una fortissima componente problematica nel tentativo di far quadrare la tensione tra “il diritto del giudice e il diritto dei dottori”⁵². Gandino cerca di definire un vero e proprio *modus procedendi* del processo secondo il modello inquisitoriale, e porta alla luce alcuni nodi teorici fondamentali che allora erano irrisolti e che oggi ci permettono di indagare alcuni aspetti chiave della giustizia medievale.

I problemi del modello inquisitoriale riguardano innanzitutto la discrezionalità del giudice-podestà, a cui viene affidata una competenza e capacità nuova, che deroga rispetto alla sovranità giudiziaria della giustizia pubblica, che dall’accusa portata dai *cives* passa direttamente nelle mani delle istituzioni. Unitamente a questo slittamento si ha a che fare con un cambio di procedure. Abbiamo detto che l’*inquisitio* nasce come modello di ricerca delle prove prima ancora che come procedura giudiziaria; questo modello comporta metodi di indagine differenti, che

⁵² Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, p. 41.

portano alla costruzione di modelli di verità e ricostruzione dei fatti differenti. Superata - o semplicemente modificata - la semplice esigenza di portare alla luce una controversia privata, l'*inquisitio* richiede nuovi metodi d'indagine, nuovi modelli di verità, nuove modalità di affidarsi alla *fides* pubblica e alle forme di testimonianza che passano dall'essere fonte di verità giuridiche a prassi istituzionalizzate di garanzia procedurale. Infine, si configurano nuove riflessioni in merito al concetto di fama e pubblicità in ambito processuale. Il peso pubblico del processo e della fama degli imputati continua ad avere un peso elevatissimo, ma alla fama degli individui si aggiungerà la fama dei fatti compiuti. In un certo momento sarà proprio la fama, cioè la conoscenza diffusa e pubblica in merito a certi reati commessi contro l'ordine pubblico, a diventare il principio giuridico che permette di avviare la procedura d'ufficio: di fatto la fama diventerà un principio d'accusa per l'imputazione dei rei.

II.2.2. La discrezionalità del giudice-podestà inquisitore⁵³

Uno dei problemi del processo inquisitorio deriva dal suo stato eccezionale, nel senso proprio del termine: non è incluso nel diritto romano, che pure viene ripreso e rivitalizzato nel tardo medioevo, ma acquisisce un proprio spazio giuridico a partire dalla sua efficienza nel risolvere situazioni non ordinarie, in una soluzione di "eccezione permanente" giustificata dal *leitmotiv* innocenziano del "ne crimina remaneant impunita". L'altro problema che emerge con il successo crescente del modello inquisitorio riguarda la fonte giuridica della denuncia, ovvero la detenzione del diritto di avviare un'inchiesta e un processo in ambito giudiziario. Vedremo che questo peso si sposta in misura crescente dalla denuncia privata alla

⁵³ Quando parliamo di giudice-podestà vogliamo fare riferimento alla fonte istituzionale che ha il diritto di avviare la procedura inquisitoria. Non è detto che la figura del podestà coincida sempre con quella del giudice, anche quando detiene ufficialmente questo potere. Nel caso imolese di cui parleremo, ad esempio, la fonte di emanazione del diritto a giudicare proviene dal podestà Giovanni degli Infangati, ma a esercitare le funzioni di giudice è il suo vicario, Lodovico di Città di Castello.

macchina amministrativa, ma prima ancora ci preme sottolineare quanto la questione sia rilevante nell'analisi dell'interconnessione tra giustizia e potere. Avere il diritto di avviare la procedura in modo indipendente significa avere uno strumento decisivo per le lotte per l'autorità, per la gestione della pacificazione sociale, per la definizione dei campi di esclusione e inclusione nel corpo sociale cittadino. Non è un caso se nella Bologna del governo di popolo di inizio Trecento esiste una procedura giudiziaria la cui indizione non dipende né da una denuncia privata, né dalla mobilitazione della macchina amministrativa, ma proprio da un'istanza presentata di sua sponte dal consiglio del popolo⁵⁴.

Tra il 1286 e il 1287, quando Gandino è giudice a Perugia e scrive il suo *Tractatus*, è già prassi diffusa che i podestà diano luogo a procedure inquisitorie "in segreto" e d'ufficio, senza attendere che giunga una denuncia formale da parte di terzi. In questo impianto eccezionale e derogatorio il giudice-podestà acquisisce quote crescenti di potere di discrezionalità: ha il potere di valutare e stabilire quali siano gli indizi probanti, può ricostruire i fatti a partire da fattori esterni al processo, e non alle sole testimonianze, può avviare le procedure senza bisogno di una denuncia esplicita, ha un diritto di pre-giudizio che si basa sulla fama posseduta dal presunto reo. Ad esempio, può procedere alla tortura, se contro l'imputato si hanno indizi di un certo peso, ma è lui stesso a stabilire se si sia in possesso o meno dei detti indizi. Il potere giurisdizionale del giudice-podestà è al tempo stesso personale e giudiziale, non prevede una vera e propria separazione tra la coscienza individuale e quella pubblica. In realtà questa differenza da un certo punto di vista si annulla: il podestà diviene l'emanazione della volontà impersonale di una *res publica* che agisce tramite di lui per il bene comune, la discrezionalità del giudice è necessaria e derogatoria perché ha bisogno di poter punire ogni crimine commesso sotto la sua giurisdizione.

⁵⁴ Su questo punto vedi Blanshei, *Politica e giustizia a Bologna nel tardo medioevo*, p.78 e ss.

L'*arbitrium*, la discrezionalità del giudice, da misura eccezionale diventa una "funzione sistematica della discrezionalità"⁵⁵, una concessione che permette alla prassi giudiziaria di adattarsi dinamicamente e discrezionalmente alla logica del processo nel suo farsi, in un nuovo *ordo* dinamico capace di superare la prassi precedente, ordinaria, rigida e statica, incapace di rispondere alle esigenze delle diverse situazioni che si trova ad affrontare.

Ma se questo problema, sul grado di indipendenza e di potere personale del giudice, è di difficile soluzione ed è estremamente rilevante per un giurista come Gandino, lo stesso non possiamo dire - o presumere - degli Alidosi e dei regimi signorili. La giurisdizionalità del podestà in carica presso una signoria non ha più un carattere eccezionale: la sua capacità di *arbitrium* promana direttamente dal *dominus*. Con i dovuti distinguere e alcune limitazioni. Negli statuti⁵⁶ di alcune città è infatti esplicitata la dipendenza e la subordinazione della legge rispetto alla volontà del signore, altrove vengono definiti dei limiti precisi, in alcune località si tenta di conservare, almeno a livello statutario, l'impianto civilistico accusatorio del modello comunale. In ogni caso è difficile che si giunga ad affermare una piena superiorità della volontà individuale del signore, o peggio del giudice, rispetto alla norma statutaria. Anche nei registri imolesi ci si imbatte più di una volta nella necessità di specificare che il crimine inquisito è stato perpetrato "contra iudicium", nell'accezione che è stato commesso contro quanto stabilito dalle leggi cittadine. In molte località permangono forme di controllo della popolazione sulla giurisdizionalità del podestà: a Parma, per esempio, si può istituire un consiglio cittadino che deliberi sulla possibilità o meno di infliggere *pene sanguinis* nei confronti di un cittadino (ma non nei confronti di un forestiero). Il più delle volte lo statuto lascia presupporre un sistema signorile in cui il dominio è esercitato in forma meno diretta, attraverso il controllo delle istituzioni: in questi casi i reati e le punizioni sono

⁵⁵ Vallerani, *L'arbitrio negli statuti cittadini*, p. 125.

⁵⁶ Un'analisi raffinata sul rapporto tra la norma statutaria e l'arbitrio del giudice si trova in Vallerani, *L'arbitrio negli statuti cittadini*, da cui noi prendiamo alcune conclusioni.

indicati in maniera generica, e si presume sia il giudice ad avere la competenza e la conoscenza per stabilire le corrette procedure in sede processuale. Ma sempre più spesso possiamo pensare che questo giudice sia frutto di una “selezione del personale” compiuta dai vertici del potere cittadino.

Stabilito che al podestà-giudice è concesso di avviare determinate procedure giudiziarie in modo indipendente, si tratta di determinare quali siano le procedure e le modalità di accusa nuove di cui può fare uso. A Bologna si procede attraverso le *inquisitiones generales*: una volta al mese i ministeriali delle circoscrizioni urbane - quelli che negli statuti imolesi abbiamo trovato indicati come cappellani - vengono convocati per rendere conto dei crimini commessi nelle loro giurisdizioni territoriali. La pratica non è dissimile da quella che emerge dalla lettura dei registri imolesi, se non altro per la presenza di quegli ufficiali “di quartiere” che hanno esattamente la funzione di pubblica accusa. La differenza principale è che pare che nella realtà comunale bolognese queste *inquisitiones* portassero raramente all’avvio di nuove procedure giudiziarie, mentre a Imola siamo di fronte a una modalità di esercizio della giustizia completamente dipendente da esse. I processi a cui abbiamo accesso sembrano mostrare un sistema in cui il problema della giurisdizionalità del giudice è completamente risolto: l’onere dell’accusa è totalmente a carico dei cappellani, il peso della testimonianza che permette l’avvio della procedura è affidato a persone che spesso non sono per nulla informate sui fatti indagati, e il vero elemento imprescindibile perché l’accusato eviti la condanna è che questo si presenti di persona “ad se excusandum et defendendum”. La natura dell’impianto accusatorio ha mutato completamente forma, le procedure per la difesa e la gestione dello scontro giudiziario si sono modificate a loro volta. Non più esposizione in pubblico di una controversia privata, i processi sono articolati nella forma di “le istituzioni contro i *cives*”, con lo scopo, programmatico e simbolico, se non sempre reale, di garantire l’ordine pubblico, mantenere la pace sociale, punire i criminali, cercare la verità.

II.2.3. Ricostruire i fatti

Non si pensi che quando parla di verità il sistema inquisitoriale medievale cerchi con rigore scientifico e onestà intellettuale di ricostruire i fatti così per come si sono svolti. La verità processuale medievale è frutto di un complesso sistema di incastri, che dipende da una molteplicità di fattori: la verità empirica, il vaglio delle procedure inquisitoriali, la capacità di “cavillare” sulla coerenza narrativa delle testimonianze, la reputazione degli individui coinvolti. Nella ricostruzione dei fatti “il sistema delle prove legali non si risolve in una gerarchia di prove ordinata secondo un grado di certezza oggettiva, ma si presenta come una ricostruzione empirica di fatti verosimili secondo i molteplici rapporti possibili tra i fatti visti, i fatti sentiti e i fatti probabili”⁵⁷.

C’è da dire che la gerarchia delle prove, almeno in linea di principio teorica, dà in ogni caso priorità alle cose certe e alla ricostruzione della verità fattuale. Prima vengono le confessioni, le testimonianze dirette di chi ha assistito al fatto; poi intervengono la fama e la reputazione; solo per finire gli indizi incerti e i “sentito dire”. Ma se è vero che la precedenza nella gerarchia delle prove spetta ai testimoni non sempre significa che questi testimoni siano utili alla causa. Dalla lettura dei libri imolesi appare evidente l’esigenza di avere sempre e comunque almeno tre testimoni firmatari dell’atto di accusa; eppure quando cerchiamo di verificare l’effettiva capacità di testimonianza di questi individui e leggiamo il quaderno destinato alle loro deposizioni scopriamo che moltissimi si limitano a riferire “se nichil scire”⁵⁸: non sanno nulla. Eppure il loro nome è sul “verbale” dell’*inquisitio*, la loro ignoranza rendicontata con un dispendio non indifferente di parole.

Il concetto di verità nel processo inquisitorio è influenzato dalla riscoperta del diritto romano, che complica la concezione di fatto giuridico, che ha una sua specificità non coincidente col fatto empirico. Si riconosce, insomma, che il fatto

⁵⁷ Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, p. 101.

⁵⁸ Per il caso imolese questa prassi si può verificare in *lib. testium G* e *lib. testium P*.

così come emerge nel processo dipende ed è interpretabile in modi differenti proprio a partire dalle logiche del processo stesso, e dalle modalità con cui è rendicontato, indagato, ri-narrato durante l'iter probatorio e processuale⁵⁹: "sia la natura del fatto accertato sia il tipo di verità che ne esce dipendono direttamente dai sistemi procedurali adottati, dalla logica probatoria che quel procedimento consente e impone"⁶⁰.

Almeno in linea teorica, tuttavia, il modello innocenziano mira alla ricostruzione di una *veritas* indipendente e assoluta: l'*inquisitio* è *inquisitio veritas*. Il sistema inquisitorio ipotizza l'esistenza di una verità assoluta e teorica indipendente dalla relazione tra le parti in gioco, che va individuata e utilizzata per punire i colpevoli in nome dell'interesse collettivo.

Già nel modello accusatorio ricostruire la verità, anche a posteriori, risulta difficile. Il fatto è ricostruito secondo una procedura standardizzata, che prevede che ciascuna delle parti esponga le proprie *positiones*, gli argomenti necessari alla ricostruzione della verità fattuale. Questa prassi viene via via proceduralizzata, i "racconti" delle *positiones* non sono una forma autonoma e libera di esposizione dei fatti, ma l'esito di un processo ricostruttivo in cui il giudice pone una serie di domande a cui il testimone risponde affermando o negando. Il modello in apparenza dialettico del processo accusatorio si tramuta nell'istituzionalizzazione di procedure specifiche e ad alto tasso di standardizzazione.

La fase successiva, quella delle *intentiones*, prevede la messa in campo delle "deposizioni giurate" dei testimoni, che dovrebbero confermare (o smentire) i punti negati (o affermati) dalla controparte. Dovrebbe essere una sorta di procedura per l'indagine e la verifica incrociata della realtà e della *veritas* fattuale, ma che si traduce invece in un esercizio di costruzione di una *veritas* garantita dalla coerenza testimoniale. Ad avere valore probatorio non è la realtà empirica, ma la

⁵⁹ Vedremo come si declina questa pratica di rendicontazione e ri-narrazione nel cap. V.4.

⁶⁰ Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, p. 77.

capacità di ricostruire una narrazione coerente, in grado di rispondere in maniera efficace ed efficiente alle domande dell'*inquisitio*.

Con il formalizzarsi delle procedure assistiamo a una trasformazione che ha del paradossale. L'impianto inquisitorio non è più legato al modello dialettico e naturalmente conflittuale del processo accusatorio, e in linea teorica può operare la sua ricerca delle *veritas* senza l'ostacolo insormontabile di dover conciliare due differenti punti di vista. Nonostante ciò il processo inquisitorio non rinuncia alla necessità di queste garanzie testimoniali, ma sembra volerne ignorare il valore probatorio nella misura in cui cerca di appiattirle per intero sulla procedura. Nei quaderni imolesi siamo di fronte ad accuse compiute, che non mettono in dubbio la verità dei fatti che vi sono indagati, ma che richiedono in ogni caso la presenza di testimoni, che tuttavia ormai sono solo "un requisito necessario ma incomprensibile allo sviluppo del processo"⁶¹: si tratta di testimoni *de iure* e non *de facto*, utili semplicemente a garantire la conformità giuridica dello svolgimento del processo. Lo vedremo: nel caso che prenderemo in esame nel cap.V con l'analisi del processo di *denuncia* 39 due testimoni su tre diranno di non sapere nulla⁶².

Se dunque nel modello accusatorio il fatto era ricostruibile, interpretabile, e si poteva cogliere una distanza tra fatti avvenuti e fatti ricostruiti, nel farsi del processo l'impianto inquisitoriale sembra negare questa possibilità. La realtà è appiattita sulle procedure, le testimonianze mutano di valore, gli indizi e le prove sono sempre più frutto dell'*arbitrium* del giudice-podestà, la difesa dalle accuse prevede che il presunto reo si presenti di fronte alla giustizia "ad se excusandum et defendendum". Non ci sono tentativi di ricostruzione dei fatti o di riconciliazione tra le parti prima di questo passaggio, prima dell'interrogatorio dell'accusato. Tanto che se questo non si presenta a difendersi la giustizia procede senza alcun problema attuando una *commissio banni*, privando del diritto di appello alla pubblica giustizia

⁶¹ Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, p. 131.

⁶² E si badi bene che il terzo testimone, l'unico che si dichiara informato sui fatti, indica comunque i primi due come testimoni oculari dei fatti.

quello che agli occhi del lettore contemporaneo è accusato, e in quanto tale dovrebbe essere un presunto innocente, e che agli occhi del giudice medievale diviene un conclamato reo.

II.2.4. Il peso della fama e della pubblicità

Fama, reputazione, sentito dire: sono tutti elementi di notorietà non provata, e talvolta non provabile, ma che in ogni caso hanno un loro peso nell'amministrazione della giustizia medievale; in molti modi e declinazioni diverse.

Un peso è dato alla fama come fonte giuridica per avviare l'*inquisitio*. Laddove manchi l'accusa formale da parte di un singolo individuo un crimine di una certa entità non deve poter rimanere impunito. A rendere il crimine indagabile, secondo le procedure dell'*inquisitio* sarà allora la sua gravità, la sua *atrocitas*, o *enormitas*⁶³, unitamente alla conoscenza diffusa, alla fama del fatto che questo reato sia stato commesso.

D'altronde, l'abbiamo accennato, anche nei registri imolesi la giustizia procede per sentito dire, denuncia quei fatti che "ad aureas pervenit", presenta dei testimoni che non sanno nulla, eppure esige che l'accusato vada a scusarsi, spiegarsi, rendere conto delle proprie azioni. È quindi propriamente la fama, la notorietà degli atti criminali ad essere la fonte giuridica e il motore empirico dell'avvio della procedura giudiziaria, che a questa fama, intesa come esposizione alla pubblica comunità, dovrà rispondere in ogni sua fase.

Abbiamo quindi una seconda nozione di notorietà e di fama: la pubblicità. Il processo avviene pubblicamente, è notorio, avviene nei luoghi del potere, alla luce del sole, coinvolge ufficiali che convocano gli accusati al palazzo di giustizia non in forma privata o di nascosto, ma con affissioni pubbliche o addirittura col clamore

⁶³ Su questi concetti vedi Théry e Borello, «*Atrocitas/Enormitas*»: per una storia della categoria di «*crimine enorme*».

delle trombe. Non esiste un passaggio nella procedura inquisitoriale che non preveda la presenza del pubblico, l'esposizione degli atti alla collettività, persino una certa componente sonora. Le grida, la tuba e la tromba sono parte integrante di un processo che avviene in forma pubblica al massimo grado.

Una terza accezione di fama, che ha anch'essa un suo peso rilevante all'interno della prassi giuridica, è quella della reputazione individuale. In entrambe le direzioni: coloro che sono riconosciuti pubblicamente come individui probi e onesti probabilmente sono innocenti. Per Gandino se giunge voce che sono incriminati e accusati di aver compiuto qualche reato bisogna in prima istanza presupporre che l'accusa sia falsa. E questo non solo a livello di predisposizione individuale, ma anche in sede processuale, tanto che una delle modalità per uscire indenni da un'*inquisitio* è esattamente quella di godere di buona fama, e di presentare una serie di fideiussori che garantiscano per il buon nome dell'accusato. Quanto abbiamo detto sulla presunzione dell'*inquisitio* di essere *inquisitio veritas* decade completamente a fronte del buon nome dell'individuo. Naturalmente la cosa vale anche al contrario: coloro dotati di cattiva fama sono da presupporre colpevoli, sono privi della maggior parte delle tutele legali, possono essere torturati con molta più facilità. Ma non solo, sono anche i più probabili indiziati a fronte di reati il cui autore è ignoto.

Questo peso della fama, della presenza nello spazio pubblico della procedura giudiziaria, conferisce un certo peso a determinate pratiche, che in parte abbiamo già discusso. Alla luce di queste considerazioni non è più così insensata la pratica che prevede fideiussori e testimoni (anche non informati) a ogni fase del processo: essi sono una forma di garanzia della pubblicità dell'*iter* giudiziario. Ancora, la fideiussione si dimostra un modo per verificare che l'individuo sotto accusa sia integrato e parte del tessuto cittadino, intrattenga una serie di relazioni con altri individui e che quindi abbia delle garanzie di credibilità e diritto ad alcune forme di tutela legale. Di contraltare il peso della cattiva fama non sembra più una forma di accanimento contro alcuni individui, ma una "normale" formalizzazione di quelle

pratiche di esclusione sociale che fanno sì che la giustizia medievale colpisca in modo differente i *cives* e i non *cives*, coloro che partecipano alla vita cittadina e coloro che non lo fanno, a prescindere dal fatto che la loro non partecipazione sia dovuta alla loro volontà o alla loro incapacità di integrarsi con successo nel corpo civile. Nell'espressione della pena esiste una differenza in base all'appartenenza a determinate categorie sociali: c'è un gradiente di partecipazione positiva alla cosa pubblica, per cui esiste una differenziazione di presunzioni e garanzie che premia fama, prestigio ma che è implicata anche nel reato commesso. Esistono reati particolarmente infami e infamanti che richiedono di specificare e marcare "un confine simbolico tra la cittadinanza e le sue proiezioni negative, incarnate in figure infamanti e prive di diritti"⁶⁴.

In questo quadro si incastra perfettamente l'ideale che la pena nella procedura d'ufficio venga comminata come forma di compensazione per il danno arrecato alla comunità. Anche quando i reati sono compiuti contro singoli individui, come aggressioni, ingiurie, furti, la giustizia esercitata dal podestà richiede che si risponda in primo luogo alla comunità prima ancora che agli individui contro cui si è perpetrato il crimine. Ma questo spazio pubblico entro cui si articola la giustizia non è comunque neutro o egualitario, prevede forme istituzionalizzate di discriminazione positiva e negativa, senza tuttavia slegarsi mai dalla necessità e dai vincoli dati dal peso di quella che è di fatto una forma di opinione pubblica.

II.3. Risolvere le controversie, punire i malefici, assolvere i peccati

In attesa di provare a ricostruire nel dettaglio, a partire dalla norma statutaria, quello che avrebbe dovuto essere un processo inquisitoriale a Imola, cerchiamo di definire alcune delle procedure e usanze più largamente diffuse, di avere un'idea

⁶⁴ Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, p. 55.

dei reati con cui avremo a che fare, e dei possibili modi in cui il processo può giungere a termine.

Per quanto riguarda le tipologie di reato, l'orizzonte non è così vasto, e in una certa misura l'abbiamo già intravisto. Siamo di fronte ad atti violenti, minacce, insulti, siano essi fisici o verbali, furti, accuse infamanti, l'uso illegittimo delle armi, fino alle vere e proprie risse, agli scontri fisici, con particolare attenzione a quelli che prevedono feriti od omicidi. Sono eventi più rari, ma il podestà può avere anche a che fare con i blasfemi e i bestemmiatori, o può dover reprimere e controllare il gioco d'azzardo e la prostituzione in città.

Abbiamo visto che non c'è un automatismo tra l'accadimento di un fatto e l'avvio dell'*inquisitio*, che è affidata all'arbitrio del podestà, ma nonostante ciò, e in linea con quanto discusso finora, esistono delle situazioni che si dimostrano incriminanti di per sé, che diventano col tempo anche elementi di discriminazione per stabilire l'entità della pena e gli esiti del processo. Uno dei più importanti è sicuramente lo spargimento di sangue, elemento che attiva d'ufficio la procedura inquisitoria. Vedremo nei quaderni imolesi che l'elemento è estremamente ricorrente; il reato sicuramente più evidente che emerge tra i tanti è quello che include una *percussio*, che viene segnalata ogni volta con una serie di elementi di corredo: se è stato versato del sangue o meno; se il colpo è stato inferto con un'arma; quale parte del corpo è stata colpita. Ciascuno di questi elementi ha un peso nell'andamento del processo e per il calcolo della pena, anche nel senso meramente economico in termini di multa da pagare.

Un altro reato comunissimo è quello degli *iniuriosa verba*. Da non intendere come il semplice insulto, o un utilizzo eccessivo di linguaggio inappropriato. *Iniurare* qualcuno significa il più delle volte mettere in discussione la sua fama, dare del ladro, del traditore, porre all'attenzione pubblica la credibilità dell'altro, e in un meccanismo che alla fama dà il peso enorme che abbiamo evidenziato non si tratta di un fenomeno che si possa ignorare. Da un certo punto di vista ingiuriare qualcuno ha anche una valenza e un uso come metodo di accesso al processo e di avvio

della procedura di accusa. Immaginiamo un problema sommerso, che coinvolge dei privati e difficilmente verrà allo scoperto. È “sufficiente” infamarsi e mettere in dubbio la reciproca reputazione perché la questione diventi cosa pubblica.

Se le tipologie di reato a cui deve far fronte il podestà non sono così varie, abbastanza vari sono i modi con cui può concludersi un processo. La logica di risoluzione, innanzitutto, non è basata sulla pura contrapposizione innocente-colpevole e assoluzione-condanna. Abbiamo visto che chi non si presenta a difendersi è bandito, chi si presenta ma è riconosciuto colpevole il più delle volte può cavarsela con una multa salata, talvolta le parti in lotta si accordano in forma privata, e stipulano una pace. In casi estremi è anche possibile rivolgersi direttamente ai signori della città, e per loro intercessione ottenere la grazia e l'interruzione della procedura penale.

Nello scenario che emerge dai registri imolesi una pratica, quella del giuramento, è perlopiù andata in disuso, o meglio, è stata assorbita nella prassi che prevede l'assoluta necessità di presentarsi a giudizio. Per buona parte del medioevo per risolvere la controversia giudiziaria è sufficiente un giuramento, in cui l'accusato dichiara pubblicamente la propria innocenza, che gli viene riconosciuta proprio in virtù del fatto che ha giurato. Giurare, pubblicamente, di fronte alle istituzioni, la propria innocenza non è una cosa da prendere alla leggera; lo spergiuro è pronto a perdere ogni credibilità sociale e con essa - grazie alla sua mala fama - una certa misura dei propri diritti civili⁶⁵.

La misura opposta a questa totale credibilità dell'accusato che testimonia a favore di sé stesso è quella che prevede di subire una forma di condanna per il semplice fatto di non essersi presentato a testimoniare: il bando per contumacia. La pratica del bando mette in luce un altro aspetto tipico della giustizia medievale,

⁶⁵ Non dimentichiamo che nel giuramento è coinvolta anche la componente religiosa dell'individuo. Senza arrivare a credere che l'uomo medievale sia un credulone superstizioso, bisogna riconoscere che l'influenza della questione spirituale influenza fortemente l'esperienza umana medievale, che crede normalmente nella vita dopo la morte e in cuor proprio sa che non è utile porsi in cattiva luce nei confronti del giudizio divino per sfuggire a quello terreno.

e della sua relazione anche spaziale con le sedi del potere e delle amministrazioni comunali. La giustizia punitiva dell'*inquisitio* richiede la presenza fisica dell'accusato, la sua convocazione presso un luogo specifico e prestabilito, tanto che è possibile risolvere una procedura penale semplicemente nell'atto ripetuto della *citatio*, della convocazione dell'accusato presso il palazzo di giustizia. Questa *citatio* prevede procedure specifiche: si convoca l'accusato tipicamente per tre volte, ci si reca alla sua abitazione per fargli pervenire la richiesta di convocazione, lo si cerca e si comunica con lui in modi differenti, "per litteram" o "per oram", se non risponde lo si chiama "cum tuba", o con grida.

Chi non risponde alla chiamata è di fatto automaticamente colpevole, al di fuori della legge (*out-law*), bandito. E bandito non è termine generico, bensì termine specifico che indica di colui che ha ricevuto una *commissio banni*, ed è stato escluso dalla protezione della legge cittadina. Laddove il potere comunale e poi signorile non riesce nell'utilizzo della violenza legittima e istituzionale, laddove manca un vero e proprio corpo di "polizia" in grado di punire i rei, l'istituzione comunale prima - e quella signorile poi - colma questa incapacità di esercizio del controllo armato tramite l'esclusione di alcuni cittadini dalla protezione della legge collettiva. Chi è bandito perde una quota dei propri diritti di cittadinanza, non ha diritto a denunciare e ottenere giustizia a sua volta, ed è di fatto in balia di ogni possibile ripercussione da parte di ogni cittadino onesto che ha conservato i propri diritti.

Se guardiamo al formulario del bando, poi, è interessante notare come anche la pratica di massima esclusione dell'individuo dal corpo sociale ponga un peso specifico sovrabbondante sulla componente di pubblicità e inclusione prevista dalla prassi giudiziaria. Nel notificare il bando si ricorda ancora una volta che la risposta alla chiamata non si può configurare come una rinuncia passiva, ma come una forma di rifiuto attivo a fronte di una chiamata ineludibile, di cui l'apparato istituzionale è responsabile e a cui deve essere posto rimedio, per il bene pubblico. Per fare un esempio, il funzionario deputato a convocare il citato con la tromba è

indicato per nome, e sappiamo che qualora non avesse svolto il suo compito correttamente sarebbe incappato in una multa.

Una risoluzione della procedura inquisitoria non insolita prevede la stipulazione di una pace. Ben lungi da essere un semplice accordo risolutorio che “mette d’accordo” due parti in conflitto, la pace è un vero e proprio accordo diplomatico che il più delle volte prevede uno scambio di denaro, stipulato sì in forma privata ma di fronte alla pubblica autorità. Non c’è nulla di extra-ordinario nella pace, che anzi, viene naturalmente registrata nei quaderni pubblici dei processi, anche quando è frutto di un lavoro all’apparenza extra-pubblico ed extragiudiziario. La pace, in un certo senso, è l’esito naturale di quel passaggio dal privato al pubblico che avevamo visto essere la fonte del processo accusatorio. Portare una controversia alla luce e all’attenzione delle pubbliche autorità diventa una pratica fondamentale per evitare l’incancrenirsi delle controversie, e per porre nel segno della giustizia pubblica quantomeno la vigilanza sul conflitto privato. Con un’altra questione teorica che viene messa in gioco: se la pace è una forma di composizione privata, principalmente deputata alla risoluzione dei reati di sangue e omicidio, in che misura la giustizia pubblica può o deve adeguarsi a una risoluzione decisa nel privato? La pace privata rischia di diventare uno strumento problematico, capace in una certa misura di soppiantare il potere giudiziario pubblico. Questo discorso è tanto più valido se pensiamo che la pace diventa uno dei pochi mezzi che è in grado di evitare di incorrere in sanzioni e condanne oltremodo pesanti; di fatto in una certa misura e per certi versanti la pace può diventare una forma di appello al privato in grado di disinnescare la capacità punitiva della giustizia pubblica, con tutti i problemi che ne conseguono⁶⁶.

All’altezza cronologica della signoria possiamo pensare che la pace, come prassi inizialmente eccezionale, sia stata assorbita nella norma della procedura giudiziaria. Il fatto che la stipulazione delle paci rientri nel normale *iter* processuale e

⁶⁶ Sulla pace come prassi di composizione dei reati di sangue e sui problemi che ne derivano vedi anche Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, cap. IV.

compaia anche nei libri imolesi è un segnale importante di come queste forme di pacificazione non rimangano a lungo private nel senso proprio del termine⁶⁷. Sono invece, come ogni elemento del processo, una questione eminentemente pubblica, una forma di manifestazione estrinseca del raggiungimento della pace sociale.

Lo si è ereditato dalla forma del processo accusatorio: portare i fatti davanti al giudice non è un gesto puramente mirato alla volontà di ottenere forme di risarcimento, giustizia o punizioni, quanto la volontà di manifestare pubblicamente e affidare alla collettività un problema, talvolta privato. La pace non è una forma di riassorbimento nel privato di questa pratica, ma la sua conclusione in forma pubblica. In fondo non è un caso se, stando agli statuti imolesi, tra i compiti del podestà ci sia sì quello di punire i malfattori, ma prima ancora ci sia quello di garantire la pace e la concordia tra i *cives*.

Vorremmo dire che esiste un ultimo caso limite che possiamo prendere in considerazione, ma la realtà è che anche quelli che sembrano casi limite diventano procedure perfettamente integrate tra le altre deputate all'esercizio della giustizia. In maniera forse più liminale ma comunque sufficiente anche l'istituto della grazia, dell'assoluzione svincolata da ogni elemento che non sia la volontà del signore della città, ha il suo spazio nell'ordinamento giuridico normalizzato della (e dalla) procedura inquisitoriale⁶⁸.

Una definizione per un certo verso troppo estesa ed extragiudiziaria è quella che ci fornisce Covini: "la grazia è un provvedimento dell'autorità, racchiuso nella forma di una lettera patente, con cui viene fatta a un privato o a un ente una concessione che in qualche modo esorbita da statuti, decreti e consuetudini"⁶⁹. In ambito penale e in riferimento ai quaderni imolesi questa definizione ci sta un po'

⁶⁷ Sulla non privatezza delle paci vedi anche Zorzi, *Pluralismo giudiziario e documentazione*.

⁶⁸ Sulle questioni attorno alla grazia faccio riferimento almeno a Covini, *De gratia speciali* e Vallearani, *La supplica al signore e il potere della misericordia*.

⁶⁹ Covini, *De gratia speciali*, p. 196.

larga⁷⁰, e al tempo stesso un po' stretta. Nei processi di Imola non compare alcuna lettera patente, ma possiamo ricostruire lo stato derogatorio ed esorbitante di alcune *inquisitio* a partire dalle note a margine che intimano con chiarezza l'interruzione della procedura giudiziaria, e che questa imposizione promana direttamente dai signori della città⁷¹. La grazia manifesta l'intervento diretto del vertice del potere nell'ambito della giustizia penale. Nello scenario di regimi di poteri incerti e in via di costituzione che abbiamo delineato è facile immaginare quello della grazia come un sistema utilizzato per premiare i sostenitori e gli amici, ripartire ricchezze, alimentare convenientemente favoritismi e diseguaglianze.

Anche per questo, quello della grazia è uno dei nodi più rilevanti nella costruzione del rapporto tra giustizia e potere. Le modalità con cui ci si appella al signore, le sue possibilità di intervento, la retorica che soggiace alla possibilità di sfuggire o modificare il normale ordine pubblico e il bene comune sono elementi che mettono in discussione la definizione degli spazi di libertà e di extragiudizialità che sono concessi a determinate forme di autorità. L'emanazione di una grazia è uno dei principali spazi di affermazione individuale del potere del signore, e proprio per questo è anche un luogo di scontro, un nodo teorico discusso dai giuristi che pretenderebbero di avere garantita una ragionevolezza rispetto alle possibilità di intervento del signore, una adesione alla pubblica *utilitas*, la necessità di fornire delle motivazioni ragionevoli da parte del signore, che invece rivendica per sé la possibilità di intervenire in modo totalmente arbitrario, derogatorio ed eccezionale rispetto alla norma.

⁷⁰ Di fatto Covini ha una concezione più estesa della grazia, che include le suppliche e i cosiddetti *gravamina*. Si tratta di forme di appello alle istituzioni signorili che non riguardano la questione del giudizio penale, ma le leggi cittadine *tout court*. L'idea è che attraverso le suppliche e le richieste all'autorità cittadina si instauri un canale di comunicazione specifico in grado di avvicinare le politiche amministrative del signore alle richieste e alle esigenze dei sudditi dello stesso. Non sembra questo il caso della signoria imolese, che in quanto modello ibrido non assolutistico prevede costitutivamente che i "sudditi" abbiano un loro spazio di manovra già politico e istituzionale.

⁷¹ Nei quaderni imolesi contiamo quattro casi di grazia speciale, di cui discuteremo al cap. III.3.

Eppure anche questa pratica di assoluta straordinarietà viene integrata e assorbita perfettamente nella procedura, tanto da acquisire delle prassi documentarie proprie e delle formule tipiche nelle loro caratteristiche narrative. La richiesta di un atto di grazia si articola nella figura di un supplicante che si autorappresenta e autoconfigura come povero, bisognoso, in difficoltà, in contraltare a un signore dipinto come dotato di un potere misericordioso che opera al di sopra delle leggi, legittimando la sua *potestas* al di sopra dell'andamento processuale consuetudinario.

La matrice ideologica della grazia tiene insieme tre istanze: una grazia politica che si compie come riflesso e imitazione della grazia divina; una grazia legislativa che mira a definirsi come strumento verso l'assolutismo politico; una grazia giudiziaria che si dispone come strumento di garanzia ed equità giuridica. Quello che è rilevante è che in ogni caso il momento della grazia è uno di quelli in cui il potere del signore si fa evidente, in tutta la sua carica straordinaria e derogatoria. Se c'è un momento, nell'esercizio della legge, in cui giustizia e potere tendono a influenzarsi a vicenda, questo è uno di quelli.

Cerchiamo di tirare le fila: nell'ambito del processo inquisitorio procedure, pene, verità, fama, non sono elementi immediatamente riconoscibili di un tutto integrato in un sistema coerente. La macchina della giustizia non ha ingranaggi oliati, che si incastrano perfettamente e funzionano con la precisione di un orologio. La giustizia non promana dallo "stato" come forma unitaria, non è prodotta in modo aggregato e unanimemente da un'unica fonte. La giustizia si declina nello scontro sul diritto e sulle prassi giudiziarie tra giudici, ufficiali forestieri e istituzioni cittadine, che fanno sì che il processo, e in misura maggiore il processo sul modello inquisitoriale non sia una forma di emanazione coerente e monumentale di un potere amministrativo consapevole, consolidato e burocratizzato. Si tratta piuttosto, e in questo è perfettamente in linea con quello che abbiamo visto essere la natura del regime signorile, di un sistema di cooperazioni, giustapposizioni e coattazioni che trasformano il vecchio in nuovo, l'eccezionale in ordinario, le prassi in norme.

Nella sua relazione con il potere la giustizia di stampo inquisitorio manifesta una forma di interesse all'ordine pubblico di tipo "proattivo", in cui è il potere pubblico ad assumere l'iniziativa verso l'imposizione della pacificazione sociale⁷². Quest'idea sembra collimare con l'idea che abbiamo esposto che vede nell'avvento della signoria una forma di stabilizzazione di vicende amministrative burrascose e di assetti istituzionali poco saldi e dallo scarso potere di imposizione. Anche il peso dato alla fama, con tutti i pre-giudizi e le distorsioni giuridiche che comporta, va in questa direzione, quella di una giustizia che mira a imporsi e prevenire il disordine sociale, che non si fa scrupolo a utilizzare come strumento di controllo e metro di giudizio l'opinione pubblica prima ancora che la verità fattuale indagata con metodi rigorosi. E ancora, questa giustizia, attraverso la sua natura pubblica e riconoscibile dalla collettività dei *cives* trova le modalità per essere efficace, visibile e avere una funzione preventiva oltre che punitiva.

La suggestione che ci portiamo dietro dall'inizio di questo lavoro, cioè che i libri del 1369 siano importanti perché indici di un periodo difficile per il potere signorile degli Alidosi, in questo senso potrebbe essere confermata. I libri dei processi sono importanti come forma preventiva e pubblica dell'esercizio del potere penale, mirata all'esposizione reiterata della capacità delle istituzioni di imporsi come forza in grado di amministrare efficientemente la giustizia pubblica.

⁷² Su questo cerchiamo di cogliere i suggerimenti di Sbriccoli, «*Vidi communiter observari*», pp. 245 e ss.

PARTE SECONDA. LA PODESTERIA DI GIOVANNI DEGLI INFANGATI

III. Crimini e giustizia a Imola nel 1369

Sotto molti punti di vista quanto vedremo emergere sullo specifico delle pratiche di giustizia in uso presso gli Alidosi non sarà molto differente da quanto abbiamo detto per dare un quadro generale. Imola è strettamente vincolata al suo guelfismo e all'adesione alla parte papale, e al tempo stesso estremamente legata a Bologna, centro di discussione e di formazione di specialisti di ambito giuridico; non c'è modo, per Imola, di sfuggire all'influenza e ai modelli giuridici che abbiamo visto con Innocenzo III e Gandino.

Non è un caso se negli statuti del 1334, nella rubrica in cui si danno le indicazioni in merito ai compiti e all'elezione dei cappellani, è scritto chiaramente che questa carica viene istituita "ne crimina remaneant impunita". La formula è quella delle decretali di Innocenzo III, ed è probabilmente presa identicamente da quella che in quel periodo circolava scritta in diversi manuali e trattati di diritto penale.

Quelle che incontreremo nei quaderni dei processi sono tutte procedure che nascono proprio dalla notizia fornita da questi ufficiali, i cappellani, ed è quindi estremamente chiara l'indicazione del fatto che siamo di fronte a dei processi di tipo inquisitoriale. Non bastasse questa considerazione, è sufficiente pensare che i vari procedimenti di cui possiamo leggere si auto nominano esattamente con il titolo di "inquisitio". Per chiarire la nomenclatura: in copertina al libro più voluminoso con cui abbiamo a che fare c'è scritto chiaramente "liber processuum", ma all'inizio di ogni nuova procedura di giudizio troviamo l'indicazione "hec est quidam inquisitio".

Per ribadire l'ambito a cui afferiscono i dati che andremo a discutere: parliamo delle *inquisitiones*, quelle procedure giudiziarie che hanno inizio senza il bisogno che venga formulata un'accusa formale da parte di un cittadino. L'accusa è portata avanti dall'autorità giudiziaria stessa, attraverso la mediazione iniziale dei cappellani, che hanno il compito specifico di riportare quei reati la cui *enormitas* è giunta alle loro orecchie. È la forma più conclamata di giustizia pubblica, e lo possiamo sottolineare in un ulteriore modo. Torniamo alla parte degli statuti che indica i compiti dei cappellani. Si dice che hanno il dovere di far emergere i crimini nascosti, affinché nessuno rimanga impunito, ma al tempo stesso si pone loro una limitazione. Al cappellano non spetta denunciare quei reati e quegli atti violenti che vengono compiuti tra consanguinei o parenti. La giustizia pubblica non si occupa della violenza che viene esercitata dal padre verso il figlio, dal marito verso la moglie, in generale in nessun caso che riguarda due individui che vivono sotto lo stesso tetto.

Non si tratta di un invito all'omertà programmatica, né una sorta di legittimazione della violenza domestica e privata, quanto una forma di suddivisione dello spazio del pubblico da quello del privato. Come abbiamo visto, ogni contesa, ogni gesto di violenza che viene posto all'attenzione della macchina amministrativa rappresenta molto di più che un semplice episodio di rabbia o violenza, ma è spesso l'espressione di un conflitto più profondo che chiede di essere reso pubblico per essere risolto. C'è quindi la possibilità, se non la necessità, di marcare una profonda differenza tra un ambito che può, o che deve rimanere intimo e privato, e invece una dimensione pubblica ed estrinseca che permette di sfogare le tensioni extra familiari in un ambito pubblico e socialmente condiviso.

III.1. L'*inquisitio* secondo la norma statutaria di Imola

Ancora prima di provare a ricostruire un singolo processo a partire dai registri, può risultare utile valutare quella che poteva o doveva essere la norma secondo la legge, proprio a partire dagli statuti. Tra la redazione degli statuti e la podesteria di Giovanni degli Infanganti passano trentacinque anni e il regime signorile si va sempre più confermando, ma possiamo ritenere che a grandi linee l'esercizio della giustizia segua almeno come tendenza generale le stesse linee guida. Possiamo quindi cercare di inquadrare quanto di specifico potremo dire sui casi imolesi proprio a partire da quello che avrebbe dovuto essere lo *standard* a cui facevano riferimento.

Il libro secondo degli statuti imolesi segnala che l'impianto del processo accusatorio è ancora in uso e vitale, in concomitanza con l'impianto inquisitorio, di cui si discute nel dettaglio nel terzo libro. Anche qui non abbiamo notizie sorprendenti: il podestà interviene per i reati più gravi, la cui indagine è avviata anche senza bisogno di una denuncia formale. Eppure a Imola questa denuncia è possibile, tanto che gli statuti indicano chiaramente che l'accusa può essere mossa anche dai parenti della vittima, fino "ad quartum gradum inclusive"⁷³. Questa prassi è atipica e più rara, ma non sconosciuta all'uomo medievale, e talvolta prende il nome di *inquisitio cum promovente*; Vallerani⁷⁴ mette in luce che è in uso anche a Perugia, Modesti⁷⁵ ne segnala la presenza a Bologna, dove l'uso è riscontrabile in dei registri specifici dedicati unicamente a contenere questo tipo di procedura.

Per il resto, la procedura giudiziaria ha poco di sorprendente, ma non per questo risulta meno interessante. Il primo passaggio è la scrittura dell'atto di denuncia: questo avviene alla presenza del giudice, che talvolta coincide con il podestà, ma molto più spesso è un suo vicario, ad opera del notaio che avrà la responsabilità di esibirlo e notificarlo all'accusato. La denuncia deve contenere nome e

⁷³ *Gli statuti di Imola*, libro terzo, rubrica I (I).

⁷⁴ Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, p. 227 e ss.

⁷⁵ Modesti, *Le carte di corredo del podestà di Bologna*, p. 295.

pronome (cognome) di accusatore e accusato, le indicazioni in merito alla loro residenza, il loro stato di cittadinanza: se siano o meno cittadini del comune di Imola, o del suo distretto, o di che comitato o villa. Deve poi indicare nel dettaglio il crimine che è stato commesso, le circostanze del fatto, il luogo e il giorno in cui è avvenuto.

L'accusatore giura che la denuncia non è stata fatta "animo calumniandi", ma che "credit vera esse"⁷⁶. A conferma della buona fede dell'accusatore ecco già comparire la presenza di fideiussori a garanzia della fondatezza dell'accusa. Da notare che i fideiussori non garantiscono per l'avvenimento del fatto, non sono testimoni diretti; garantiscono per la buona fama dell'accusatore, che in nome di questa ha diritto ad essere creduto e a dare il via a una procedura *ex officio* contro terzi. I fideiussori e i testimoni possono essere "producti vel vocati"⁷⁷ sia dall'accusa che dalla difesa, e devono rendicontare al podestà e al suo notaio tutto ciò che sanno: le circostanze in cui è avvenuto il fatto, cosa sia effettivamente successo, quali siano le persone coinvolte, quando e dove è avvenuto il fatto⁷⁸.

Dagli statuti non mancano le rubriche e i dettagli sulle procedure dell'*inquisitio*, in cui la questione si fa più tecnica e procedurale; dal reato alla denuncia, sia essa portata da qualcuno o avviata dal podestà, non possono passare più di quindici giorni; l'accusato si deve presentare "ad eius deffensione", ma non necessariamente di persona: può inviare un sostituto, purché sia suo parente, fino al quarto grado. Inoltre, si sente il bisogno di specificarlo, la giustizia non procede mai "contro ignoti". Se non viene formalizzata un'accusa contro un individuo specifico, e se tutto non viene svolto secondo le norme indicate negli statuti, l'*inquisitio* non ha luogo. L'accusato deve presentarsi "personaliter [...] ad se deffendendum et excusandum"⁷⁹; deve rispondere dei fatti, sostenere a sua volta se siano veri o falsi,

⁷⁶ *Statuti di Imola*, Libro terzo, Rubrica II (II).

⁷⁷ *Statuti di Imola*, Libro terzo, Rubrica VII (VII).

⁷⁸ Negli statuti non emerge in modo chiarissimo, ma esiste una differenza profonda tra fideiussori veri e propri e i testimoni che sottoscrivono l'accusa. Cercheremo di chiarire il ruolo di entrambi nel cap. V.

⁷⁹ *Statuti di Imola*, Libro terzo, Rubrica II (II).

presentare un fideiussore che garantisca per lui. Il carcere preventivo è usato con parsimonia, ed è previsto per i soli reati di sangue.

Per convocare gli accusati si incarica un *plazario*, un messaggero, di notificare la *citatio* sia a voce, sia attraverso una cedola scritta che deve contenere il nome dell'accusato e l'intimazione di presentarsi entro il termine stabilito presso il podestà, o il suo vicario; questa nota è consegnata presso la sua abitazione, e qualora non l'avesse, o fosse forestiero, la *citatio* viene prodotta nel luogo del reato, o dalle finestre del palazzo del podestà "magno sono tube premissa"⁸⁰. L'accusato di norma ha dai due agli otto giorni di tempo per presentarsi in giudizio, ma abbiamo visto che la giustizia medievale è dinamica, capace di adattarsi, e pronta agli imprevisti: sono concessi tempi più lunghi per convocare chi non risiede in città, chi fosse partito per un viaggio, e in generale chi si rendesse irreperibile con una motivazione legittima e che fosse giustificabile agli occhi della collettività.

Ad ogni modo, come abbiamo ampiamente cercato di mostrare, la chiamata è pubblica e non ignorabile, viene ripetuta identicamente una seconda volta, e qualora l'accusato non la recepisce, ancora una terza, anche se questa volta in sola forma pubblica. Se l'accusato non risponde a nessuna delle tre chiamate risulta contumace, messo al bando e considerato automaticamente colpevole, tanto che il podestà può sentenziare e comminargli la pena prevista dagli statuti.

Gli statuti imolesi normano anche le stipulazioni di pace⁸¹. È l'ennesima dimostrazione, qualora servisse, che le procedure dell'*ordo* inquisitoriale sono capaci di assorbire e inserire nel loro ordinamento ogni pratica, per quanto eccezionale. Se si raggiunge un accordo tra le parti avverse può decadere la necessità di rispondere alla pena prevista dagli statuti, viene sospesa ogni forma di punizione corporale, nel caso la sentenza prevedesse una multa questa viene dimezzata. Non si tratta di una forma di assoluzione o di una modalità di evasione rispetto al giudizio che andrebbe imposto dal giudice podestà. Il sistema giudiziario inquisitoriale non

⁸⁰ *Statuti di Imola*, Libro terzo, Rubrica VIII (VIII).

⁸¹ *Statuti di Imola*, Libro terzo, Rubrica XII (XII).

mira a lasciare crimini impuniti, non trova nella pace una forma di eversione rispetto alla sua norma punitiva, ma riesce comunque a riconoscerla e avvallarla come una delle forme possibili di risoluzione della discordia. La pace non è uno strappo alla regola, non è un caso in cui il diritto privato ha la meglio sulle questioni pubbliche. È invece, almeno *de iure*, una possibilità che è concessa dall'apparato istituzionale ai privati, in modo che possano risolvere autonomamente la controversia, e in questo modo essere debitori solo in parte alla giustizia pubblica. Ma la pace non è l'unico modo per ottenere uno sconto sulla pena: pagare entro un mese prevede una riduzione della multa di un quarto; rispondere alla prima *citatio* e recarsi al palazzo per chiedere scusa, confessare, dichiararsi colpevole e pentito, significa vedere la propria multa dimezzata.

Non ci soffermeremo in analisi approfondite sulle molte rubriche che indicano specificamente la pena in cui si incorre per ogni reato, la casistica è veramente variegata. Vogliamo però riportare alcune suggestioni; la pena tipica per il ferimento di qualcuno, sia esso armato o meno, dipende da una quantità enorme di variabili: se è stato sparso del sangue (e quanto) o meno, se è stata utilizzata un'arma, se il colpo è stato inferto al volto, in testa, o in altre parti del corpo, se la ferita inferta è risultata debilitante, ha comportato conseguenza gravi, o persino la morte del ferito. Non solo, la pena varia anche in base a tempo e luogo: aggredire qualcuno in piazza costa il quadruplo che farlo in una via qualunque, farlo di notte costa il doppio che farlo di giorno. Per gli insulti e gli *iniuriosa verba* esistono pene diversificate in base al genere: insultare una donna costa più che insultare un uomo, e al tempo stesso una donna che diffama qualcuno paga meno che se a farlo sia un uomo. Se poi si offende o si utilizza un linguaggio volgare contro un ufficiale cittadino, o dentro il palazzo del podestà, è previsto un aumento della pena.

III.1.1. Sull'*arbitrium* del podestà di Imola

Abbiamo visto in precedenza che uno dei problemi a cui vanno incontro giudici e giuristi nel tardo medioevo riguarda il grado di libertà del giudice-podestà e le possibilità di indipendenza decisionale di cui gode nello svolgere le sue mansioni. La questione non è affrontata in modo esplicito e programmatico negli statuti, come faceva invece Gandino nel suo *Tractatus*, ma si può comunque rilevare come i poteri del podestà e i casi in cui debba intervenire siano comunque fonte di problemi, di aggiustamenti, di norme e prassi che vanno definendosi ma su cui non è facile dare indicazioni nette, né legiferare.

Quando gli statuti di Imola cercano di definire lo spazio di intervento del podestà si dice che gli spetta di intervenire qualora venga commesso “alicuius nostri statuti prohiberetur [...] et nisi de dicto crimine accusator legitimus adesset”⁸². L’indicazione è estremamente vaga, sembra che l’*inquisitio* possa coprire ogni eventualità, ogni reato che sia stato commesso ma non denunciato da un qualche cittadino. Ma il problema dell’*arbitrium* emerge ulteriormente: gli statuti presentano due rubriche distinte (la terza e la quarta del libro terzo), una per i reati che il podestà “debeant et teneatur inquirere”⁸³, un’altra per quelli che “possint inquirere”⁸⁴, sempre che la norma statutaria non glielo impedisca in qualche modo; insomma, ci sono dei casi che sono sotto la piena giurisdizione del podestà, e non potrebbe essere altrimenti, mentre altri reati possono essere indagati dall’impianto amministrativo a lui legato, ma senza che questo sia strettamente necessario. L’impressione è che si tratti di una formula di tutela e salvaguardia legale, un vincolo necessario per evitare che il potere del podestà superi la giurisdizione degli organi istituzionali cittadini. È significativo che questo problema emerga con questa evidenza anche negli statuti di un centro di modeste dimensioni, in cui il potere cittadino e comunale è già in parte compromesso e pronto a spostarsi sulle forme di accentramento tipiche dei regimi signorili.

⁸² *Statuti di Imola*, Libro terzo, Rubrica III (III).

⁸³ *Statuti di Imola*, Libro terzo, Rubrica III (III).

⁸⁴ *Statuti di Imola*, Libro terzo, Rubrica IIII (IIII).

Realisticamente possiamo immaginare che la realtà giudiziaria si ponesse di rado questi problemi nell'esercizio quotidiano delle sue funzioni, e che le due rubriche ci diano un ampio quadro dei casi in cui il podestà interviene, qualunque sia il grado di legittimità o libertà con cui può o deve farlo.

La lista dei reati che ricadono sotto la giurisdizione del podestà di Imola non è molto differente da quelle che abbiamo riportato per le procedure inquisitoriali *tout court*. Include l'omicidio, anche quando questo avviene per conseguenza di un'aggressione non immediatamente letale, il rapimento, il furto, la falsa testimonianza, intesa non come il semplice raccontare una menzogna, ma come l'atto di presentare false accuse - o false difese - di fronte alla legge; il podestà si occupa dei reati di corruzione e dei tentativi di corruzione, della sodomia, della prostituzione, delle eresie, e con queste di eretici e di maghi. Sono automaticamente sospetti o colpevoli di reati gravi gli *incantatores*, gli *affacturatores*, i *mathematicos*, gli assassini, coloro che danno il via a risse. Ancora, nella sua giurisdizione rientrano i falsari, i disertori (coloro che non partecipano alle cavalcate), chi congiura per destituire le istituzioni pubbliche; al podestà spetta la custodia dei "captos", gli incarcerati, siano essi banditi o semplicemente indiziati di un qualche crimine; si occupa delle indagini contro chi trama per farli evadere, chi sparge del sangue, chi concorre in un omicidio o un ferimento, chi offende una carica pubblica, chi si appropria di beni attraverso l'utilizzo delle armi.

In questa lista di assassini, banditi, spergiuri, ladri e bestemmiatori abbiamo anche reati che sembrano meno gravi, ma che hanno il difetto di pesare sulla collettività. Sarà inquisito allora anche chi produce materiale edilizio non "a norma di legge", chi rovina o distrugge i campi coltivati, chi ricopre una carica pubblica ma non adempie in modo corretto al suo incarico: i *plazari* che estorcono denaro, i messaggeri e gli ambasciatori che delinquono, i cappellani e i massari che presentano dichiarazioni false, in generale chiunque intasi la giustizia pubblica presentando false accuse e denunce.

La giurisdizione del podestà, poi, è in un certo modo territorializzata. Se determinati reati avvengono in determinati luoghi questi si dimostrano più o meno gravi. Quindi ci sarà una particolare attenzione per quegli eventi criminosi che hanno luogo in piazza, nelle chiese, nel palazzo del comune. Ma c'è anche un'attenzione specifica per i luoghi più distanti, come il borgo, le ville, il contado.

Similmente, l'arbitrio del podestà è in un certo senso anche temporalizzato. La giustizia inquisitoriale interviene d'ufficio dopo il calar del sole e prima dell'alba. Di notte, quando gli "occhi" dei cittadini non possono vedere e denunciare i reati, è compito delle istituzioni farlo per loro.

Sulle altre questioni legate all'*arbitrium* del giudice-podestà gli statuti di Imola si dimostrano poco creativi, e ci danno conferma di quanto detto nella prima parte di questo lavoro. La tortura è nominata in modo veramente liminale e lascia apertissimo il problema che avevamo visto porsi a Gandino: la tortura non può essere esercitata per sola fama, richiede indizi legittimi; ma non si specifica quando e come stabilire cosa siano questi "indicia et presumptiones legitime"⁸⁵, per cui la scelta sembra ricadere di nuovo sulla prassi, o sulle scelte del podestà.

C'è poi un altro caso in cui il podestà non può intervenire: contro chi commette reati contro un bandito. Ma non ci stupisce, è esattamente questo il punto della *commissio banni*: chi la riceve non ha diritto a nessuna tutela legale, può essere offeso senza che si possa procedere legalmente contro chi l'ha colpito. C'è da specificare che non tutti i bandi sono uguali, e solo quelli per i reati più gravi prevedono l'iscrizione ai *libri bannitorum*. Tali libri registrano grossomodo coloro che sono condannati a pene gravi o gravissime, senza essersi nemmeno presentati in giudizio. Il loro nome è incluso in vere e proprie liste di infamia, di individui contro cui qualunque cittadino può provvedere a esercitare la giustizia pubblica impunemente.

⁸⁵ *Statuti di Imola*, Libro terzo, Rubrica XXII (XXI).

Insomma, dal rapporto tra condanne gravi e statuto del bando abbiamo una visione molto indicativa e suggestiva del rapporto che si va tessendo tra giustizia, potere e la forza coercitiva dei regimi signorili. Molte pene pesanti, come anche la pena di morte, sono previste ed eseguite senza problemi, ma le istituzioni non hanno sempre il potere di far applicare dalle istituzioni ogni sentenza. La redazione dei *libri bannitorum* permette dunque di legittimare la violenza privata contro coloro che sono stati condannati gravemente o a morte dall'autorità cittadina. Di fatto è concessa l'assoluzione a chiunque fornisca all'autorità pubblica il "servizio" di farsi boia, contro coloro che risultano fuorilegge, banditi, o in ogni caso condannati a morte.

III.2. Risse, ingiurie, percosse, e un paio di omicidi: l'Imola criminale del marzo-settembre 1369

Tra le carte prodotte dalla podesteria dell'Infangati abbiamo due libri, quelli dei processi, che si tratterà di descrivere⁸⁶, ma di cui possiamo parlare già da subito. Questi libri, per la mole di informazioni che forniscono, sono in qualche modo una fonte privilegiata, tanto che se li poniamo in sequenza possiamo provare a farci un'idea dell'attività criminale di quei sei mesi del 1369. I quaderni coprono il periodo che va dal 20 marzo all'11 settembre, per un totale di 268 carte, di cui solo 177 sono scritte⁸⁷. Da queste pagine emerge un totale di 75 procedimenti giudiziari. Non possiamo dire con certezza se siano molti o pochi, perché ci mancano reali elementi di confronto. Di documenti simili per periodi di poco precedenti o successivi riguardo la città di Imola non ne abbiamo, o ne possiamo ricostruire solo parti. Proveremo ad accostarli alla situazione bolognese, ma vedremo che il confronto

⁸⁶ Lo faremo nel cap. IV.3.4.

⁸⁷ Fare il calcolo è facile perché è lo stesso Infangati a darci i dati numerici di cui abbiamo bisogno, nell'*inventario 9bis* di cui parleremo nel cap. IV.2. Ad ogni modo, per sicurezza, abbiamo avuto modo di verificare i conti, e sono esatti.

sarà in ogni caso estremamente difficile. Proviamo comunque a fare delle considerazioni. Dai quaderni emergono solo i reati più gravi: le risse, le percosse, i reati di sangue, gli atti violenti. Non abbiamo a che fare con i furti, le piccole liti, le contese sulle proprietà terriere, le piccole infrazioni. Possiamo quindi calcolare che Giovanni degli Infangati - o meglio, il suo vicario-giudice Lodovico di Città di Castello - ha a che fare con almeno uno di questi reati gravi e offensivi per l'ordine pubblico ogni due o tre giorni. Consideriamo il piccolo centro di Imola, con le sue poche migliaia di abitanti, e pensiamo che ogni due o tre giorni si sparga la notizia di una rissa, un pestaggio, un insulto gravissimo e infamante contro qualche noto cittadino, un individuo bandito, una persona ferita. La suggestione che ci accompagna dall'inizio di questo lavoro, che questi mesi non siano poi così tranquilli, se non ci sembra confermata perlomeno non ci sembra smentita.

Non abbiamo neppure avuto modo di analizzare, valutare, studiare ciascuno di questi eventi nel dettaglio, perché la mole di lavoro, seppure circoscritta, sarebbe stata vasta oltremisura per i limiti di questo lavoro. Possiamo tuttavia provare a gettare uno sguardo su quello che i quaderni possono dirci a una sommaria lettura, che già non è poco. In un qualche modo l'abbiamo anticipato, e ci sarà modo di specificarlo ancora in seguito: i registri dei processi non hanno scopo cronachistico. Non sono pensati come una raccolta di racconti di eventi delittuosi, sebbene ne contengano un discreto numero, né possiamo immaginare che dicano sempre la verità, che a ogni testimonianza corrisponda perfettamente l'evento di cui narra. Eppure la somma di questi non-racconti messi in serie gli uni con gli altri può comunque darci un'idea della storia criminale di Imola tra il marzo e il settembre del 1369.

Questi quaderni sono inoltre uno spaccato notevolissimo sulla cultura e sulle prassi giudiziarie in uso in Imola nel 1369: a seguito di una lettura sommaria possiamo comunque contare i processi, classificare i reati, provare a intuire come si siano conclusi, verificare se e come vengono utilizzate le pratiche di giustizia di cui abbiamo discusso finora.

Abbiamo visto che tra il 20 marzo e l'11 settembre vengono avviate 75 *inquisitiones*, 16 delle quali rimangono in sospeso⁸⁸.

La stragrande maggioranza di queste procedure riguarda atti di violenza fisica o risse. I casi in cui il reato è una *percuxio* sono ben 58, circa il 77% del totale. Ma i casi di *percuxiones* non sono sempre isolati, spesso nella stessa procedura sono indicati i casi di botta e risposta, o le risse che includono diversi individui: se dunque sono 58 i casi documentati di procedure avviate per comportamento violento possiamo fare anche una conta del totale dei colpi inferti nel corso di queste risse, o perlomeno di quei colpi abbastanza rilevanti da essere inclusi in un atto di denuncia formale. Con queste *percuxiones* ulteriori arriviamo a contare almeno 79 casi di aggressione.

Ai 58 processi per *percuxio* seguono sette minacce "a mano armata", casi in cui le armi sono state estratte, ma "non tetigerunt": non si arriva allo scambio di colpi. Seguono due furti, due casi di blasfemia, un singolo caso di baro al gioco dei dadi, due "congregazioni" non autorizzate di individui armati, otto casi di *verba iniuroxa et infamatoria*. Se ci riferiamo alla nomenclatura che troviamo anche sui trattati dell'epoca, e riuniamo sotto il segno dell'*insultum* sia i casi di aggressione fisica che di quella verbale, possiamo calcolare che essi riguardano l'88% dei processi, occupando quasi per intero la nostra casistica. Sono anche reati che avvengono spesso in simultanea, e in numero maggiore di uno per processo, che spesso si sovrappongono e sono contenute nello stesso atto di denuncia. Come si diceva per le *percuxiones*, anche i casi di *iniurosa verba* sopravanzano il numero delle *inquisitiones* che li riguardano in maniera esclusiva. Se sono otto le procedure che vengono avviate per indagare su questi specifici reati sono almeno il doppio i casi in cui nel farsi del reato qualcuno accusa l'altro di infamia.

Dei molti colpi inferti due vanno a segno in modo definitivo e si traducono in omicidio. Il primo risale al 20 marzo, una vera e propria degna inaugurazione per

⁸⁸ La semplice lettura dei registri non ci dà quest'informazione, che invece è desumibile da *inventario 9bis*.

l'insediamento del nuovo podestà. Bartolo Blondi aggredisce "in strata publica" il malcapitato Giovanni Guidi, lo colpisce al cuore ("in pectore sinistro") con un coltello e non gli lascia scampo. Bartolo non risponderà a nessuna delle chiamate in giudizio, e sarà messo al bando⁸⁹.

Il secondo omicidio è datato 23 giugno. Luzzola Gherardi della cappella di santa Maria in Valverde e Cencio Barattieri⁹⁰ di Toscanella sono coinvolti in una rissa con un tale "Henrico harmani (germani) teotonico de Alemanna", un individuo di cui probabilmente si sa l'origine geografica prima ancora che il nome vero e proprio⁹¹. Sembra che a iniziare la rissa sia Luzzola, ma il rumore attira anche Cencio, suo socio. I due, insieme, armati di coltello e spada aggrediscono a più riprese il malcapitato tedesco, finché Luzzola non conclude quanto iniziato, con un coltello di ferro sguainato che aveva in mano colpisce Henrico "in pettore", alla "mammella sinistram", uccidendolo. Se è vero che la scena è più concitata e presenta altri particolari non possiamo non notare che la dinamica dell'omicidio è identica alla precedente. Un colpo al cuore, sferrato da un coltello, con grande spargimento di sangue. L'abbiamo detto, le storie dei processi devono prima essere verosimili dal punto di vista giudiziario, e sono solo in parte una fonte cronachistica. Anche l'esito

⁸⁹ *Lib. processuum G*, cc.IIIr-IIIv.

⁹⁰ Mi sono permesso di italianizzare i nomi per agevolare la lettura. Per avere contezza dei nomi dei protagonisti della vicenda ho confrontato quanto riportato in *Lib. processuum P*, cc.LXXXVIIr-LXXXVIIIv con il foglio singolo che contiene solo l'accusa preliminare dello stesso processo, nella carta numerata 16/34 contenuta in ASCI, Documenti Vari, I, n. 16. Per il nome di Luzzola abbiamo dovuto allargare il campo di ricerca. Menzioni di questa persona compaiono in diversi documenti più o meno legati alla serie di cui parleremo, e che comunque gravitano intorno agli anni a cui facciamo riferimento. Nell'*Inventario* del Periodo Medievale Lazzari, con riferimento al pezzo ASCI, Pergamene X, n. 14 riporta il nome di Luzzola come "Lucciola", e in virtù di questo attribuisce il genere femminile. Abbiamo cercato di dirimere la questione del genere di Luzzola/Lucciola: gli elementi grammaticali e lessicali ci fanno propendere per il genere maschile, in quanto il nome viene talvolta preceduto dall'abbreviazione "DS", che va sciolta nel maschile "dictus". Successivamente abbiamo rinvenuto in maniera del tutto fortunosa il nome di Luzzola tra i cappellani di Santa Maria Valverde, carriera interdetta al pubblico femminile, il che supporta l'idea che fosse un maschio. Una precisazione, discutere sul genere di Luzzola è ai nostri scopi una questione liminale, ma non lo è a livello generale: lo studio della differenziazione di genere della giustizia medievale è un possibile campo di studi vasto e fecondo.

⁹¹ Nella vacchetta di appunti privati che chiameremo *manuale actorum* si trovano diverse pagine di appunti riguardanti questo processo, in cui l'assassinato è nominato solo come "teutonico".

di questo processo è simile al precedente. Luzzola viene bandito, ma Cencio si presenta “ad confessio”, con un fideiussore, e probabilmente ne esce semplicemente pagando una multa salata.

Sulla somma delle aggressioni possiamo fare qualche considerazione numerica, alla luce di quanto ci viene detto di quello che si crede rilevante ai fini processuali: armi utilizzate, spargimento di sangue, parti del corpo colpite.

La maggior parte delle risse è incruenta: nel 54% l’aggressione di risolve “sine sanguini effuxione”, e solo nel 6% dei casi la quantità di sangue è “magna” o “maxima”. La rissa armata è preferita a quella “mano vacua”, a mani nude, anche se di poco: il 42% dei colpi è inferto senz’armi. Tra le armi più in voga spiccano sicuramente spade, coltelli e bastoni, in tutte le loro varianti: coltelli, coltellini, coltellacci, spade, aste, canne, bastoni, bastoni ferrati coprono quasi il 70% dei casi di aggressione armata. Le alternative, tolte due lance, sembrano riguardare quelle che potrebbero benissimo essere armi improvvisate: si tratta di sassi, roncole, badili, pale e mazze di legno. Per quanto riguarda la mira degli imolesi rissosi e violenti, questa è perlopiù indirizzata alla testa. Tra volto, *capite*, gola, orecchio, bocca e mascella cadono quasi il 46% dei colpi inferti. Gli altri colpi, se escludiamo un singolo colpo inferto al femore, si dividono perfettamente a metà tra petto (inclusa la schiena e le reni), e le braccia (incluso, mano, dita e spalle).

Il quadro, nel complesso, si è piuttosto semplificato. A fronte di un *arbitrium* del podestà che lo metteva di fronte a una serie enorme di reati e situazioni differenti lo vediamo qui di fronte a uno scenario assai tipico, quello dello scontro fisico violento e individuale. In questo senso c’è da riflettere su quanto dicevamo nella prima parte di questo lavoro, su come la giustizia pubblica abbia lo scopo e la possibilità di porre un freno e dare termine alle forme di violenza privata. A fronte di una casistica costellata di procedure per aggressioni o *percussiones*, di fatto atti di violenza individuale, cosa possiamo pensare? Da un lato rileviamo che indubbiamente la violenza è presente nonostante le leggi e le procedure giudiziarie. L’appa-

rato amministrativo non ha la forza di fare giustizia preventiva, non esercita il controllo sulla popolazione e la pacificazione sociale attraverso uno stato di “polizia” e di vigilanza costante. D’altro canto, tuttavia, abbiamo un segnale importante di come quello delle *inquisitiones* sia lo spazio simbolico deputato alla riconfigurazione della violenza stessa, che viene traslata dal piano delle azioni a quello della procedura giudiziaria. E analogamente vale il discorso per la violenza verbale: laddove questa è infamante la risoluzione non avviene nel privato, ma si esige una riconoscibilità pubblica e istituzionale della falsità di determinate illazioni. Anche a Imola la fama e la reputazione individuali sono affari pubblici.

III.3. Banni, comparizioni, paci, grazie: la pacificazione sociale sotto Giovanni degli Infangati

Non abbiamo modo di sapere con esattezza perfetta come si conclude ogni processo. Non abbiamo un registro delle multe, e il *liber* delle assoluzioni e delle condanne è andato perduto⁹². Eppure anche dalla semplice lettura di questi registri possiamo farci un’idea di massima se non sulle sorti dei singoli individui quantomeno sull’andamento della giustizia in generale, e su quelle che sono le risoluzioni tipiche e probabili di una procedura giudiziaria sotto la signoria degli Alidosi.

Sappiamo che dei 75 processi Infangati ne indica 16 come incompiuti, eppure non li abbiamo esclusi dal conteggio. Molti di questi sembrano giungere comunque a un punto: per alcuni possiamo individuare almeno il momento delle prime *comparitiones*, per altri è indicata persino la stipula di una pace, due sono interrotti dall’intercessione della grazia dei signori. Ci sono tuttavia almeno sei casi su cui non abbiamo notizie ulteriori. Possiamo verificare che è stata avviata la procedura, notificata la prima *citatio*, ma nulla di più. Ci sono anche altri sei processi, questa volta nella lista dei “conclusi” su cui possiamo dire poco o nulla, perché si

⁹² Lo vedremo in dettaglio nel cap IV.2.

interrompono bruscamente e senza apparente motivo a seguito di una delle tre *citationes*. Possiamo ipotizzare una messa al bando, come sarebbe da prassi, ma questa non viene registrata nei quaderni, come avviene negli altri casi.

Guardando alle procedure di cui possiamo provare a immaginare la fine, notiamo che il caso più frequente è quello in cui la giustizia fa il suo corso “normale”. L'accusato viene citato in giudizio e si presenta, a scusarsi o a confessare. Nel 44% dei casi (33 volte) almeno uno degli imputati si presenta in giudizio. Di questi in circa un terzo dei casi a presentarsi sono più di una persona, spesso due, ma in alcuni casi anche di più. Si tratta di casi in cui compaiono a deporre entrambe le parti in lite, oppure diversi accusati per lo stesso reato. In fondo abbiamo visto che le risse possono comprendere un ampio numero di persone. In ben quattro occasioni l'imputato presenta così tanti - o così credibili - testimoni che la procedura si interrompe senza che nemmeno si arrivi a redigere l'*incoatio*, la formula che dà l'avvio formale al processo inquisitorio. La sorte degli accusati, ad ogni modo, non è necessariamente uguale, anche a fronte dello stesso reato e dello stesso atto d'accusa. Ci sono almeno cinque casi in cui di fronte a un reato che vede coinvolte più persone alcune si presentano a scusarsi, confessare, pagare ammenda, mentre un altro accusato viene bandito. Di quei processi in cui avviene la *comparitio* non abbiamo indicazioni certe in merito alle reali modalità di chiusura della procedura. Possiamo presumere che questi processi portino al pagamento della normale multa prevista per lo specifico reato, ma non possiamo suffragare queste conclusioni tramite una documentazione adeguata.

In 16 occasioni (il 21%) l'accusato non risponde a nessuna delle tre *citationes* che lo invitano a rispondere dei propri crimini, e riceve una *commissio banni*. Ma, come abbiamo visto, alcuni individui banditi emergono anche da processi che hanno altre e più varie risoluzioni. A questi casi di bando “puro e semplice” possiamo aggiungere quelli in cui a essere condannato è solo uno degli accusati. Ai 16 casi appena indicati possiamo aggiungere i 5 casi riportati sopra, in cui il bando compariva solo per coloro che non si erano presentati; ma abbiamo 2 ulteriori casi

in cui a essere bandito è qualcuno che viene in qualche modo escluso da un concordato di pace, che pone fine al processo per gli altri individui coinvolti nella contesa. Se facciamo le somme possiamo quindi contare un totale di 23 individui messi fuori legge nel marzo-settembre del 1369, e quindi 23 procedure che si concludono con almeno un bando, quand'anche ci fossero ulteriori forme di risoluzione concomitanti. Non sappiamo dire se siano molti o pochi, ma rappresentano una percentuale non indifferente del totale degli indagati.

In dieci casi (poco più del 13%), si giunge a una “*productio pacis*” e di sette di queste è conservato l’*instumentum pacis*⁹³. Da quanto delle paci è riportato nei quaderni dei processi non possiamo dedurre molto. La scrittura formulare ci indica solamente che l’accordo è avvenuto, è stato stipulato a norma di legge, e nella maggior parte dei casi il processo giunge a una conclusione. In due casi, l’abbiamo accennato, solo alcune delle persone coinvolte nel processo stipulano la pace, e per qualcun altro subentra la condanna in contumacia, e il bando. È interessante rilevare il fatto che la stipula delle paci sia inclusa nelle procedure dei quaderni, presenza che ci dà ulteriore conferma di quanto abbiamo detto sinora. Le paci sono documenti stipulati tra fazioni private, che non prevedono il grado di arbitrio che muove “di per sé” la macchina amministrativa, eppure rientrano con regolarità ed estrema naturalezza nella procedura giudiziaria e nelle carte ufficiali del podestà. La pace è a tutti gli effetti una delle modalità normalmente previste per la risoluzione di una controversia: viene concordata in privato, ma è ormai accolta senza alcun problema nello spazio pubblico. Ed è lo spazio pubblico che tende a sovradeterminare e accettare la pace come strumento di risoluzione, cercando di annullare e assorbire l’idea e la possibilità che la giustizia privata possa in qualche modo prevalere su quella pubblica.

Se la pace è il luogo simbolico in cui la prassi istituzionale accetta e assorbe gli usi del privato esiste una pratica in qualche modo opposta, in cui è il vertice

⁹³ Ne parleremo nel dettaglio nel cap. IV.4.

istituzionale a interrompere e sovraordinare il normale *iter* giudiziario: la grazia. In questi casi possiamo notare, su processi avviati o allo stadio intermedio dei lavori, la brusca interruzione dovuta all'intervento dei signori di Imola, che concedono l'assoluzione senza vincoli all'accusato. Dai quaderni dei processi possiamo ricostruire quattro casi di questo tipo nel marzo-settembre del 1369. Non abbiamo accesso alle formule di supplica, non possiamo sapere come e che cosa abbiano chiesto gli accusati nel chiedere l'intercessione dei signori, ma abbiamo modo di rilevare che questa grazia è stata concessa a partire da alcune indicazioni annotate a margine della scrittura ordinaria. Tipicamente l'annotazione viene aggiunta proprio a ridosso dell'intestazione dell'*inquisitio*: "non procedat ad ulteriora, mandato dominorum de gratia speciali sibi facta per dominos"⁹⁴. Ma se la notifica è in testa (se pure a margine) della procedura, le pagine che seguono indicano processi avviati; in un caso abbiamo persino una nota di revoca del bando, proprio a margine della notifica dello stesso. A ritirarlo sono proprio i *domini*, che compaiono con la loro sigla, la A di Azzo e la B di Beltrando⁹⁵. In un caso invece l'*inquisitio* si interrompe bruscamente, senza note a margine o indicazioni particolari, ma in corpo alla scrittura della procedura, al posto dell'*incoatio* appare la dicitura "non fuit missa executionem inquisitionis" perché "gratia specialis relaxa fuit", ancora una volta per intercessione di Azzo e Beltrando⁹⁶. In effetti a differenza di quanto visto per la pace, la grazia non ha ancora una sua forma istituzionalizzata di registrazione all'interno dei quaderni. I quattro casi che notiamo presentano quattro formule e scritture diverse, ma possiamo pensare che questa differenza possa essere imputata anche alla differente mano dei diversi notai che le redigono. Nelle note di grazia possiamo infatti contare la mano di almeno tre notai diversi, di cui solo due sappiamo essere stati pienamente al servizio di Giovanni degli Infangati. Possiamo pensare che almeno due delle procedure siano state concluse dopo la fine del suo

⁹⁴ *lib. processuum P*, c. CLXII, c. CLXIIIr.

⁹⁵ *lib. processuum P*, cc. XXXVIr-XXXVIIv.

⁹⁶ *lib. processuum G*, cc. LVr-LVv.

mandato, e che la mano di un altro notaio⁹⁷ sia intervenuta a terminare una vecchia procedura lasciata in sospeso.

Non è facile fare supposizioni sulle persone che ricevono la grazia, né sul perché la ricevano. Siamo nel campo delle speculazioni, ma almeno uno di loro potrebbe essere un religioso; un altro è un *plazario*, un messaggero, quindi un funzionario pubblico⁹⁸, anche se la carica non è di grande prestigio; se così fosse sarebbe “semplicemente” un caso in cui le istituzioni proteggono le istituzioni stesse. Negli altri due casi a essere graziati sono individui “quod fama publica precedit et clamosa insinuatione refferente”. Sono dunque individui di conclamata mala fama, e di cui abbiamo già discusso. Sono coloro che vengono presunti colpevoli, o sospettati per primi quando il crimine è commesso da ignoti, sono coloro che si possono torturare con grande facilità, che agli occhi del pubblico e della giustizia sono propensi ad aver commesso dei reati. In questo senso sembra controintuitivo che siano proprio loro a ricevere una grazia speciale che li assolve da ogni accusa. Un’interpretazione banale e che pensiamo di poter respingere è che gli Alidosi fossero davvero quei “tiranni” descritti in alcune cronache come nemici del popolo e sostenitori dei “malvagi”. Più plausibilmente la grazia interviene in questi casi proprio perché necessaria a “salvaguardare” un individuo che altrimenti sarebbe stato condannato solo a causa del suo cattivo nome. A fronte di una procedura che non dà scampo a chi è già preceduto dalla sua mala fama possiamo pensare a una misura estrema di salvaguardia che è in grado di operare al di sopra e al di fuori delle prassi consolidate. Si tratta, questo, di un altro dei luoghi simbolici in cui giustizia e potere mettono in evidenza un rapporto che è tutt’altro che consolidato, e che mette in evidenza ancora una volta lo specifico del regime signorile, e della sua capacità di ritagliarsi spazi di imposizione autoritaria all’interno di un universo istituzionale e burocratico già altamente formalizzato.

⁹⁷ Di cui sappiamo almeno il nome, Giovanni de Lapi. Diremo qualcosa di lui nel cap. IV.1.

⁹⁸ Si tratta di Bittino di Modena, lo stesso *plazario* che doveva aver consegnato una nota di comparizione di cui parleremo al cap. IV.4.

III.4. Inquadrare la giustizia: alcuni confronti

Avere un'idea chiara rispetto alla portata reale dell'attività criminale che emerge dai quaderni del 1369 è estremamente difficile. Non abbiamo notizie certe in senso diacronico sullo stesso territorio, non sappiamo quanti reati siano stati inquisiti negli anni subito precedenti o successivi.

Non possiamo neppure operare a cuor leggero un confronto diacronico con altre realtà, che potremmo scegliere per vicinanza geografica, o stimando una simile dimensione demografica. Ma abbiamo visto che le prassi seppur simili non sono identiche per ogni realtà, e anche le prassi documentarie possono variare di molto. A Bologna, ad esempio, abbiamo dei liber distinti per i processi accusatori, le *inquisitiones*, e le *inquisitiones cum promovente*, per cui non abbiamo un'esatta sovrapposizione che ci permetta un confronto serrato e veramente informativo⁹⁹.

Sia Vallerani che Blanshei tentano di definire dei numeri in diverse occasioni¹⁰⁰, ma non si spingono mai nella seconda metà del Trecento. Vallerani, in particolare, si sofferma molto sui processi di tipo accusatorio, che nella Bologna del Duecento si contano a migliaia. Quando poi deve fare i conti (letteralmente) con i registri del Trecento è in grado solo di renderci conto della consistenza degli stessi in termini di fogli, ma senza dirci quanti registri vengono prodotti o quanti processi vengono avviati ogni anno. Il problema che riscontra Vallerani, e a cui andremo incontro anche noi se il nostro *corpus* non fosse limitato alle 75 *inquisitiones* di cui abbiamo reso conto, è che ciascuna procedura occupa un numero differente di carte. Il processo di tipo inquisitoriale è un processo aperto, che prevede costitutivamente la possibilità di adattarsi a una serie differente di esiti e procedure, per

⁹⁹ A rilevare questa differente procedura redazionale è ad esempio Modesti, *Le carte di corredo del podestà di Bologna*.

¹⁰⁰ In particolar modo facciamo riferimento a Vallerani, *Giustizia e documentazione a Bologna in età comunale*, *La giustizia pubblica medievale*, cap 3, e a Blanshei, *Politica e giustizia a Bologna*, cap V.

cui non è possibile avere contezza del numero dei processi unicamente dalla consistenza numerica dei registri che li raccolgono. L'unico dato numerico su cui si sbilancia Vallerani indica che "negli anni di maggiore impegno, per esempio sotto Gandino, non si va oltre i 200 processi l'anno, ed è già un numero cospicuo (senza contare i processi solo iniziati e non terminati o mai proseguiti, che rappresentano sempre una quota rilevante)"¹⁰¹. Blanshei tende a ricalcolare al rialzo questi numeri e a conteggiare quasi il doppio dei processi, sottolineando il fatto che Vallerani non tiene conto dei tribunali per i cosiddetti *maleficia nova*, adibiti perlopiù a occuparsi dei crimini penali del contado bolognese. La dimenticanza di Vallerani, tuttavia, rende i dati tra Imola e Bologna in un certo senso più correttamente sovrapponibili, dato che i numeri del contado imolese, per quel che abbiamo detto, sono naturalmente esclusi dalla casistica dei libri della podesteria dell'Infangati.

Se le stime appena ipotizzate sono corrette il numero dei processi svoltisi a Imola del 1369 sarebbe comunque notevole, soprattutto considerando che facciamo riferimento a un periodo di soli sei mesi. Insomma, si potrebbe pensare che per ogni quattro reati gravi (e le conseguenti procedure giudiziarie) avvenuti a Bologna, ne siano avvenuti tre a Imola.

Per rendere veramente proficuo questo confronto sarebbe utile avere un'idea del divario demografico che intercorre tra Imola e Bologna, ma anche qui il calcolo è estremamente difficile e possiamo solo produrre delle stime di massima¹⁰². Tra la fine del Duecento e l'inizio del Trecento la cittadinanza di Imola doveva aggirarsi intorno ai 10.000 *cives*, mentre Bologna doveva contarne circa 5-6 volte tanto. Queste stime sono sicuramente sovrabbondanti per il 1369, che è già segnato dallo spopolamento causato dalla peste nera, ma se i numeri in assoluto non sono affidabili il rapporto e la disparità tra le due popolazioni potrebbe non

¹⁰¹ Vallerani, *Giustizia e documentazione a Bologna in età comunale*, p. 296.

¹⁰² In particolare per la demografia medievale le ricerche si concentrano sulle liste degli estimi, o dei *fumantes*, e calcolano che in queste due tipologie di registrazione, che altro non sono che forme di tassazione, rientrano i nuclei familiari per intero. Per le stime proposte nel nostro lavoro ci basiamo su Lerner, *Signorie di Romagna, Appendice II*, Lazzari, *Le "liste" fra pratiche di scrittura e modalità di conservazione*, Blanshei, *Politica e giustizia a Bologna*, Erioli, *Aspetti demografici della Bologna medievale*.

essere variato di molto. Se così fosse il numero delle *inquisitiones* imolese sarebbe di poco inferiore a quelle bolognesi, a fronte di una popolazione invece di gran lunga più ridotta.

Un altro confronto puntuale possiamo farlo con quanto emerge dal *Liber sententiarium* di Milano¹⁰³, da cui possiamo estrapolare i dati sul numero di processi giunti a sentenza nel capoluogo lombardo per sei mesi del 1385. In questo periodo il lavoro congiunto di 7 diversi notai produce un documento di 96 carte che contiene oltre 200 sentenze. Nel caso imolese, lo vedremo nel dettaglio più avanti, possiamo dire che il lavoro di 2 notai - che tuttavia non lavorano mai contemporaneamente - produce un documento - perduto - di 34 carte, dal quale non possiamo ricavare in alcun modo il numero di sentenze, ma che non doveva di certo superare quello dei 75 processi, salvo l'emissione di sentenze distinte per diversi imputati dello stesso reato. Si tratta ancora una volta di lavorare con stime molto abbozzate, ma con le dovute proporzioni possiamo verificare che la quantità dei crimini a Imola è confrontabile o di poco superiore a quella di Milano.

Insomma, avere un'idea precisa di quanto burrascosa e attiva fosse nell'effettivo l'attività giudiziaria imolese non è facile, ma possiamo comunque in un qualche modo farci un'idea della mole di lavoro che dovette sostenere la podesteria di Giovanni degli Infangati. I confronti che abbiamo suggerito rimangono problematici, ma in un certo modo ci permettono di dire con una certa ragionevolezza che effettivamente il numero dei processi avviati a Imola nel marzo-settembre del 1369 è l'indice di un periodo alquanto movimentato, o perlomeno di un periodo in cui la giustizia podestarile è tutto fuorché lassista.

¹⁰³ *Liber sententiarium potestatis Mediolani (1385). Edizione critica.* Diremo qualcosa su questo volume anche successivamente, nel cap. IV.2.

IV. I documenti della giustizia della podesteria di Giovanni degli Infangati

Finora abbiamo discusso liberamente di processi, facendo riferimento ad alcuni registri penali e a diversi altri documenti di cui abbiamo specificato ben poco, se non che ci danno il quadro dei crimini compiuti e dell'esercizio della giustizia così come veniva amministrata sotto la podesteria di Giovanni degli Infangati, nella Imola del marzo-settembre del 1369. A questi registri, che abbiamo ampiamente utilizzato, e di cui ci siamo fatti almeno un'idea in merito ai contenuti e alle forme, ma che vedremo nel dettaglio a breve, si unisce tutta un'altra serie di documenti, di altri quaderni, di fogli singoli, di piccole vacchette; si tratta di una variegata commistione di documenti redatti in *publica forma*, di atti ufficiali, registri in veste di *liber*, atti singoli in carta sciolta, o raccolti in filze, e di documenti detti di corredo, appunti privati, note di comparizione che mostrano i segni della loro affissione, *instrumenta paci*.

Sulla quantità e sulla tipologia di documenti che dovevano circolare ed essere prodotti in ambito giudiziario, prima ancora delle fonti stesse possono dirci qualcosa gli statuti. A questo livello della normativa l'attenzione principale non è tanto sul tipo di documento da redigere, né sulle formule da utilizzare. All'autorità cittadina non interessa intervenire sulla forma del documento, quanto sulla sua accessibilità. Questa esigenza di controllo segnala una questione cogente nell'esercizio del potere; cercheremo di dire, tra poco, quale sia l'importanza della parola scritta e del documento redatto a norma da parte del notaio nel tardo medioevo: in un periodo in cui in misura crescente la legge inizia a coincidere con la scrittura della legge è importante che anche la redazione dei documenti e la loro accessibilità ai *cives* sia sorvegliata e garantita dall'autorità cittadina, e pertanto normata a livello statutario. La redazione degli *acta malleficiorum* deve dunque essere disponibile a chiunque ne faccia richiesta, perlomeno in "copiam in formam publicam et

autenticam”¹⁰⁴. I documenti sono accessibili al banco del podestà, e ciascun ufficiale pubblico è tenuto a “ostendere” gli stessi, a esibirli a chiunque ne faccia richiesta. In perfetta continuità con l’idea che abbiamo trasmesso in merito alla massima pubblicità della procedura giudiziaria, questa è disponibile anche in forma scritta, per chiunque desideri prenderne visione; gli statuti prevedono che chiunque lo richieda “de eis copiam possint transcribere”. Nella stessa rubrica degli statuti abbiamo anche modo di consultare un vero e proprio prezzario che indica il costo della trascrizione ufficiale per ciascuna tipologia di documento; se i prezzi ci danno indicazioni scarse o relative, la lista ha comunque il pregio di fornire una panoramica sulle varie tipologie di documentazione che venivano prodotte nell’ambito degli *acta malleficiorum*. Tra i vari documenti troviamo *accusationis, denuptiationis, inquisitionis, responsione, exceptionis, capitolorum pro quolibet, quolibet dicto testimonium, quolibet precepto de interlocutoria, diffinitive sententie*.

La lista non è completa, né completabile, tanto che persino gli statuti prevedono la voce “*alia scriptura*”. Bisogna quindi avere a mente, nella lettura dell’inventario che andremo a fare a breve, che l’immagine che ne emerge di un *corpus* documentario coerente, onnicomprensivo e coeso, in un qualche modo definito e definitivo non è del tutto vera. Ciascuno degli appunti, degli interrogatori, ogni testimonianza, ogni *commissio banni, o instrumentum pacis*, ciascuna delle fasi del processo che possiamo riconoscere appuntata nei registri ufficiali poteva esistere anche in forma sciolta, come copia a disposizione degli imputati e delle persone coinvolte nel processo. Se allora in qualche modo diremo di avere la fortuna di avere a che fare con una serie archivistica da un certo punto di vista (quasi) completa, dobbiamo aver presente che questa aveva un potenziale di espansione notevolissimo, che contrappone una quantità definita e coerente di atti ufficiali a una

¹⁰⁴ *Statuti di Imola*, Libro primo, Rubrica LXVIII (LXVI).

possibile dispersione in atti singoli prodotti in copia in un numero di cui non possiamo avere reale contezza. Siamo a fronte di una situazione che Mangini¹⁰⁵ non esita a descrivere con la metafora dell'iceberg, a segnalare la possibile disparità tra le carte a cui abbiamo accesso e la reale portata della produzione documentaria *ad maleficia*.

Gli statuti di Imola ci danno poi un altro indizio sulla trasmissibilità della documentazione: già dal libro primo è indicato chiaramente l'obbligo da parte del podestà uscente di redigere un inventario che indichi la totalità della produzione documentaria scripta "per manus omnium et singulorum notariorum suorum"¹⁰⁶. Le indicazioni redazionali in merito alla scrittura dell'inventario sono perfettamente rispettate, a distanza di trentacinque anni, dall'Infangati. Stando agli statuti, poi, quest'inventario, insieme a tutti gli atti scritti *ad maleficia*, viene affidato alle mani del capitano del popolo e del consiglio degli anziani. Se questo dettaglio è irrilevante nel comprendere le pratiche di giustizia, non è da ignorare nel quadro generale della comprensione del rapporto tra giustizia, scritture di giustizia e potere: la giustizia penale è sotto la giurisdizione del podestà, che gode di un grado di libertà e di *arbitrium* eccezionale, ma le scritture che ne derivano, e la forza di legge che esercitano, ritornano continuamente nelle mani della figura che sta ascendendo al ruolo di signore della città, in una prassi di accentramento del potere che, iniziamo a vederlo, passa anche dalla detenzione e dalla gestione della parola scritta.

IV.1 Sulla mano che redige il documento: i notai

Finora abbiamo liberamente discusso di documenti e di quaderni attribuendone la potestà a Giovanni degli Infangati. E sotto un certo punto di vista è una considerazione corretta: è sotto la sua giurisdizione che questi vengono scritti, è lui

¹⁰⁵ Mangini, *Il principio dell'iceberg*.

¹⁰⁶ *Statuti di Imola*, Libro primo, Rubrica LXXVIII (LXXX).

l'ufficiale responsabile dei processi, vedremo che sulla coperta membranacea che li ricopre c'è lo stemma della sua famiglia. Ma non è la mano fisica dell'Infangati a scrivere sulle pagine di cui abbiamo discusso. A dire il vero per un gran numero di casi (o forse la totalità degli stessi) non sono nemmeno le sue orecchie ad ascoltare gli atti d'accusa: in veste di giudice ad agire è il suo vicario, Lodovico di Città di Castello. Ma sulla non presenza di Giovanni degli Infangati a presiedere la giustizia di cui pure è responsabile diremo qualcosa più avanti. Se ci concentriamo sulla produzione documentaria non possiamo non fare riferimento alla figura del notaio, e all'estrema rilevanza che questa figura acquisisce nel periodo tardo medievale¹⁰⁷.

Sono due gli elementi di estremo rilievo che dobbiamo avere presente pensando alla figura del notaio nel tardo-medioevo: in primo luogo, i suoi scritti hanno forza di legge; secondariamente, la sua partecipazione all'esercizio della giustizia penale non è liminale, ma concorre nel definire le prassi e le modalità della stessa.

Nel tardo medioevo la figura del notaio assume un ruolo relevantissimo. Il peso della burocratizzazione, la formalizzazione sempre maggiore delle prassi giuridiche e del diritto in generale, la riscoperta del diritto romano e il peso crescente che assume la parola scritta come forma testimoniale e prova giuridica trasformano la scrittura del notaio in una vera e propria scrittura di legge: "ogni atto, una volta registrato nel cartulario del notaio, aveva forza di legge; in effetti esso poteva avere valore costitutivo di legge e poteva abrogare la *lex* dei comuni, né alcuno poteva confutare legalmente le sentenze di un protocollo, o la competenza del notaio nello stilare un negozio"¹⁰⁸. D'altronde l'abbiamo visto: se attorno al *Tractatus* di Gandino si apre un dibattito che coinvolge giudici, giuristi e notai sulla definizione delle pratiche documentarie come pratiche di giustizia è perché in modo sempre più naturale ma rilevante la scrittura diventa la legge, in una sovrapposizione che va via via perfezionandosi.

¹⁰⁷ Sulla rilevanza della figura del notaio in particolar modo in ambito inquisitoriale facciamo riferimento almeno a Quagliani, *Il notaio nel processo inquisitorio*, Vallerani, *Giustizia e documentazione a Bologna*, oltre ovviamente a tenere a mente quanto detto sul *Tractatus* di Gandino.

¹⁰⁸ Larner, *Signorie di Romagna*, p. 191

In ambito giudiziario non siamo di fronte al cartulario di un notaio: non si tratta di una raccolta di atti singoli che acquisisce il proprio valore per il fatto di essere stati scritti dal notaio in una forma codificata per essere “a norma di legge”. Eppure ogni singola riga è vergata dalla mano di un notaio, e non di un’altra figura pubblica, e non dobbiamo credere che questa scrittura sia frutto di un puro e pedissequo lavoro di trascrizione e rendicontazione di un’attività giudiziaria che viene svolta da altri. È compito del notaio avviare la fase “istruttoria” del processo, raccogliere le testimonianze, talvolta abbozzare i primi interrogatori. È lui che si occupa di trasporre le istanze delle parti in contesa in atti formali pubblici, convertendole all’interno di quello che abbiamo visto (e che vedremo ancora più nel dettaglio) essere un rigido schema di formule altamente standardizzate. Il punto è che il notaio contribuisce alla redazione e alla costruzione di questi schemi e di queste formule, di fatto partecipa all’attività giuridica, all’interpretazione sull’uso delle prassi e delle norme e di conseguenza concorre fattivamente alla trasformazione e alla concettualizzazione teorica dell’esercizio della giustizia e del diritto in generale. Nella definizione delle prassi documentarie il notaio configura dei modelli di costruzione della verità processuale e della verità fattuale, e insieme configura una forma di credibilità e autorità del potere politico cittadino.

La produzione documentaria che abbiamo utilizzato finora e di cui discuteremo nel dettaglio ha quindi un valore inestimabile come fonte di riferimento della legalità cittadina, e come tale si estrinseca attraverso una serie di atti e norme estremamente regolari e codificate. Nel nostro continuo tentativo di tenere insieme gli effetti congiunti dell’esercizio della giustizia e del potere dovremo inserire e considerare anche la variabile della scrittura: attraverso il controllo e la rendicontazione della documentazione passa la capacità di controllo delle istituzioni sulla cittadinanza e sulla legalità, e con la sua necessaria pubblicità anche la capacità di dimostrarsi efficiente ed efficace a fronte delle richieste di giustizia che provengono dai *cives*. La scrittura che diventa legge è quindi una scrittura diffusa, che non si nasconde dietro modalità di “accesso agli atti” complesse o esclusive, ma che

offre la massima leggibilità da parte della cittadinanza di tutta la documentazione. Insieme ai registri ufficiali di cui potremo rendere conto in modo specifico avremo allora modo di intravedere una fitta produzione documentaria accessoria e di corredo, che prevede una più capillare e fitta distribuzione del controllo della pacificazione sociale dei *cives* attraverso la scrittura.

Non è casuale che ogni documento pubblico si concluda con la “firma” del notaio, il suo *signum*, e l’indicazione sulla corretta compilazione del documento, e sull’ufficialità della mano che l’ha stilato. Per questo abbiamo modo di farci un’idea dei notai che nel 1369 furono alle dipendenze di Giovanni degli Infangati, e in base ai documenti che hanno redatto possiamo anche immaginarli susseguirsi in ordine cronologico. Alle dirette dipendenze del podestà di Imola dovevano lavorare due notai, solo uno dei quali aveva il compito specifico di occuparsi degli atti *ad maleficia*. Grazie all’inventario che a breve discuteremo nel dettaglio abbiamo modo di tracciare una continuità e di valutare la completezza della produzione documentaria in ambito giudiziario, e possiamo affermare che ci sono due notai differenti che lavorano ai registri penali, e che si avvicendano l’uno all’altro, in una data che, come vedremo, dovrebbe corrispondere al 7 maggio.

Nella prima parte del semestre i documenti sono della mano di Guido figlio di Bartolomeo, della città di Faenza. A subentrargli, e a mettere mano sulla maggior parte delle carte della podesteria dell’Infangati, è Pietro figlio di Matteo, della città di Firenze. I due sono facilmente individuabili e distinguibili, hanno grafie di molto differenti: la scrittura di Guido è minuta, precisa, conserva un certo grado di chiarezza e non indulge troppo spesso in abbreviazioni e omissioni. Pietro è molto più frettoloso, impreciso, non ha la stessa cura nell’impostazione grafica della pagina scritta, abbrevia moltissimo, omette quel che può, dà l’impressione di fare economia più sul tempo della scrittura che sullo spazio della pagina. Non abbiamo modo di dimostrare che alcune delle vacchette di appunti privati e personali che possiamo ricondurre alla podesteria dell’Infangati siano proprio della mano di Pietro, ma il confronto sulla scrittura lo suggerisce fortemente. In questo senso la scrittura

di Pietro nei registri ufficiali è quasi indistinguibile da quella, altrettanto frettolosa e oscura, che utilizza per i suoi appunti privati.

Possiamo dire ancora qualcosa su Pietro figlio di Matteo. Qualora ci venisse il sospetto che costui lavori per l'Infangati per connivenza o convenienza geografica, dato che entrambi sono fiorentini, abbiamo modo di essere prontamente smentiti: la mano di Pietro redige un registro dei testimoni¹⁰⁹ che possiamo attribuire alla podesteria di Giovanni de Cancellieri di Pistoia, precedente a quella del marzo-settembre 1369. Il fatto che Pietro notaio lavori in periodi differenti per differenti podestà getta ombra (o luce, a seconda delle prospettive) su quella che doveva essere la prassi della rotazione semestrale delle cariche pubbliche, che in epoca comunale doveva servire a garanzia di una reggenza condivisa e non durata degli organismi di potere. Questa rotazione delle cariche sotto la signoria degli Alidosi da un lato è confermata nella sua struttura, dall'altro è smentita nella pratica di far rientrare "a giri alterni" le stesse figure nello stesso ruolo.

Guido e Pietro non sono naturalmente gli unici notai in città. Di altri ne abbiamo fatto cenno. Abbiamo almeno un'altra mano che viene a intervenire retroattivamente sui registri di Pietro; lo conosciamo per via di piccole, per quanto importanti, note a margine e per brevissimi cenni: si chiamava Giovanni de Lapi e dev'essere stato alle dipendenze del successore dell'Infangati. È lui che appone il "non procedit ad ulteriora" a quei processi inizialmente lasciati in sospeso per cui interviene la grazia, e su cui è dunque calata l'assoluzione preventiva per intercessione dei signori Azzo e Beltrando.

Questi che incontriamo nei libri dei processi sono naturalmente i notai *ad maleficia*, coloro che lavorano alle dirette dipendenze del podestà, ma l'attività notarile in città sopravanza di sicuro la semplice redazione dei processi. Intanto sappiamo per certo che alle dipendenze dell'Infangati dev'esserci per forza almeno un

¹⁰⁹ Il registro è ASCI, Miscellanee, Atti criminali, n.1. L'analisi di tale documento è rimasta esclusa dal presente lavoro per limiti logici e temporali, non facendo riferimento alla podesteria di Giovanni degli Infangati. Si tratta tuttavia di uno dei primi documenti da tenere in considerazione per una possibile estensione di campo del presente lavoro.

secondo notaio, deputato *ad civilia iura*, e non possiamo escludere che altri professionisti ancora fossero alle dipendenze se non di Giovanni degli Infangati almeno dei suoi sottoposti e vicari. In particolare crediamo di poter avere notizia di almeno un notaio che opera alle dirette dipendenze di Lodovico di Città di Castello, il vicario del podestà facente funzioni di giudice. Nel luglio del 1369 viene redatto un documento¹¹⁰ ad uso e consumo del detto Lodovico, ed è sottoscritto dalla mano di Fatio, figlio di Malgaruti di Tossignano, “imperiali auctoritate notarius” su “mandato et licentia” proprio del detto vicario-giudice.

Ma che ci fossero altri notai ancora, non dipendenti direttamente dall’ufficio della podesteria, ne abbiamo conferma anche soltanto leggendo i nomi degli 11 *instrumenta pacis* che possiamo collocare nel nostro periodo di riferimento. In calce agli stessi possiamo trovare la firma di almeno altri sei notai differenti¹¹¹, ciascuno dei quali non è ovviamente nell’*entourage* di Giovanni degli Infangati, ma opera diremmo in campo privato; non sorprenderà verificare che sono proprio questi “notai privati” che si occupano di redigere le concordie e le paci tra le parti in causa. Si tratta, questa, di una conferma dello spazio legislativo misto tra pubblico e privato che abbiamo visto essere tipico della stipula delle paci, che non vengono redatte sotto la giurisdizione del notaio *ad maleficia*.

IV.2. L’inventario 9bis delle carte del podestà

¹¹⁰ ASCI, Pergamene X, n. 14. Questo documento è la copia di una pagina del *liber sententiarum* del 1368, e nel riportare gli estremi del documento copiato include la sottoscrizione del notaio che ha redatto il documento originale. Questo primo notaio è, curiosamente, ancora una volta Pietro figlio di Matteo di Firenze.

¹¹¹ Sull’identificazione dei notai che redigono gli *instrumenta pacis* ci siamo fidati e affidati al lavoro fatto nella stesura degli Inventari del Periodo Medievale di Tiziana Lazzari. Nella mole di lavoro a cui deve far fronte, Lazzari non ha sempre modo di indicare e riconoscere perfettamente il nome e il notaio di cui si parla, tanto che in almeno un paio di occasioni colloca il già citato Guido figlio di Bartolomeo non a Faenza (Faventia) bensì a Fano. Ad ogni modo abbiamo contezza che nelle paci abbiamo a che fare con vari notai differenti, e che nessuno di essi è Pietro figlio di Matteo né Guido figlio di Bartolomeo.

A darci contezza della qualità e della quantità dei documenti che abbiamo a disposizione sulla podesteria di Giovanni degli Infangati è l'inventario redatto da lui stesso¹¹² al termine del suo mandato, documento che da questo momento in avanti citeremo con la sigla *inventario 9bis*¹¹³. L'inventario è stato individuato e isolato come unità archivistica da Tiziana Lazzari, che l'ha reperito all'interno del libro dei processi più voluminoso della podesteria dell'Infangati, che è lo stesso che contiene le ultime procedure avviate e tutte quelle rimaste in sospeso¹¹⁴. Si tratta di un atto singolo cartaceo di due carte della dimensione dei libri dei processi (tanto che vi era nascosto all'interno) ma che si configura chiaramente come unità documentaria e a sé stante, e mostra subito la sua importanza eccezionale dal punto di vista archivistico: è un documento in forma di lista, redatto a ridosso della fine del mandato dell'Infangati, reca la data di settembre, ma invece dell'indicazione precisa del giorno il notaio si è lasciato uno spazio libero, marcato da dei punti di sospensione, come se avesse lasciato il lavoro in parte sospeso e non abbia mai avuto il tempo e il modo di porre una data che fosse finale.

Abbiamo visto che quella dell'inventario non è un'invenzione dell'Infangati, né un vezzo dei suoi notai, ma una pratica diffusa e prevista nel normale ordinamento cittadino. Si tratta ad ogni modo di un documento non così tipico, che veniva compilato, in condizioni normali, solo due volte l'anno, eppure presenta un alto tasso di formalismo. I due momenti in cui abbiamo a che fare con il più alto tasso di formalizzazione sono l'inizio e la fine. Il protocollo prevede un'intestazione molto simile a quelle che vedremo precedere i diversi atti di accusa, che chiama in causa e mette in rilievo tutto l'impianto istituzionale e di potere che prevede l'emana-
zione di quel documento. All'invocazione e alla data cronologica segue allora

¹¹² L'abbiamo detto, a redigere il documento è Pietro il notaio, non Giovanni il podestà, ma siamo tornati al punto di vista in cui a redigere il documento è l'autorità, non l'individuo.

¹¹³ ASCI, Pergamene X, n. 9bis. Ogni citazione che si farà da qui in avanti in questa sezione, salvo diversamente indicato, farà riferimento a questo documento.

¹¹⁴ *lib. processuum P.*

l'esposizione a cascata delle cariche da cui deriva l'esigenza di comporre l'inventario: questo è prodotto nel nome di "Iohannis de Infangatis de Florentia, honorabilis potestatis civitatis Imole et districtus, pro magnificis et potentibus militibus et dominis Dominis Azzone et Beltrando fratribus de Alidoxis dicte civitatis et districtus, pro domino nostro Papa Sanctissimae Romanae ecclesiae vicaris generalibus assignatorum et assignataris". Dal "piccolo" al grande l'autorità è detenuta dal podestà che la riceve dai signori della città, che tuttavia sono tali solo per intercessione del Papa. L'escatocollo non è differente da quello della maggior parte degli altri documenti che andremo a esaminare. Troviamo il *signum* che identifica il notaio, e la sottoscrizione dello stesso, in questo caso Pietro figlio di Matteo, di Firenze, "publica imperiali auctoritate iudex ordinarius atque notarius et nunc notarius et officialis malleficiorum".

La parte centrale dell'inventario è composta dalla lista delle carte vera e propria, ma anche la presentazione dei singoli documenti mostra nella scrittura formulare l'esistenza di uno schema preciso previsto per la redazione della stessa. L'inventario presenta nove unità archivistiche, oltre alla lista dei processi rimasti in sospeso, riferendosi puntualmente ai processi contenuti in quello stesso *liber* a cui fa riferimento nell'inventario. Di ciascuna di queste unità documentarie ci vengono fornite in sintesi quante più informazioni possibili perché si proceda al suo inequivocabile riconoscimento. Ci viene detto di che tipo di documento si tratta, se è un *liber*, un *quaternus*, un *volumen*, o una serie di fogli in filza. Ci viene comunicato il materiale in cui è scritto, se abbia o meno una copertina, da che notaio è stato redatto, fino al numero esatto di fogli di cui è composta e quanti di questi sono stati scritti, anche solo parzialmente.

Se anche non avessimo modo di confrontare i documenti presentati in questa lista con quelli conservati nell'Archivio Storico Comunale di Imola ci troveremo di fronte a una fonte eccezionale di informazioni. Abbiamo una chiara visione della quantità di carte prodotte, delle tecnologie sottostanti, informazioni sull'uso della

carta e della pergamena, e a partire da questo sull'importanza dei diversi documenti. Abbiamo anche modo di verificare il susseguirsi dei notai *ad maleficia*, e di notare che entrambi redigono in periodi successivi le stesse tipologie di documenti, dandoci il quadro di una prassi consolidata e diffusa e che perdura in modo identico attraverso diversi interpreti.

Inventario 9bis ci dà conto di almeno nove diverse unità documentarie. Di queste sette sono state raccolte da Tiziana Lazzari nella sottosezione dedicata alla podesteria di Giovanni degli Infangati, e di queste sette unità possiamo dire che cinque si sono conservate nella loro interezza, mentre due sono arrivate parzialmente mutilate. Gli unici due documenti andati perduti sono il *liber condemnationum et absolutionum* e un *volumen* che doveva contenere gli statuti delle leggi e della città.

Questo "volumen statuti et ordinamenti civitatis Imole et communis, mensuras, stateram et cippos" doveva contenere l'ordinamento vigente, assieme alle indicazioni sugli standard delle unità di misura in uso in città. Non si tratta di un documento prodotto nell'ambito della pratica processuale, ma che è invece previsto dalla stessa. Anche in piena signoria, a "dettare legge" è il documentario scritto che contiene le leggi della città, e di queste leggi una copia è conservata proprio dal podestà e riconsegnata alla fine del suo mandato perché possa continuare a essere utile e funzionale per il suo successore. Questo *volumen* non è stato conservato, ma non doveva essere dissimile nei contenuti dagli statuti del 1334. Ci interessa tuttavia rilevarne la presenza e indicare la carica simbolica che mette in evidenza, sulla sudditanza dell'esercizio della giustizia rispetto alla norma statutaria.

Una perdita più rilevante è sicuramente quella del libro che doveva riportare le sentenze: il *liber condemnationum et absolutionum* doveva essere uno dei più importanti tra quelli redatti, in esso andavano probabilmente a confluire in maniera più sintetica ma anche più compiuta le redazioni e gli esiti di tutti i processi e le *inquisitiones* svoltesi nei sei mesi di amministrazione dell'Infangati. Doveva essere composto di 34 carte, di cui 32 scritte, e sembra essere l'unico documento tra

tutti quelli descritti in questa lista ad essere interamente pergameneo. Le carte di cui è composto sono “de membrana” e doveva essere ricoperto “sub coperta pecudis”. Un altro elemento che segnala la straordinarietà di questo *liber* perduto è il suo carattere continuativo: è infatti l’unico redatto a quattro mani dai due diversi notai che si susseguono alle dipendenze dell’Infangati. Non dobbiamo pensare che questi vi operino contemporaneamente, ma se nell’altra documentazione abbiamo la produzione di nuovi *liber* e nuove unità documentarie proprio in corrispondenza all’avvicinarsi dei notai in questo caso non è così: questo delle condanne e assoluzioni doveva essere un volume unico e forse il più importante di quelli tra le mani del giudice, e segnava la *summa* e la continuità del suo lavoro nell’esercizio della giustizia pubblica. Che il libro delle sentenze fosse di una certa importanza e che fosse interamente pergameneo è perfettamente in linea con quanto doveva avvenire almeno nel resto dell’Italia centro-settentrionale. Era così ad esempio sia a Bologna che a Milano.

Del tipo di scritture che poteva contenere questo *liber* possiamo fare supposizioni solo per mezzo di confronti. Per Imola abbiamo modo di leggere una singola pagina di un libro simile, ma risalente all’anno precedente¹¹⁵. Si tratta di una copia autentica, redatta l’anno successivo al libro a cui si riferisce; possiamo datarne la redazione al 5 luglio 1369, mentre gli eventi di cui parla risalgono al 4 settembre 1368. A rigore di logica potremmo includere di diritto anche questo atto tra quelli prodotti dalla cancelleria dell’Infangati, nonostante non sia incluso nella lista di *inventario 9bis*. Come abbiamo detto la sua redazione avviene nel pieno del nostro periodo di riferimento, e su richiesta del giudice Lodovico di Città di Castello. È questo il documento che abbiamo segnalato come indice del lavoro del notaio Fatio, figlio di Malgaruti di Tossignano. In esso possiamo almeno intravedere quella

¹¹⁵ Abbiamo accennato prima a questo documento, segnato ASCI, Pergamene X, n.14, e che fa riferimento alla podesteria di Bartolomeo Medici di Firenze, che dovette essere in carica nei mesi centrali del 1368. È estremamente curioso in quanto riporta una condanna pecuniaria, vecchia di un anno, ai danni di Luzzola di Gherardo, colui che abbiamo visto essere autore del secondo omicidio avvenuto nel marzo-settembre 1369. Ed è curioso anche che questa copia venga redatta per portare alla luce eventi vecchi di mesi, ma solo dodici giorni dopo il detto omicidio.

che doveva essere la struttura di una pagina di un libro delle sentenze: un'intestazione non dissimile da quella che vedremo esserci nelle denunce, e una lunga parte di ricapitolazione che riassume le persone coinvolte, gli imputati del processo, i reati commessi, e solo alla fine le modalità con cui sono chiamati a rispondere dei loro crimini. In un certo modo possiamo pensare che il libro delle sentenze e quelli che vedremo dei processi siano a un tempo sovrapponibili e mutualmente completabili. In entrambi possiamo avere contezza dell'avvio della procedura e dei reati commessi, ma i libri dei processi non arrivano a fornirci gli esiti degli stessi, mentre il libro delle sentenze non si cura di illuminare la procedura che ha condotto alla condanna o all'assoluzione.

Un altro confronto può essere operato con i *liber sententiarum* di Milano. La nascente signoria di Gian Galeazzo Visconti di Milano ci restituisce una serie di ben sette registri di questo tipo, a partire dall'anno 1385. È stata recentemente (nel 2021) pubblicata un'edizione critica del primo di questi¹¹⁶, che nei contenuti, nei linguaggi e nelle formule non è così dissimile dai registri imolesi. Il *liber* di Milano conta 96 carte, per oltre 200 sentenze, riporta a seconda dei casi testimonianze, bandi, assoluzioni, persino trascrizioni di documenti di corredo come *instrumenta pacis* e richieste di grazia. Si tratta di un quadro ricco e variegato, che nel caso imolese non è visibile in quella specifica *facies* documentaria, ma che possiamo ricostruire a partire dalla ricchissima quantità di documentazione ulteriore, che nasceva proprio *in itinere* come strumento per giungere al compimento della scrittura della sentenza.

IV.3. Denunce, prosecuzioni, testimoni, processi: i libri tematici

Nell'espore la lista di documenti il notaio Pietro figlio di Matteo non sembra essere alla ricerca di un particolare ordine logico, cronologico o funzionale

¹¹⁶ *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385), Edizione critica.*

con cui presentare le carte. Dà la precedenza a quanto scritto dal suo predecessore, lascia per ultimi i documenti in filza e non in libro, ma in generale non c'è una rigida logica sottostante alla *dispositio* della lista. Basti pensare che il lungo elenco di processi pendenti viene redatto sì nelle immediate vicinanze della descrizione del documento in cui è possibile rintracciarle, ma se immaginassimo l'inventario come un elenco numerato sarebbero in coda al punto sette, dei nove di cui è composta la lista. Eppure la loro logica compositiva è perfettamente definita: ciascun documento ha una sua funzione precisa, tanto che possiamo in qualche modo definirli tematicamente. Nel presentare questi documenti abbiamo scelto di non seguire l'ordine della lista originale, ma di unire tra loro questi libri tematici, e di ordinarli secondo un criterio cronologico e logico insieme, aiutati dal fatto che nell'*ordo* giuridico dell'*inquisitio* la procedura giudiziaria segue uno schema rigoroso e lineare, che ci permette di dare fondamentalmente per acquisita la logica che prevede prima l'accusa, poi l'istruttoria con l'interrogazione dei testimoni, e a seguire il processo vero e proprio.

IV.3.1. *Prosecutiones*

I primi due *libri* che ci sembra di dover presentare sono quelli detti delle *prosecutiones*. Si tratta di due quaderni che contengono quei processi che erano iniziati sotto la podesteria precedente, quella di Giovanni de Cancellieri di Pistoia, che non sono stati conclusi e devono essere ripresi dalla podesteria dell'Infangati. Ci riferiremo a questi due libri come *lib. prosec. G*¹¹⁷ e *lib. prosec. P*¹¹⁸. *Lib. prosec. G* è redatto da Guido figlio di Bartolo di Faenza. È scritto su carta "bombicinis", doveva essere composto di 42 carte, di cui 25 scritte, e protetto da una copertina membranacea, ma è giunto a noi mutilo e privo della coperta. Di questo esemplare si conservano 14 carte, di cui solo 11 sono scritte. Contiene la prosecuzione di otto

¹¹⁷ ASCI, Pergamene X, n. 4.

¹¹⁸ ASCI, Miscellanee, Atti criminali, n. 5.

diverse procedure giudiziarie, tutte datate al 7 di aprile, giorno in cui possiamo immaginare l'ufficio del podestà si sia assunto l'onere di trasferire in un nuovo e diverso documento quanto lasciato in sospeso dall'amministrazione precedente.

Lib. prosec. P è invece giunto a noi nella sua completezza. Questo libro è redatto dalla mano di Pietro notaio figlio di Matteo di Firenze, e conta 50 carte, di cui 35 sono scritte. È anch'esso di carta, anche se nella descrizione inventariale il notaio non sente il bisogno di specificarlo. A differenza del suo predecessore questo libro ha conservato la sua copertina membranacea sulla quale possiamo trovare il disegno dello stemma di Giovanni degli Infangati, uno scudo a strisce diagonali bianche e azzurre, e su cui è indicato fin da subito il contenuto del *liber*: in alto possiamo fin da subito leggere la parola "prosecutionis".

Sebbene i due libri siano descritti in modo molto simile nell'*inventario 9 bis*, a una prima analisi mostrano sì forti elementi di somiglianza, ma anche una differenza fondamentale. L'esemplare redatto per primo, *lib. prosec. G*, contiene le prosezioni dei processi iniziati durante la podesteria precedente, mentre *lib. prosec. P* si prende in carico anche le procedure che non sono state concluse durante il periodo di lavoro del notaio Guido, ovvero di quelle procedure lasciate in sospeso proprio in *lib. prosec. G*.

Possiamo tracciare la confluenza delle scritture del notaio Guido nel lavoro del suo successore Pietro in almeno due modi differenti, e incrociando tre registri differenti. Alla carta IIIr di *lib. prosec. P*, proprio in occasione del primo processo "proseguito" dal notaio Pietro troviamo un'annotazione a margine che indica chiaramente un riferimento al *liber processuum* di Guido, con tanto di riferimento puntuale: "a folio XI". Questo *folio* undicesimo, lo possiamo verificare, corrisponde a quello del libro dei processi redatto da Guido, il registro ufficiale e principale che contiene le registrazioni delle *inquisitiones* vere e proprie, e di cui parleremo a

breve¹¹⁹. Confrontando le pagine dei due registri possiamo almeno verificare immediatamente che i nomi degli imputati coincidono.

Possiamo individuare il lavoro di Guido “sfociare” in quello di Pietro almeno in un altro modo. Cercando di incrociare nomi e date abbiamo avuto modo di individuare almeno un caso in cui un processo presente in *lib. prosec. G* viene concluso nel suo successore, *lib. prosec. P*. Alla carta XLVIr di quest’ultimo leggiamo la chiusura di un’*inquisitio* condotta contro Pentaghella figlio di Benvenuto da Imola e contro Massimo di Faenza, e possiamo verificare che la stessa procedura, con gli stessi imputati, era stata avviata non nel libro dei processi di Guido, ma addirittura nel suo libro delle *prosecutiones*¹²⁰, e che quindi risale al periodo ancora precedente all’insediamento di Giovanni degli Infangati. Siamo di fronte a un processo che passa attraverso la giurisdizione di ben due podestà e idealmente almeno tre notai, e viene “proseguito” almeno due volte.

Lib. prosec. P è quindi frutto di un intreccio complesso che collega almeno tre libri diversi, raccoglie i fili spezzati di due dei quaderni del notaio Guido e li riunisce in un unico luogo. Pietro *notarius* utilizza, trascrive e prosegue senza nessun problema il lavoro iniziato da Guido, ne tratta gli scritti come veri e propri strumenti di lavoro, citandoli e riferendosi al libro dei processi del suo predecessore come semplicemente al “libro di Guido”. È un altro indizio che ci indica il rilievo che abbiamo tributato alla figura del notaio: la giustizia formalmente è esercitata da Giovanni degli Infangati, o dal suo vicario-giudice Ludovico di Città di Castello, ma le scritture penali vengono individuate a partire dalla mano che le ha redatte. Il fatto che Pietro citi e utilizzi gli scritti di Guido con questa naturalezza, poi, ci lascia presupporre un’altra caratteristica degli scritti di cui stiamo parlando, ovvero la loro continua disponibilità. Non siamo di fronte a dei cartulari, delle raccolte di documenti che il notaio conserva personalmente e che acquisiscono valore proprio dalla sua capacità di disporne e di farsi garante della loro forza davanti alla legge. Queste

¹¹⁹ Si tratta di *lib. processuum G*.

¹²⁰ *lib. prosec. G*, cc. VIr-VIIv.

scritture rimangono a disposizione della podesteria, dell'ufficio *ad maleficia* e quindi della popolazione cittadina.

Lib. prosec. P ha comunque un orizzonte relativamente ristretto: contiene in tutto 29 processi, che possiamo pensare siano stati riportati nel quaderno in un periodo di tempo limitato, corrispondente a un passaggio di consegne, in quanto sono tutti datati al 9 maggio. Così come in *lib. prosec. G* ci trovavamo di fronte a una datazione unica corrispondente al 7 aprile, qui siamo di fronte a una trentina di processi, tutti apparentemente risalenti al 9 maggio. È chiaro che il 9 maggio non è la data di avvio di queste procedure, ma appunto della loro prosecuzione.

Il perché di questa datazione insolita si spiega facilmente collocando la redazione delle *prosecutiones* nel giorno che segna il passaggio delle consegne tra il notaio Guido e il notaio Pietro. La datazione di questo avvicendamento si desume a partire da tutti i cambi di registro della documentazione, in senso letterale: cambia il registro dei processi, così come quello dei testimoni; dopo la prima settimana di maggio a redigere gli atti è il notaio Pietro, figlio di Matteo. A fronte di molti indizi abbiamo anche una prova certa, che colloca con precisione questo evento. Nella seconda pagina del libro dei testimoni del notaio Pietro - una collocazione inaspettata - il notaio riporta la "elettio mei"¹²¹, ovvero il resoconto ufficiale della sua nomina come notaio *ad maleficia*. Questa pagina atipica ci dà conto in maniera certa della mobilità delle cariche pubbliche, ma tra le righe ci dà almeno un'informazione ulteriore sull'ubicazione - provvisoria, a seguito dell'incendio del vecchio palazzo del comune - del palazzo di giustizia, informazione che altrove sfuggiva¹²².

Non abbiamo dubbi in merito alla continuità del lavoro dell'ufficio del podestà, e ce lo conferma il fatto che i registri, anche se di mani diverse recano senza alcun problema in copertina lo stemma dell'Infangati; siamo di fronte a una serie

¹²¹ *lib. testium P*, c. II.

¹²² A dire il vero è un'informazione che Lazzari, *Il palazzo comunale nel Medioevo*, p. 71, aveva individuato in uno degli *instrumentum paci*, ASCI, Pergamene X, n. 13, e che riesce a tracciare identica per gli anni successivi, fino al 1381. La sede della giustizia in quegli anni era il palazzo dei Conti di Cuneo, oggi sede del Credito Romagnolo.

documentaria che contiene soglie di differenziazione (l'avvicinarsi dei notai) all'interno di una prospettiva di continuità (la podesteria di Giovanni degli Infangati).

IV.3.2. *Denuntiationes*

Naturalmente non tutti i processi della podesteria dell'Infangati sono figli di prosecuzioni di procedure precedenti. Anche durante il marzo-settembre del 1369 la produzione di nuovi atti d'accusa e di condanna deve essere stata costante. Abbiamo visto che l'atto di denuncia per un processo penale inquisitorio ha un suo statuto proprio, l'accusa non viene da un individuo "esterno", ma viene formulata a partire dalla pubblicità dei fatti criminosi e dall'autorità stessa delle istituzioni cittadine. Sulla forma testuale e documentaria dell'atto di denuncia ci soffermeremo nel prossimo capitolo, ma già da ora possiamo rilevare che una serie di accuse, redatte in carte sciolte e raccolte in una filza, compare nell'inventario delle carte del podestà, e fa quindi parte di diritto di quella che abbiamo visto essere la documentazione ufficiale. Non ci viene detto molto di questi documenti, se non che sono raccolti in filza e che sono stati redatti sotto la giurisdizione del podestà. Non ci viene detto quante dovevano essere, ma se i conteggi che abbiamo presentato nel capitolo scorso sono corretti dovevano essere almeno 75, come 75 sono le *inquisitiones* avviate nel marzo-settembre 1369. Nell'Archivio Storico Comunale di Imola ne possiamo individuare alcuni esemplari, e anche verificare che alcuni sono stati dispersi all'interno dell'archivio stesso. Nella cartella che Lazzari nomina *Accusationes*¹²³ sono raccolte 35 denunce, tutte collegabili alla podesteria dell'Infangati. È chiaro che la lista è incompleta, e a dimostrazione abbiamo almeno una con-

¹²³ ASCI, Documenti vari, I, n. 16.

troprova. Lazzari ha correttamente individuato e inserito nella sottoserie della podesteria dell'Infangati l'atto di denuncia che nomineremo *denuncia 39*¹²⁴; inizialmente datato 1366, possiamo oggi affermare con certezza che appartiene di diritto alla serie di documenti di cui stiamo parlando. Dalla denuncia possiamo tracciare il processo corrispondente, e verificare la sua presenza sia nel libro dei processi che in quello dei testimoni, oltre a riconoscere alcuni appunti riguardanti lo stesso nelle carte di corredo del podestà. Quello di *denuncia 39* è un processo che non ha caratteristiche peculiari o differenti rispetto a molti altri di quelli che possiamo ricostruire dai documenti, ma il suo carattere di unità archivistica isolata ha attirato la nostra attenzione. Si è comunque rivelato un caso di studio che ha il pregio di far luce su molte fasi diverse del processo inquisitorio; è proprio questo processo che analizzeremo nel dettaglio nel prossimo capitolo.

IV.3.3. *Libri testium et exordinatorum*

In escatocollo a ogni atto di denuncia, in linea con quanto abbiamo visto essere necessario per le prassi di giustizia penale, abbiamo la firma di almeno tre testimoni. Questi vengono poi interrogati in una fase istruttoria, che tuttavia non è immediatamente collocabile all'interno dell'*ordo* inquisitorio. Vedremo nel processo che segue *denuncia 39* che uno degli imputati avrà modo di presentarsi in giudizio prima ancora che questi testimoni vengano convocati. Rimane il fatto che la presenza dei testimoni è necessaria per avviare la procedura, e il loro interrogatorio è quasi sempre presente. La necessità di dare conto della pubblicità della procedura non viene mai a mancare. Ci sembra quindi legittimo, anche se non vincolante, dare una precedenza logica a questi libri rispetto a quelli dei processi: sulle pagine del *liber testium* vengono raccolte quelle che almeno idealmente dovrebbero le deposizioni iniziali dei testimoni, quelle che permettono di avviare in un

¹²⁴ ASCI, Pergamene XIII, n. 39.

secondo momento la procedura vera e propria. Vedremo nel prossimo capitolo nel dettaglio le caratteristiche e le formule previste per le testimonianze, in questo momento ci interessa verificare l'esistenza di questi libri e le loro caratteristiche.

L'*inventario 9bis* ne presenta due differenti, naturalmente uno a mano del notaio Guido, l'altro redatto da Pietro. Siamo in grado di individuare entrambi i quaderni tra le carte dell'archivio di Imola: ci riferiremo al primo come a *lib. testium G*¹²⁵, al secondo come a *lib. testium P*¹²⁶.

L'aspetto di *lib. testium G* corrisponde a quanto ci viene detto di lui nell'inventario: è di carta, e conta 34 fogli, di cui 17 sono stati scritti. Nonostante l'inventario non ci informi al riguardo possiamo rilevare che è protetto da una copertina pergamenacea, con lo stemma dell'Infangati e persino una doppia intestazione: in alto reca scritto "Testium", e poco sotto un più completo "Hec est liber testium et exordinatorum". Contiene deposizioni rilevate in date che si aggirano tra il 16 marzo e il 27 aprile. Non arriviamo alla data limite del 9 maggio, ma l'idea della successione dei notai ci viene confermata da *lib. testium P*, che presenta i primi interrogatori proprio intorno a quel periodo: il 7 maggio. Questo secondo registro dei testimoni è più voluminoso, ma non molto più verboso: solo 18 carte dovevano essere scritte, delle 50 di cui doveva essere composto. È giunto a noi mutilo, privo delle carte dalla 21 alla 28, dopo la quale abbiamo solo carte bianche, ad eccezione della quarantanovesima. A questa pagina sembra esserci la memoria della designazione dei pubblici ufficiali fatta dal podestà nel momento del suo insediamento. Questa nomina dovette avvenire nel marzo 1369, ma in questo documento porta la data dell'8 maggio, probabilmente rientra in quella serie di ri-scritture che Pietro *notarius* esegue nel momento in cui prende il posto di Guido al servizio dell'Infangati. Continuando a tracciare il corso cronologico di queste scritte, possiamo rilevare che le testimonianze coprono il periodo che va dal 7 maggio al 9 agosto, ma

¹²⁵ ASCI, Miscellanee, Atti criminali, n. 6.

¹²⁶ ASCI, Miscellanee, Atti criminali, n. 4.

la lacuna temporale che ci porterebbe al settembre 1369 può benissimo corrispondere alla lacuna delle carte 21-28 del libro. Anche *lib. testium P* è dotato di una copertina membranacea, a sua volta dotata dello scudo a bande bianche e azzurre di Giovanni degli Infangati, e reca in modo più conciso quasi la stessa intestazione del suo libro gemello: “*Testium ed exordinatorum*”.

IV.3.4. *Libri processuum*

Quelli dei processi sono i due quaderni più consistenti della serie di cui stiamo parlando. Sono quelli da cui è possibile ricavare il maggior numero di informazioni, che ci danno il quadro più dettagliato sulla vita criminale della Imola del 1369, e sui quali ci siamo basati per la panoramica del capitolo scorso. È dalle pagine di questi libri che emergono in modo chiaro i dettagli sulle procedure inquisitorie, sulle prassi giudiziarie, sulle modalità di *citatio*, sulla presenza di testimoni, in generale sull’andamento dell’esercizio della giustizia. Siamo di fronte ai registri della giustizia veri e propri, quelli che abbiamo dovuto tenere presente durante l’intera scrittura di questo lavoro. Questi due esemplari imolesi sono a un tempo singolarmente individuabili e perfettamente iscrivibili nell’universo giuridico penale del tardo medioevo. Ad esempio possiamo marcare la differenza tra questi e gli esemplari bolognesi, che si presentano suddivisi in *accusationes*, *inquisitiones* e *inquisitiones cum promovente* ma anche notare nelle prassi redazionali, nella denominazione dei notai, nel rapporto con gli statuti, che siamo di fronte al fenomeno che più comunemente è noto come quello dei *liber malleficiorum*. Questa denominazione è quella più diffusa trasversalmente, la troviamo in uso nella Bologna del Duecento, così come nella Macerata del 1461-1462, e nella Dubrovnik del 1440.¹²⁷ In questi due quaderni imolesi riconosciamo perfettamente le caratteristiche che

¹²⁷ Sul caso bolognese vedi Modesti, *Le carte di corredo del podestà di Bologna*, sulle possibili denominazioni dei registri penali a seconda delle epoche e delle zone geografiche vedi Lett, *I registri della giustizia penale* (libri maleficiorum).

Lett¹²⁸ imputa a questa tipologia di documenti: i *libri maleficorum* contengono scritture ordinarie, non solenni, sono strumenti di gestione della cosa pubblica prodotti ed emessi per una finalità performativa. La loro redazione ha un impatto reale e immediato sulla vita degli imputati e dei *cives*. Nonostante siano giunti fino a noi non sono pensati per durare, per fissare in eterno leggi, statuti e privilegi; sono documenti d'uso, scritti con grafia corsiva, frettolosa, che non ha timore dell'incompiutezza.

Le prassi generali che emergono dalla lettura di questi due registri le abbiamo accennate in precedenza, mentre le scritture specifiche di una singola *inquisitio* verranno discusse nel prossimo capitolo. In questo momento quello che possiamo rilevare è lo specifico di questi libri per quel che emerge almeno dalle loro intestazioni, il luogo che tipicamente è deputato a descriverne almeno in maniera sommaria il contenuto. I due *incipit* sono identici, e recitano: “hec est liber sive quaternus in se continens inquisitiones, denuntiationes, accusationes, citationes, relationes, excusationes, bana, testes, iuratos, dilactiones et alia quem plura varias et diversas scripturas ad maleficia”. Tutto torna: quello delle *scripturas ad maleficia* è un universo variegato e composito, che include pratiche differenti e momenti diversissimi dello stesso *ordo* processuale, e ci rende conto insieme sia di momenti aurorali come le denunce, sia dei momenti finali delle sentenze, delle paci e dei bandi.

Anche in questo caso ci troviamo di fronte a due diversi quaderni, uno per ciascuno dei due notai che conosciamo. Ci riferiremo ai due quaderni come *lib. processuum G*¹²⁹ e *lib. processuum P*¹³⁰.

L'*inventario 9bis* ce li descrive nel dettaglio: sono entrambi di carta “bombicini”, e ricoperti da una copertina pergamenacea. Come da prassi recano entrambi

¹²⁸ Lett, *I registri della giustizia penale* (libri maleficiorum).

¹²⁹ ASCI, Pergamene X, n. 5.

¹³⁰ ASCI, Pergamene X, n. 9.

sul frontespizio lo scudo di Giovanni degli Infangati, anche se riportano due indicazioni diverse. *Lib. processuum G* presenta una scrittura in parte cancellata, in cui riusciamo a leggere “*liber accusatorum*”, mentre *lib. processuum P* ci indica chiaramente di essere il “*liber processuum*”.

Il libro redatto da Guido *notarius* è più snello, conta 80 carte, di cui 50 sono state scritte, e copre il periodo che va dall’insediamento del podestà, intorno al 16 marzo, fino al fatidico 7 maggio, di cui già abbiamo avuto modo di dire. Il libro di *notarius* Pietro è molto più voluminoso e ricco, conta 188 carte, di cui 122 sono scritte, copre il periodo che va dall’8 maggio fino all’11 settembre 1369. L’inventario ci dice chiaramente che è in questo quaderno che troviamo e possiamo individuare tutti i processi che la podesteria dell’Infangati lascia in sospeso: è quindi all’altezza della descrizione di questo documento che viene inserita una lista nella lista, quella che si riferisce appunto ai processi pendenti. Si tratta, l’abbiamo detto, di sedici casi, ciascuno riportato sommariamente attraverso il nome dell’accusato e l’indicazione puntuale del numero della carta-*folio* a cui si trova la procedura.

IV.4. Le carte di corredo e le scritture private del podestà di Imola

L’*inventario 9bis* non ci presenta altri documenti rispetto a quelli che abbiamo illustrato, ma sappiamo per certo che molte altre scritture vengono prodotte nell’esercizio della prassi giudiziaria del tardo medioevo, e abbiamo testimonianza di diverse di queste anche per quanto riguarda la podesteria di Giovanni degli Infangati. Quelle nell’inventario sono le carte ufficiali, quei documenti prodotti che hanno forza di legge e che provengono dall’autorità pubblica, quelle scritture che danno modo a chi le legge di avere un’idea chiara dell’andamento della giustizia in Imola, ed eventualmente di proseguire il lavoro, qualora ne avesse l’autorità e le capacità. Abbiamo detto che sono scritture ordinarie, destinate all’uso pratico, ma sono anche il prodotto compiuto di un ufficio pubblico che può contare

su un meccanismo efficiente di passaggio delle consegne, e può produrre, conservare e trasmettere una documentazione adatta a questo scopo.

Ma oltre a queste carte ufficiali ve ne sono molte di non ufficiali: si tratta delle cosiddette “carte di corredo”¹³¹, ma non solo. Con il termine carte di corredo si tende a indicare infatti tutta quella produzione notarile ulteriore ai libri ma non del tutto accessoria al processo. Queste carte includono tutti quei tipi di documento di cui abbiamo parlato confrontandoci con la norma statutaria in merito alla produzione documentaria in ambito penale. Fanno parte delle carte di corredo le accuse, le testimonianze, persino i bandi e le sentenze, quando sono prodotti in carta sciolta, o in copia, e non rientrano nei registri ufficiali. È un esempio perfetto di carta di corredo la copia della pagina del libro delle sentenze che abbiamo presentato in precedenza. In questo caso possiamo immaginare che su ordine del giudice venga prodotto un documento che servirà a far luce su un caso che sta valutando¹³². La produzione delle carte di corredo doveva essere tale e di tale natura che possiamo in qualche modo pensare che i libri dei processi non siano tanto e soltanto i registri che tengono conto dell’andamento dei processi, ma in un certo modo anche dei *dossier* di atti che dovevano essere prodotti in *publica forma* e tenuti privatamente dalle parti in contesa¹³³. Senza arrivare a pensare che similmente a un processo di tipo accusatorio di possano essere una serie di documenti presentati dall’accusa, e un’altra serie presentata dalla difesa, possiamo pensare che il processo inquisitoriale generi una certa mole di documenti di corredo e che i *liber maleficiorum* siano in qualche modo lo strumento operativo in grado di metterli in serie e in sequenza e di renderli pienamente funzionali. A dire il vero un

¹³¹ Sulle carte di corredo vedi anche Modesti, *Le carte di corredo del podestà di Bologna* e Vallerani, *Giustizia e documentazione a Bologna in età comunale*, pp. 290 e ss.

¹³² Lo ricordiamo: il documento in questione è ASCI, Pergamene X, n. 14, e riporta una condanna ai danni di Luzzola figlio di Gherardo, l’omicida di Enrico il tedesco. Il documento è copiato pochi giorni dopo che Luzzola si è macchiato di questa colpa, e stiamo facendo supposizioni non provabili, ma non ci sembra assurdo sostenere che il giudice Lodovico di Città di Castello stia raccogliendo materiale a testimonianza della cattiva fama e della recidiva inclinazione a delinquere del detto Luzzola.

¹³³ Questa ipotesi è suggerita da Cagol, *Il ruolo dei notai nella produzione e conservazione della documentazione giudiziaria*, p. 163.

esempio di questo tipo l'abbiamo già discusso: gli *instrumenta pacis*. Le scritture di pace altro non sono che vere e proprie carte di corredo: nella sottoserie sulla podesteria dell'Infangati Lazzari inserisce 11 *instrumenta pacis*¹³⁴, redatti da almeno sei notai diversi tra cui non figurano né Pietro figlio di Matteo di Firenze, né Guido figlio di Bartolomeo di Faenza. Possiamo tracciare il legame tra le singole paci e i processi incrociando i nomi dei protagonisti, le date e le indicazioni che ci forniscono i *liber processuum*, e verificare corrispondenze esatte e puntuali per almeno sette di queste stipule di pace¹³⁵. Sappiamo dunque con certezza che queste carte rientrano a pieno diritto nella procedura penale, hanno forza di legge e pur essendo rigorosamente documentate all'interno dei registri penali non vengono incluse nella lista di *inventario 9bis*. Siamo di fronte a una documentazione non ufficiale, non prodotta dall'istituzione cittadina di sua sponte, ma che pure ha effetto di legge e di cui l'autorità del podestà deve a un tempo prendere atto e farsi garante.

Tra gli altri esemplari di questa produzione di documenti scritti dalla natura para-ufficiale l'archivio imolese ci offre un esempio dallo scarso valore contenutistico ma che ci sembra interessante per avere un ulteriore punto di vista sull'andamento procedurale della giustizia pubblica. Abbiamo discusso della pratica della *citatio*, con cui si inviava un messaggero, un *plazario*, ad affiggere una nota di comparizione presso la dimora dell'accusato. Ora, l'archivio imolese sembra darci l'opportunità di verificare questa pratica, perché, dispersa in una cartella dal nome significativo di "Documenti vari" ci sembra di aver trovato esattamente una di queste note di comparizione¹³⁶. Si tratta di un piccolo ritaglio di carta di circa 30x12 cm, con tre fori allineati al centro laddove probabilmente era stata affissa alla porta del citato in giudizio. Questo brevissimo scritto è datato "penultimo die", e recita "Citat

¹³⁴ Si tratta delle carte segnate ASCI, Pergamene X, n. 6-7-8-10-11-12-13-15-16-17-18.

¹³⁵ Le indichiamo per amore di completezza. Pergamene X, n. 6 corrisponde alla procedura presente in *lib. processuum G*, cc. XXr-XXIr; Pergamene X, n. 7 corrisponde a *lib. processuum G*, cc. XLIIIr-XLVv; Pergamene X, n. 8 corrisponde a *lib. processuum G*, cc. LXXIIIr-LXXIIIv; Pergamene X, n. 12 corrisponde a *lib. processuum P*, cc. XLVIIIr-XLVIIIv; Pergamene X, n. 13 corrisponde a *lib. processuum P*, cc. LIr-LVIv; Pergamene X, n. 15 corrisponde a *lib. processuum P*, cc. CVIIIr-CXv; Pergamene X, n. 18 corrisponde a *lib. processuum P*, cc. CXLIIr-CXLIIIr.

¹³⁶ ASCI, Documenti vari, I, n. 5/4.

et requirat ventura de Inanellum cappelle Sancta Maria Valvirdis de Imola quod in duos die proximos venientes comparire debeat coram vicario presenti domino potestate civitatis Imole ad se excusandum et defendendum ab inquisitione contra eius formata pro vulnere pro eum illatis in personam Tonii Ugolini de Bonagiuntis de Imola cappella Sancti Pauli alia et ab omnibus in ipsa inquisitione contentis alia et cetera". Il formulario è del tutto in linea con quello che vedremo essere proprio dei libri dei processi, notiamo da subito la dicitura di cui abbiamo detto "ad se excusandum et defendendum", possiamo confermare quanto avevamo detto sullo statuto pubblico anche delle convocazioni, perché la nota riporta anche il nome del plazario che l'ha affissa, tale Bittino da Modena¹³⁷. Ma soprattutto la nota è firmata "suis manibus" da un certo "Petrus notarius malleficiorum". Che sia Pietro figlio di Matteo non possiamo dirlo con certezza, ma alcuni indizi ce lo lasciano presupporre: la calligrafia ci ricorda molto da vicino quella dei tanti altri documenti della mano di Pietro che abbiamo avuto modo di sfogliare, e la filigrana della carta è la stessa che viene utilizzata nei libri della podesteria dell'Infangati, come ad esempio in *denuncia 39*, o in alcune delle pagine sia di *lib. processuum G* che di *lib. processuum P*. Sappiamo anche con certezza che il *plazario* in questione ha lavorato alle dipendenze dell'Infangati, ma come abbiamo visto la rotazione delle cariche pubbliche non era tale da impedirci di pensare che avesse lavorato per un alto podestà venuto prima o dopo del 1369. Se anche la nota non fosse collocabile con esattezza nel marzo-settembre di quest'anno possiamo comunque prenderla a esempio di una tipologia di scrittura che doveva con certezza essere redatta in queste forme e modalità anche in questo periodo.

A tutta questa documentazione para-ufficiale se ne aggiunge altra, del tutto non ufficiale, creata a puro uso e consumo pratico dell'esercizio della giustizia pe-

¹³⁷ È lo stesso Bittino da Modena che viene processato nel settembre del 1369 e che viene assolto per intercessione speciale di Azzo e Beltrando. La notizia non è rilevante ai fini del discorso sulla documentazione, ma è un indizio ulteriore sulla capacità di emersione della configurazione della rete sociale cittadina a partire da questo tipo di documentazione.

nale. Tra i documenti che possiamo attribuire alla podesteria dell'Infangati abbiamo anche due vacchette cartacee, due piccoli libri che sembrano essere destinati agli appunti privati e personali del notaio e del podestà, pur sempre per quanto riguarda la loro attività nel campo della giustizia pubblica. Si tratta di due documenti molto simili, almeno nella loro veste estrinseca: il formato della pagina è dimezzato rispetto ai grandi registri ufficiali, entrambi sono rilegati e protetti da una copertina di pergamena, uno dei due riporta la dicitura "manuale actorum".

Chiameremo questo, appunto, *manuale actorum*¹³⁸, mentre ci riferiremo al primo come a *vacchetta 1369*¹³⁹. Entrambi i quaderni di appunti sono privi della sottoscrizione notarile, anche se possiamo presumere siano della mano del *notarius* Pietro. Contengono veri e propri appunti, date precise seguite dal nome di chi si è presentato o dovrà presentarsi quel giorno, oltre ad annotazioni su sentenze, testimonianze, lunghe liste di nomi con il rimando puntuale della carta di un qualche *liber* in cui seguire la procedura, persino quelle che sembrano liste di oggetti a seguito di perquisizioni. Non è facile ricavare informazioni puntuali da questi due documenti, ma essi ci danno in ogni caso l'immagine di un'attività quotidiana e intensa; se i libri dei processi sono scritture performative che segnalano lo svolgersi di un'attività pratica, questi due quaderni svelano in misura ancora più profonda la trama reticolare che sottostà a quell'attività: il podestà deve organizzare incontri, ascoltare i testimoni, avere sempre a mente le persone e i casi con cui si deve confrontare e con cui si è confrontato, e necessita anche di queste altre scritture, poco più di puri e semplici promemoria che permettono di tenere conto dell'andamento congiunto di diverse procedure.

Nella loro somiglianza questi due quaderni sono differenti, e nello specifico vogliamo sottolineare una particolarità di *vacchetta 1369*. La parte iniziale di questo libretto riporta diverse liste di individui¹⁴⁰: gli uomini della curia del podestà, i

¹³⁸ ASCI, Miscellanee, Atti criminali, n. 3.

¹³⁹ ASCI, Miscellanee, Atti criminali, n. 2.

¹⁴⁰ Sull'importanza e sulle specifiche dei documenti redatti in forma di lista vedi Vallerani, *Giustizia e documentazione a Bologna in età medievale*, ma anche Lazzari, *Le "liste" fra pratiche di scrittura e modalità*

“familiars domini episcopi Imole”, i “familiars Todeschini” e i “familiars Malateste”. Ritrovarsi di fronte a una lista in un documento tardo medievale non è mai banale; attraverso le liste le scritte tracciano quadri programmatici, divisioni della cittadinanza, assegnano diritti e doveri, escludono, includono. Sono in forma di lista gli estimi, gli elenchi delle corporazioni dei mestieri e delle arti, le cosiddette *Venticinquine*, cioè le liste degli armati; in un certo modo era una lista anche quella del *liber bannitorum*, che indicava coloro che si erano guadagnati l’esclusione dai diritti civili della città. Scrivere una lista nel medioevo significa definire programmaticamente un campo di inclusione ed esclusione, che assegna agli individui in essa contenuti uno statuto speciale. Non abbiamo molti indizi per farci un’idea esatta dello scopo a cui adempissero le liste di *vacchetta 1369*: non sembrano estimi, non sono certamente elenchi di banditi; non sono gli iscritti delle corporazioni, né propriamente *Venticinquine*. Sappiamo che sono liste di *familiars*, e che sono contenute in un quaderno di appunti mirati all’esercizio della giustizia penale.

Con *familiars* si intende non tanto la famiglia parentale dell’individuo, ma anche il suo *entourage* pubblico. Anzi, i *familiars* sono più spesso le guardie private dell’individuo in questione, che svolgono talvolta una funzione simile a quella di una polizia privata. Trovare un elenco di *familiars* appuntato in un documento di giustizia penale significa probabilmente diverse cose, come verificare chi ha il diritto a portare delle armi, o avere a disposizione una lista di collaboratori nell’esercizio della violenza coercitiva legittima del podestà.

Possiamo tuttavia anche ricostruire chi siano i tre individui a cui si riferisce ciascuna di queste liste: il vescovo di Imola è Litto Alidosi, “Todeschino” è il soprannome di Alidosio Alidosi, signore di Tossignano, e Malatesta è l’ultimo dei figli di Roberto Alidosi. Insomma, i tre personaggi della lista altro non sono che i tre fratelli dei signori Azzo e Beltrando. Avere sempre a disposizione la lista dei collaboratori

di conservazione, Esportare la democrazia e Milites a Imola: la lista dei cavalli, o in ambito militare Bargigia - De Angelis, *Scrivere in guerra*. Anche Blanshei, *Politica e giustizia a Bologna*, fa ampio uso delle liste per verificare e discutere l’inquadramento dell’assetto istituzionale del Comune e del Popolo di Bologna, e la relazione che intrattengono con i gruppi famigliari e corporativi della popolazione.

e degli armati delle autorità cittadine significa probabilmente, allora, avere anche a disposizione una lista di privilegiati, di individui a cui poteva essere concessa una certa indulgenza, individui se non di chiara buona fama, comunque di una certa fama. Se c'è un luogo nelle scritture dove si affina la stretta relazione tra la giustizia e il potere, e in particolare il potere signorile della famiglia Alidosi, probabilmente è in queste liste. Ricordiamolo, le liste non sono documenti ufficiali: non è detto che i nomi indicati siano *de iure* individui che per la loro vicinanza ai signori sono privilegiati di fronte alla legge¹⁴¹, ma così doveva essere *de facto*. La cosa non deve stupire, si tratta di una prassi perfettamente integrabile in quella che è l'esperienza signorile, che "colonizza" le istituzioni, difende gli amici, occupa gli spazi del potere con ogni mezzo, prima pratico, e dopo giuridico.

Un ultimo elemento va rilevato per quanto riguarda la produzione documentaria del 1369 e in generale del periodo che attraversa la città di Imola e la reggenza degli Alidosi. Abbiamo visto che quelli che stiamo considerando sono anni piuttosto movimentati, caratterizzati da sommosse armate, grandi scontri, malcontento popolare, e anche da una durissima reazione al governo signorile. Eppure la produzione documentaria in ambito penale, se pure intensifica il suo lavoro nel punire e controllare una popolazione insoddisfatta, non segnala cambi di registro nelle prassi burocratiche, notarili, documentarie¹⁴². Come abbiamo potuto evidenziare, l'attività della scrittura penale che abbiamo descritto non segnala evidenti discrasie con quanto doveva succedere in periodi differenti, in cui il potere signorile godeva di una forza e una vitalità differente. In un certo modo l'esercizio della giustizia e le scritture penali godono di una propria indipendenza pratica rispetto alle vicende istituzionali: a fronte di moti turbolenti e periodi di forte contestazione l'esercizio documentario della pratica dell'*inquisitio* non si inceppa mai nei suoi meccanismi fondamentali, e solo in controluce svela il suo legame con le nuove

¹⁴¹ Non dimentichiamo tuttavia che altri tipi di privilegi di fronte alla legge, anche *de iure*, esistono, e già abbiamo provato a descriverli. Basti pensare alla buona fama.

¹⁴² A segnalare la continuità tra norma statutaria e la produzione documentaria è anche Lazzari, *Introduzione*, p. XXIV.

forme del potere, e i tentativi che il regime signorile fa per rafforzare la propria influenza e imporre un'idea di giustizia che confermi e sostenga il suo dominio.

V. Scrivere la giustizia: il caso di studio di *denuncia 39*

È il 16 maggio del 1369 nella cappella di San Giacomo, uno dei quartieri più periferici entro le mura della città di Imola. È il quartiere di più recente inurbazione, una zona artigianale dove i magnati non sono soliti passare, e nessuno presta attenzione ai due individui che da lì si spostano verso il centro della città, e in particolare verso il palazzo dei conti di Cunio, residenza del podestà Giovanni degli Infangati e sede *ad interim* del palazzo di giustizia. Il vecchio palazzo di giustizia, che fu anche sede del comune, è inagibile, e reca ancora i segni degli incendi e delle sommosse che hanno fatto impazzire la città pochi anni prima.

I due individui sono Giovanni di Pietro di Poxino e Cicchino Blondi da Corneta, e sono due ufficiali pubblici, due cappellani. Il loro compito è essere gli occhi e le orecchie della giustizia, e porre all'attenzione della pubblica autorità ogni reato grave che sfugga all'attenzione del giudice, o che non venga denunciato da chi ha subito un torto. Ad avere la giurisdizione sulla giustizia è il podestà, Giovanni degli Infangati, che opera sull'autorità concessagli da Azzo e Beltrando Alidosi, signori della città per concessione diretta del Papa, ma a ricevere le denunce non è lo stesso podestà, ma il suo vicario avente funzioni di giudice: Lodovico di Città di Castello.

Giovanni e Cicchino riportano a Lodovico di alcuni eventi avvenuti nel corso del mese di maggio, nel loro quartiere, San Giacomo. All'altezza dello spazio antistante alle abitazioni di Massimo Benni, Martino figlio di Mussino e Chello di Casola, c'è stato un alterco. Lo stesso Massimo Benni ha avuto da ridire con un altro abitante del quartiere, il mercante Giacomo, e sono volate parole grosse. Non è la prima volta che i due hanno da ridire l'uno con l'altro, è da tempo che battibeccano, e tra le loro famiglie non corre buon sangue. Questa volta pare abbiano esagerato, si sono urlati addosso, fino a infamarsi gravemente l'un l'altro: "che ti nasca il verrocane, a te e alla tua famiglia!". A Giacomo mercante l'insulto non va proprio giù,

ma, a quanto pare, che le cose si potessero mettere male se l'aspettava, perché è venuto con un bastone in mano, ed esasperato colpisce Massimo al petto. Il colpo non è così grave, non viene sparso del sangue, ma è abbastanza per placare gli animi, o a spaventarli a sufficienza perché i due decidano di non dare adito a un'*escalation* di violenza. Lo scontro non procede oltre. Ma una rissa è pur sempre una rissa, e gli insulti che si sono scambiati mettono in cattiva luce sia il mercante che Massimo: nessuno dei due può permettersi di vedere il proprio nome messo in ridicolo pubblicamente, gli affari di Giacomo, poi, potrebbero risentirne. Un evento così grave non può passare sotto silenzio, e non è nemmeno previsto che uno solo dei due individui coinvolti sporga denuncia; questo è un affare pubblico, ed è per questo che a occuparsene sono i ministeriali del quartiere, Giovanni e Cicchino. Perché la procedura abbia corso servono almeno tre testimoni, tre individui che certifichino la correttezza della denuncia; allo scopo intervengono altri tre residenti del quartiere: Blaxiolino de Orritoli, Dino Ruffoli figlio di Tonio e Albertino Benni, fratello di Massimo.

I due cappellani riportano la denuncia al giudice, Lodovico di Città di Castello, ma a prendere appunti accanto a lui, e a occuparsi della burocrazia c'è il notaio *ad maleficia*, Pietro figlio di Matteo, di Firenze. Costui redige la denuncia in almeno due copie, una va nella filza della denuncia, l'altra viene appuntata nel suo registro personale, che gli servirà per tenere traccia di tutte le fasi del processo. Formalizzata l'accusa, la macchina amministrativa si muove in fretta: quello stesso giorno, viene incaricato Tonio di Lasera, un pubblico messaggero, un *plazario*, di recarsi al quartiere di San Giacomo, presso le abitazioni di Giacomo e Massimo, a notificare loro l'avvenuta denuncia. Entrambi hanno due giorni per presentarsi al palazzo di giustizia, per chiedere perdono o costruire una difesa per il proprio caso, per presentare dei testimoni e per rispondere delle loro azioni.

La convocazione di Tonio di Lasera non va a vuoto, riesce a far pervenire la nota scritta a Giacomo, mentre trova Massimo, e gli riferisce la notizia a voce. Il giorno stesso, ancora il 16 maggio, il mercante Giacomo si presenta a deporre le

sue scuse ufficiali. Ammette di aver insultato Massimo, chiede perdono a fronte delle autorità, ma ha premura di dire che di qualsiasi accusa ulteriore che non gli è già stata mossa contro non intende rispondere. Non menziona le bastonate che pare abbia inflitto a Massimo, o forse è solo il notaio Pietro che ha troppa fretta per appuntarsi per l'ennesima volta gli estremi della denuncia. Presentandosi così presto Giacomo ha già messo le mani avanti per ricevere un forte sconto della pena, ma non gli basta. Porta con sé due amici: uno è un suo vicino di casa, Giacomo Nicolai de Rosegati, l'altro è Giacomo Nanni de Pellizzari, e viene dal vicino e più agiato quartiere di Sant'Egidio; i due devono garantire per il mercante Giacomo, si presentano a conferma della sua buona fede e della verità della sua confessione. Questi non hanno visto i fatti, ma conoscono il mercante da anni, sanno che è una persona stimabile, sono pronti a garantire per lui. Ma c'è bisogno che anche di questi due si sappia che sono persone oneste, affidabili di buona fama; a riconoscerli interviene un altro ufficiale, un approvatore, Giovanni Dosio de Sapputi. Giovanni conosce entrambi i Giacomo, e valida la loro fideiussione.

Il giudice Lodovico assegna altri dieci giorni a Giacomo, per presentare altre eventuali prove a difesa della sua posizione, dopodiché lo congeda. Rilegge l'atto di denuncia, Giacomo si è presentato immediatamente, ma il compito del giudice e del podestà è di indagare sui fatti e comprendere cos'è successo. Viene chiamato un secondo *plazario*, Mighetto Scurani, perché si rechi a chiamare a deporre coloro che hanno sottoscritto la denuncia originaria: Blaxiolino de Orritoli, Dino Ruffoli e Albertino Benni.

La convocazione dei testimoni viene fatta a tarda sera, ma è comunque perentoria: i tre devono assolutamente presentarsi il giorno successivo a deporre, pena una multa di dieci soldi. I tre non fanno a tempo a presentarsi, nonostante tutto, ma viene concessa loro una dilazione, si andrà al giorno successivo. I testimoni prestano giuramento il 18 di maggio, e le loro deposizioni vengono annotate in due registri diversi: per esteso, il giorno stesso, nel libro dei testimoni, sommariamente, il giorno successivo, il 19, in quello dei processi.

Giurano che diranno il vero, che non sono lì per obbligo o costrizione, né per amicizia o inimicizia. Nella deposizione sono tenuti a fornire le loro generalità: sono tutti e tre dei lavoratori della terra, e vivono nel quartiere di San Giacomo. Blaxiolino e Albertino hanno circa quarant'anni, Dino Ruffoli è più giovane, e di anni ne ha trentasei. Prima di deporre chiedono di poter sentire ancora una volta i termini dell'accusa, e chiedono anche che gli vengano tradotti in lingua volgare. Notaio e giudice leggono e traducono, parola per parola. Le prime due testimonianze non tolgono molto tempo all'amministrazione della giustizia, ma non le forniscono nemmeno un gran servizio. Blaxiolino e Dino Ruffoli dicono di aver visto la stessa cosa: assolutamente nulla. Non sono informati sui fatti, hanno sottoscritto l'accusa per puro dovere civico, per permettere alla procedura di essere avviata, perché nessun crimine rimanga impunito. Albertino, invece, ha qualcosa da dire: racconta nuovamente di come Massimo e Giacomo si siano infamati, offesi pubblicamente, ma insiste anche sul fatto che Giacomo è passato dalla violenza verbale a quella fisica, e che con il bastone che teneva in mano ha colpito Massimo. Dopodiché, secondo la prassi, subisce il vero e proprio interrogatorio; dove e quando è successo il misfatto? Dove dicono che sia successo, in questo si può confermare la denuncia. E Albertino com'è venuto a conoscenza dei fatti? Dice di essere stato presente, e di averli visti con i suoi occhi. E qualcun altro l'ha visto, oltre a lui? Certamente, lui stesso, Blaxiolino e Dino, che in realtà hanno già detto di non sapere nulla, e altre persone, di cui tuttavia non ha memoria. E Albertino è stato costretto a venire a testimoniare? Lo fa forse in spirito di odio, o di amore, o per qualche tornaconto personale? No, e no, risponde. Poi, per accertarsi ulteriormente di quanto sia cristallina la sua deposizione gli si chiede ancora, sarà mica accomunato con qualcuno degli imputati? E la risposta è sì: Albertino e Massimo Benni sono fratelli di sangue, ma non è un segreto. Dal punto di vista della legge questa parentela non toglie valore alla deposizione di Albertino, che viene congedato.

Passa un giorno ancora, e la mattina del 19 maggio podestà e giudice devono prendere atto che Massimo, a differenza di Giacomo, non ha ancora risposto alla

convocazione, e che i due giorni che gli erano stati concessi per presentare la sua difesa, o la sua confessione e le sue scuse, sono scaduti. Bisogna convocarlo di nuovo, e a muoversi questa volta è Nassiniliano Nanni, un *plazario* che ancora non si era mosso nei giorni precedenti. Nassiniliano si reca a casa Benni: a Massimo sono concessi altri due giorni per presentarsi a rispondere dei suoi crimini. Massimo sa benissimo che a seguito di questi due giorni gli verrà concessa una terza dilazione del suo obbligo di comparizione, e infatti tentenna. Passano ben più dei due giorni concessi, ed è solo il 24 maggio che si reca al palazzo di giustizia a confessare. Chiede che l'accusa gli venga letta ancora una volta, e per essere sicuro di averla compresa se la fa tradurre anche in volgare. Alla fine confessa anche lui, non ha senso negare che le infamie sono state dette da una parte e dall'altra. Meglio chiedere scusa, e sperare nello sconto della pena che il suo rivale probabilmente si è già guadagnato. Come Giacomo prima di lui, si porta appresso un fideiussore, una persona fidata e affidabile che garantisca della buona fede e della veridicità delle sue affermazioni. Massimo non ha la rete di conoscenze del mercante Giacomo, e a suo sostegno porta il fratello Albertino. Ma a quanto pare anche portare solo il proprio fratello come fideiussore è sufficiente. Albertino viene riconosciuto e approvato da Giovanni, figlio di Pietro Anchibeni, e la comparizione di Massimo viene messa agli atti. Anche a lui vengono dati dieci ulteriori giorni per presentare qualsiasi altro elemento a sua difesa, per il resto, quel che si poteva fare o sentire per comprendere la reale logica degli eventi è stato fatto.

Passano ben più dei dieci giorni concessi, ma per pronunciarsi il giudice ha evidentemente bisogno di più tempo. Bisogna aspettare fino al 12 giugno perché Nassiniliano Nanni, il *plazario*, si presenti ancora una volta alle soglie delle case di Massimo e Giacomo. La sentenza della loro controversia verrà pronunciata quella sera stessa, ed entrambi sono tenuti a presentarsi per ascoltare il verdetto.

Da qui in avanti dobbiamo inventare: a entrambi viene comminata una multa, a Giacomo più salata che a Massimo, e la questione viene chiusa, il risentimento tra i due occultato ma mai sopito. Non passerà molto tempo prima che il

quartiere di San Giacomo abbia a che fare con un'altra rissa; i mormorii su Giacomo il mercante e Massimo Nanni rimarranno nel passato, ma della procedura penale che li ha coinvolti rimarrà traccia scritta per almeno altri 653 anni. Se si siano presi il "vermo cane" che si sono augurati l'uno all'altro non è dato sapersi, ma potrebbero pur sempre essere stati falciati da una delle tante ondate di peste che spazzò l'Europa intera negli anni a seguire.

V.1. Dalla scrittura ai fatti, i documenti correlati a *denuncia 39*

Quella che abbiamo appena provato a fare è un'operazione da un certo punto di vista illegittima. Ci siamo permessi di raccontare e trasporre narrativamente quelli che sono gli eventi e le notizie che compaiono dal confronto incrociato di tutta la documentazione che abbiamo in merito a un singolo processo, quello che prende avvio da *denuncia 39*. Nello specifico, per quanto riguarda la documentazione prodotta sotto la podesteria dell'Infangati, abbiamo utilizzato *denuncia 39*, *lib testium P*, limitatamente a cc. VIIr.VIIv, e *lib. processuum P*, per quanto riguarda cc. XIIr-XIIIIv¹⁴³.

Mettere la questione in termini così narrativi, tuttavia, significa prendersi la libertà di trasporre in senso cronachistico delle fonti che nascono prive di questo intento, e che dovevano svolgere una funzione totalmente differente. Scrivere il processo, raccogliere le testimonianze, non serve a fissare in una qualche memoria storica lo svolgimento di determinati fatti o eventi, ma mira a inquadrarli giuridicamente sotto un preciso punto di vista. Nelle denunce e nelle deposizioni, anche le descrizioni apparentemente narrative degli insulti e dell'aggressione non sono racconti e testimonianze "puri", semplici narrazioni di eventi visti e vissuti, ma sono trasposizioni in codici e formule specifiche di prassi giuridiche. Se tuttavia è vero

¹⁴³ Tutte le citazioni contenute in questo capitolo derivano da uno di questi tre documenti, o dal loro confronto incrociato. La questione tuttavia è liminale, perché, cercheremo di spiegare, le formule che riportiamo si ripetono quasi identiche per tutte le *inquisitio*. Più di qualche volta abbiamo potuto sciogliere determinate lezioni operando un confronto e affidandoci a questa diffusa omogeneità.

che dobbiamo limitare i voli di fantasia e leggere *cum grano salis* ogni parola del libro dei processi, per non credere che sia una cronaca, allo stesso modo non dobbiamo privarci dell'idea che se c'è una denuncia per percosse e per *verba iniurosa*, uno scontro e un alterco devono in qualche modo esserci stati; dobbiamo anche aver presente che la macchina amministrativa, poi, muove realmente le persone e le coinvolge nelle proprie prassi, e che le procedure giudiziarie che abbiamo descritto nell'andirivieni di *plazari* e nel continuo alternarsi di convocazioni e presentazioni di diversi imputati, testimoni, fideiussori, non sono solo scritture formali, ma prevedono persone reali che fisicamente si spostano, si incontrano, interagiscono, concorrono a costruire lo spazio pubblico entro cui abbiamo visto articolarsi tutto l'esercizio della prassi giudiziaria medievale.

Il processo che segue alla stesura di *denuncia 39*, e che abbiamo eletto a nostro caso di studio, non è, a conti fatti, un processo particolarmente affascinante o che presenta caratteristiche particolari, soluzioni specifiche, casi unici di risoluzione della controversia. E in questo è un buon caso di studi, perché ci permette di verificare e studiare le diverse fasi di un *inquisitio* così come venivano normalmente agite e messe in sequenza. Di tipico e unico probabilmente ha soprattutto questo, che contiene al suo interno un numero vario di procedure; abbiamo descritto le fasi del processo, ma le riassumiamo per rendere conto delle diverse scritture che potremo analizzare. Il processo che segue *denuncia 39* prevede due imputati, che si presentano a difesa in due momenti diversi. Abbiamo quindi modo di verificare in modi e momenti diversi come si registra una *citatio*, una convocazione, come questa si reitera la stessa qualora uno dei convocati non si presentasse, come viene descritta se deve convocare i testimoni e non gli imputati. Le diverse convocazioni ci danno modo di inquadrare il movimento del *plazari* e di incontrare diverse volte la prassi della notifica scritta che ci era rivelata anche la nota di comparizione di cui abbiamo parlato nello scorso capitolo. Abbiamo anche le diverse comparizioni, che ci permettono di leggere le notifiche di giuramento, promessa e fideiussione cor-

relate; possiamo verificare la quasi perfetta sovrapposibilità tra *excusatio* e *confessio*, e infine anche avere un'idea dei tempi della giustizia, con la lettura della convocazione *ad sententiam*. La presenza dei testimoni pubblici, poi, si rileva anche nel *liber testium*, e ci dà modo di analizzare le deposizioni giurate: anche qui la casistica è variegata, e ci dà modo di confrontarci con due deposizioni "omertose" e un vero e proprio interrogatorio. Sono tutti passaggi tipici, che in qualche modo abbiamo già provato a descrivere, ma che nell'*inquisitio* di *denuncia 39* sono presenti tutti contemporaneamente.

Nella varietà delle procedure intravediamo la varietà degli interpreti, tanto che riusciamo a individuare i nomi di almeno 19 persone differenti che vengono se non coinvolte almeno chiamate in causa come individui compartecipi dell'amministrazione della giustizia¹⁴⁴. Quella che emerge dalla lettura delle carte correlate a *denuncia 39* è quindi una costellazione variegata di prassi e scritture legali, che si tratterà di sciogliere per comprendere a un tempo il tasso informativo che hanno nel fornirci un quadro ampio sulle modalità di esercitare la giustizia a Imola nel 1369.

V.2. Standardizzare le scritture nella varietà delle pratiche

Abbiamo visto nella prima parte di questo lavoro quali siano le caratteristiche dei processi inquisitoriali, e abbiamo cercato di evidenziare la loro costituzione in senso diacronico, descrivendo la loro natura di scrittura aperta, eccezionale, derogatoria, capace di adattarsi alle diverse prassi e di assorbirle nelle procedure. A questa altezza cronologica questo processo di standardizzazione e omologazione

¹⁴⁴ Nel conteggio abbiamo incluso, forse generosamente, anche Azzo e Beltrando Alidosi: in fondo sono citati per nome, e se possiamo pensare non siano stati coinvolti minimamente nel processo, non possiamo dire che il loro coinvolgimento fosse un'ipotesi del tutto impraticabile. Abbiamo visto che essi intervengono in diverse procedure con l'intercessione della grazia. Abbiamo invece escluso il Papa, che, pur citato nei documenti, da Avignone poteva fare ben poco, e tutti quegli altri testimoni oculari che Albertino Benni sostiene esistano ma di cui non ricorda il nome.

delle procedure e delle scritture sembra essere ormai compiuto. Uno degli elementi che evidenzia questa formalizzazione delle procedure risiede senza dubbio nelle scritture formulari. Con questo termine facciamo riferimento al fatto che nelle scritture penali il notaio non inventa quello che deve scrivere, né appunta le informazioni in modi differenti e variegati, ma fa invece l'operazione contraria. A ogni fase del processo corrisponde un modo specifico di annotare le procedure, e un formulario preciso che rende ogni occorrenza di un determinato evento giuridicamente confrontabile, quando non identica, alle altre occorrenze di eventi analoghi. Per chiarire: le convocazioni in giudizio sono scritte tutte nello stesso modo, così come le comparizioni, le fideiussioni, le intestazioni delle *inquisitio*. Anche le testimonianze, l'abbiamo detto, sono ben altro che non la semplice trascrizione e registrazione delle dichiarazioni di una persona informata sui fatti. Già nell'evoluzione del processo inquisitorio la redazione delle *positiones*, la presentazione degli elementi a favore della propria parte, la presentazione delle proprie ragioni era passata dall'essere una vera e propria esposizione a una sorta di interrogatorio, una lista di domande standardizzate che mirava a verificare gli elementi essenziali della difesa e la sua coerenza interna¹⁴⁵. In ambito inquisitoriale le *positiones* sono del tutto scomparse, sebbene non lo siano gli interrogatori, e anche quando l'imputato si presenta a confessare, o a fornire un'*excusatio*, l'esigenza espressa dal libro dei processi non è quella di rendicontare in che termini questa confessione viene fornita, quanto registrare che questo evento si è verificato. Il convocato in quanto individuo rimane appiattito e isolato dalla pura forma procedurale e rituale.

In questa marcata regolarità possiamo in una certa misura marcare non solo la differenza tra il processo di impianto accusatorio, ma anche una possibile linea di demarcazione ideologica tra la macchina amministrativa comunale e quella signorile.

¹⁴⁵ Su questa evoluzione del processo accusatorio vedi anche Vallerani, *Giustizia e documentazione a Bologna in età comunale*, p. 281 e ss.

La giustizia pubblica medievale è non soltanto uno strumento di punizione e repressione, ma anche un motore di pacificazione sociale che funziona perché può costruire uno spazio pubblico simbolico in grado di “accogliere” il conflitto privato e disincarnarlo al di fuori della struttura della vendetta privata. L’evoluzione progressiva delle modalità dell’*inquisitio* non nega questo spazio pubblico, ma lo trasformano in uno strumento costituito unilateralmente dall’apparato burocratico emanato dalla struttura signorile. Nella scrittura penale del 1369 la pacificazione sociale non è un processo che comprende e accoglie la richiesta di giustizia che viene dalle parti, ma prevede che queste vengano riconfigurate e codificate secondo la normativa vigente.

In un certo senso possiamo pensare alle scritture formulari come facenti parte di un quadro di costruzione retorica, politica e ideologica che ha nelle sue finalità sia la pacificazione sociale e la punizione dei colpevoli, sia l’affermazione e la legittimazione del potere della “macchina di stato” signorile. Da queste tipologie di scrittura possiamo provare a intuire una qualche forma di istituzionalizzata e programmatica forma di comunicazione politica¹⁴⁶, anche senza giungere a conclusioni forti in un senso o nell’altro e senza arrivare a dire che dalle pagine dei processi sia intuibile la forza e l’evidente differenza e presenza dell’apparato signorile. L’idea che vogliamo suggerire è che nella scrittura permanga quantomeno la traccia di un tentativo di legittimazione e riconfigurazione della presenza e del dominio di un apparato di potere che prevede l’accentramento dei poteri nelle figure dei signori della città.

¹⁴⁶ L’idea che il contesto comunicativo e le forme della scrittura possano essere lette in questa chiave ci viene anche da Cengarle, *La signoria di Azzone Visconti*. Cengarle ha a disposizione una certa mole e diverse tipologie di fonti a cui non abbiamo accesso, e ha modo di pensare a un quadro coerente di comunicazione politica programmatica di emanazione signorile. Se noi non possiamo ambire allo stesso grado di completezza e raffinatezza di analisi possiamo comunque pensare che nelle scritture formulari si intraveda perlomeno un tentativo di riconfigurazione simbolica in chiave signorile delle prassi della giustizia tardo comunale.

V.3. Esplicare le strutture di potere: le intestazioni

Nell'approcciarsi a una scrittura notarile e giudiziaria uno dei luoghi di maggiore interesse è sicuramente l'intestazione. In essa spesso si anticipa e presenta la natura del documento, e in particolare nel caso dei documenti che abbiamo a disposizione è il luogo in cui si estrinseca tutta la "catena" di garanzie e deleghe che conduce dal vertice del potere fino agli esecutori pratici e materiali delle pratiche di giustizia. I quaderni dei processi e dei testimoni, poi, presentano una particolarità, perché contengono al loro interno una precisa struttura di intestazioni "mascherate", che la ribadisce in continuazione. Innanzitutto ciascun libro ha una sua intestazione che occupa tutta la prima carta del volume. Abbiamo descritto sommariamente queste intestazioni nei capitoli precedenti, contengono indicazioni sul contenuto del *liber*, un'estesa sottoscrizione notarile, oltre a naturalmente la descrizione della "catena di comando" di cui stiamo parlando. All'interno del libro, poi, abbiamo modo di rilevare una stessa intestazione ricorrente per ciascuna delle *inquisitio*: "Hec est quidam inquisitio que fit et fieri intentandis [...] contra et adversus". È uno dei pochi luoghi in cui il notaio indulge in abbellimenti del testo, e scrive la H in capitale; *notarius* Guido, il più vezzoso dei due, talvolta si preoccupa anche di decorarla, perlopiù con una trama a mattoni. L'*incipit* con la lettera capitale, a dire il vero, ha anche uno scopo pratico: permette di individuare con facilità e colpo d'occhio le diverse procedure, e distinguerle le une dalle altre nel lungo e a tratti confuso susseguirsi di annotazioni molto simili l'una all'altra. Abbiamo visto che la procedura dell'*inquisitio* può durare diverso tempo, il processo di *denuncia* 39 occupa quasi un mese di tempo, nonostante la fase istruttoria si concluda in pochi giorni. È assai probabile che il notaio iniziasse la redazione di un'*inquisitio*, e si lasciasse un certo numero di fogli bianchi a disposizione per portarlo a termine. La supposizione è supportata dalle pagine bianche che talvolta dividono le diverse *inquisitio*, ma abbiamo anche un caso, verso la fine di *lib. processuum P*, in cui il notaio termina lo spazio che si era concesso ed è costretto a fare un rimando in

avanti, concludendo la procedura molte pagine dopo, proprio al termine del libro¹⁴⁷.

Alla descrizione dell'avvio procedurale segue la descrizione di cui abbiamo detto: la pratica è avviata "per suprascriptos dominos potestatem et eius iudicem et vicarium et quemlibet eorum ex eo et quicumque eorum offitio, arbitrio et balia", grazie alle "denuncia et relatione Cicchini Blondi et Iohannis Petri iuratorum et cappellanorum cappelle Sancti Iacobi de Imole". E similissima è l'intestazione della trascrizione dei testimonium di *lib. testimonium P*: "Scripti fuit testes recepti et examinati per dictum dominum vicarium super inquisitionem factam contra Iacobum mercatorem cappelle sancti Iacobi de Imola, ex officio eius nunc vero ex denuncia et relatione Cicchini Blondi et Iohannis Petri iuratorum et cappellanorum dicte cappelle civitatis". L'ordine degli addendi cambia, ma non il risultato; abbiamo la descrizione del contenuto del documento, la presenza del vicario-giudice degli ufficiali cappellani, si esplicita "contra" chi è avviata la procedura, di modo che la si possa individuare in modo specifico.

Ma se il libro dei testimoni si accontenta di questo, il libro dei processi va oltre. A seguito di questo *incipit* riporta infatti la trascrizione della denuncia, e con essa anche l'intestazione di quest'ultima, che si rivela molto più ricca e dettagliata: "Coram vobis sapienti viro domino Lodovico de civitate Castelli, vicario nobilis viri Iohannis de Infangatis de Florentia honorabilis potestatis civitate Imole pro Magnificis dominis dominis Azzone et Beltrando, fratribus, de Alidoxiis, de civitate et distrittus pro domino nostro Papa Sanctissime Romane Ecclesie vicariis generalibus". La catena di comando è qui esplicitata per intero, in ogni sua persona. Al vertice vediamo il Papa, che assegna il vicariato ad Azzo e Beltrando Alidosi, che a loro volta incaricano Giovanni degli Infangati che opera attraverso il suo vicario, Lodovico di Città di Castello, che è colui al quale perviene la denuncia.

¹⁴⁷ *lib. processuum P*, c. CLVIIIv e c. CLXIIr si rimandano l'un l'altra con un segno di richiamo e l'indicazione precisa della carta di riferimento.

La verità è che nonostante la loro reiterata presenza e la loro continua riconvocazione nelle scritture, le persone e le istituzioni di cui sopra, con le eccezioni di Lodovico e dei due cappellani, sono fondamentalmente dei invitati di pietra. Il Papa, i signori della città, persino il podestà a cui abbiamo attribuito la giurisdizione sull'intero esercizio della giustizia penale, non intervengono mai direttamente e personalmente nella prassi giudiziaria, ma compaiono come pure figure di garanzia della legittimità, della tenuta e del diritto di punire detenuto dal potere giudiziario. In questo senso il regime signorile fallisce nel suo tentativo di individualizzare il potere, e anzi conferma la sua necessaria dipendenza dalle strutture amministrative comunali e dall'impianto legislativo preesistente e condiviso. Se è vero che l'intestazione della procedura passa dal diritto incarnato dal signore, nel corso della stessa il diritto è dettato dalla legge. Una volta "fatti i conti" con i invitati di pietra che incarnano il potere, a garantire la correttezza della procedura saranno alcuni ufficiali di rango inferiore, i *cives*, e la legge stessa, la norma statutaria. La denuncia è valida perché reca notizia di azioni compiute "contra formam iuris", e perché è firmata da tre testimoni, che nel caso di *denuncia 39* non sono figure di rilievo, ma addirittura dei "laborator terrarum". Le note di comparizione, poi, hanno valore legale non tanto perché ci sia un potere coercitivo riconoscibile e saldo in grado di farle rispettare, ma perché sono socialmente riconosciute come vincolanti, se provengono dalle mani di un notaio che le redige in "publica formam".

Sull'esplicazione delle strutture che sorreggono la validità delle scritture c'è un altro elemento che vale la pena segnalare. In diversi momenti, lungo tutta la procedura, quando compare un ufficiale pubblico nell'esercizio delle sue funzioni, questo viene individuato come ufficiale "communis Imole". Anche in piena signoria l'organo generale a cui rispondono collettivamente coloro che detengono una carica è nominato e normalmente scritto come comune. Va da sé che i cittadini di Imola non possono guardare a loro stessi con il rigore storiografico con cui stiamo cercando di comprenderli noi, e non hanno alcun motivo né alcun interesse a segnalare o a rilevare la cesura tra comune e signoria, né hanno motivo di modificare

la nomenclatura delle loro istituzioni alla luce di una categorizzazione che noi facciamo *ex post*. Per cui è tutto normale, la somma delle istituzioni, anche in epoca signorile, prende il nome di comune.

V.4. Scrivere e descrivere: i reati e le deposizioni

Parte dell'attività di raccolta delle testimonianze serve ad adempiere a un ruolo simile a quello delle intestazioni, ovvero un ruolo di garanzia procedurale e formale. Riferendosi alle deposizioni in merito al processo che segue *denuncia* 39 possiamo notare che ben due deposizioni su tre si possono riassumere veramente in fretta, in quanto di quanto accaduto nello specifico inerentemente al reato dicono semplicemente "nichil scire". Le testimonianze di Blaxiolino e Dino non gettano alcuna luce e non danno nessun tipo di informazione sullo svolgimento del reato, e non sarebbero di alcuna utilità pratica a un giudice che volesse utilizzarle per formulare una sentenza basata sui fatti. Eppure il notaio si prende l'onere di appuntare comunque le loro deposizioni, dando a noi lettori invece molte informazioni sulla procedura seguita proprio durante questa fase dell'*inquisitio*. Possiamo infatti scoprire che ai tre viene letta nuovamente la denuncia, che pure hanno già sottoscritto, e sappiamo che questa viene "vulgari sermone exposita de verbo ad verbum", ovvero tradotta in lingua volgare parola per parola. Siamo di fronte all'ennesimo segnale che ci garantisce l'altissimo tasso di accessibilità a cui ambiva la procedura giudiziaria. Siamo di fronte alla convocazione di due testimoni che non hanno nulla da dire, a cui non viene chiesto nulla se non di garantire per la pubblicità del processo, e a garanzia della totale trasparenza e pubblicità della procedura questa viene tradotta nel linguaggio a loro più comprensibile.

Una volta registrata la loro presenza di persone non informate sui fatti dei due non resta che registrare le generalità: quanti anni hanno, che attività svolgono, dove risiedono. Naturalmente dovranno anche prestare il giuramento a garanzia della genuinità della deposizione. Questa non deve essere stata fatta "monitus vel

requisitus”, né per “hodio amore”. Da questa parte finale delle deposizioni sappiamo che Blaxiolo e Albertino hanno circa 40 anni, mentre Dino ne ha 36, e che sono tutti e tre “laborator terrarum”, residenti nella cappella di San Giacomo¹⁴⁸.

Nel caso di queste deposizioni prive di informazioni, così come era per le intestazioni, non è sorprendente trovarsi di fronte a scritture formulari e a sequenze di scrittura sempre identiche: non è strano pensare che un atto ufficiale di un certo tipo debba iniziare sempre allo stesso modo, né ci stupiremo nello scoprire che l’anagrafica di un testimone viene scritta sempre nello stesso ordine e modo, né ancora che un notaio sottoscrive e firma i documenti usando sempre le stesse parole.

La questione diventa rilevante quando una elevata forma di standardizzazione entra in collisione con il mondo variegato e mai identico a sé stesso degli accadimenti reali, della vita delle persone, della miriade di dettagli che può distinguere un reato dall’altro. La verità è che alla procedura inquisitoriale il peso della varietà delle situazioni importa relativamente; scopo del processo non è ricostruire nei minimi dettagli la verità dei fatti, ma configurarne e ri-narrarne una versione che sia funzionale ai fini della legge e dell’esercizio della procedura penale. Quando parliamo di deposizioni e testimonianze in ambito inquisitoriale non ci riferiamo a un meccanismo di trasposizione pura e semplice, non siamo sempre effettivamente di fronte alla confessione spontanea e genuina di veri testimoni oculari dei fatti avvenuti.

¹⁴⁸ Questa informazione è poco utile ai fini di questo lavoro, ma un’analisi più diffusa e completa che tenga insieme onomastica, età, attività e residenza dei testimoni potrebbe dare adito a riflessioni più profonde e compiute sull’assetto demografico e sociale della città di Imola. In particolare il fatto che tutti e tre i testimoni siano lavoratori della terra in parte stupisce, se consideriamo la natura urbana della giurisdizione imolese, ma è comprensibile alla luce della storia ipotizzabile per la cappella di S. Giacomo, anche nota come quartiere Borgo, ad esempio per come viene ricostruita in Montanari - Lazzari, *Le circoscrizioni urbane a Imola*.

Scrivere una testimonianza o raccogliere una deposizione non significa ascoltare attivamente e registrare delle informazioni, bensì produrle¹⁴⁹: le trascrizioni in un *liber testium* sono scritte performative che servono a fissare, definire e fornire delle specifiche informazioni, e non altre, al fine di metterle al vaglio della macchina giudiziaria. In questa fase il notaio si preoccuperà dunque di eliminare il superfluo, ignorare una gamma inquantificabile di elementi contestuali, e nella mole di informazioni che viene fornita a viva voce dai presenti selezionare e considerare solo gli elementi utili alla pratica burocratica della giustizia. Questa modalità di trascrizione e produzione della testimonianza si traduce in narrazioni tutt'altro che libere, fino a trasformare *in toto l'iter* processuale. Da un certo punto in avanti la deposizione giurata non è più liberamente gestita dai testimoni, a cui non è concesso parlare a ruota libera. Preso atto della necessità di ricavare e ottenere solo una serie specifica di notizie, la raccolta di informazioni viene prodotta e agita dall'istituzione, sotto forma di interrogatorio. Abbiamo cercato di rendere conto in precedenza dell'interrogatorio a cui è sottoposto Albertino Benni, e vediamo che sia le domande che gli vengono rivolte, sia le risposte che fornisce, sono al tempo stesso molto specifiche e quasi rituali. Il notaio si libera del peso informativo della deposizione in tre domande: dove e quando si sono svolti i fatti? L'interrogato come ne è venuto a conoscenza? Chi altro c'era?

L'interrogatorio costruisce un'intelaiatura rigida, che distilla le poche informazioni utili alla pratica burocratica e processuale, eliminando il superfluo e permettendo al notaio di attenersi al proprio formulario, a una scrittura sempre identica ad altissimo tasso di riconoscibilità e di validità pubblica. Questa necessità di formulazione attiva della narrazione porta alla dissoluzione della varietà e a una fortissima convergenza almeno per quanto riguarda le modalità narrative del "racconto" giudiziario. In poche parole: anche reati diversi vengono tutti descritti nello stesso identico modo.

¹⁴⁹ Sul problema della trasposizione delle testimonianze ha discusso nello specifico Lonza, *Nel testo e tra le righe*.

V.4.1. Denunciare e raccontare la violenza

Si può pensare che almeno nella scrittura della denuncia la narrazione dei fatti rappresenti il cuore del documento. Se questo è vero dal punto di vista del contenuto, lo stesso non si può dire per quanto riguarda la scrittura, che ha sì lo scopo di mettere in evidenza il crimine che va indagato e punito, ma che lo inserisce in una vastissima cornice di formule. Basti pensare che nella *facies* grafica dell'accusa, che occupa tipicamente l'intero primo *folio* di quelli dedicati a una sola *inquisitio*, a suggerire quali siano veramente i fatti accaduti sono il più delle volte poche righe. Il resto delle scritture, prima e dopo, è occupato da formule di garanzia, espressioni idiomatiche, e altre informazioni la cui rendicontazione avviene sempre in modo schematico e identico.

Proviamo a riassumere la struttura di una denuncia: alla lunghissima intestazione che espone la "catena di comando", di cui abbiamo parlato, segue una sorta di dichiarazione di conformità del fatto che la procedura viene avviata *ex officio*. Sono presentati i cappellani, sono loro che "eorum officii defferunt et denunciant" gli accusati. Alla denuncia così formulata segue la formula che testimonia la fama, la notorietà degli eventi e con essa la necessità che essi vengano inquisiti dall'autorità pubblica: "In eo de eo et super eo quod ad aureas et noticiam ipsorum pervenit quod predicti". A questa lunga premessa segue la descrizione vera e propria del reato, che avviene per sommi capi. Ogni elemento contestuale viene ignorato, e nella narrazione compaiono solo quei dettagli che sono rilevanti ai fini della pratica giudiziaria. Nel caso più tipico, quello dell'aggressione armata e della *percussio*, è quindi necessario specificare naturalmente chi colpisce e chi è colpito, se è stata usata un'arma o meno, e nel caso sia stata usata, di che arma si tratta, ed eventualmente se era detenuta illegalmente, e se l'accusato l'aveva già in mano o sguainata prima della rissa. Bisogna anche specificare se la colluttazione e i colpi inferti hanno causato un vero e proprio ferimento, e se sì se la quantità di sangue

versato è stata *magna* o addirittura *maxima*. Anche le conseguenze dei colpi inferti possono essere importanti, se causano lo svenimento, la caduta o la morte della persona colpita.

Ci sono alcuni casi in cui la descrizione sembra più particolareggiata, e la descrizione sembra andare per le lunghe. Quando donna Zana figlia di Pietro di Padova, aggredisce una sua omonima, Zana figlia di Gherardo di Imola, quest'ultima si rifugia chiedendo aiuto al marito, Domenico, che viene invitato ad uscire in pubblica piazza, e colpito a sua volta¹⁵⁰. Questa dinamica e il vigore descrittivo che ne consegue, tuttavia, non dipendono tanto da circostanze esterne alla legge e alla procedura, ma ne fanno parte, e hanno lo scopo di segnalare una quantità molteplice di reati che si accumula a seguito dello stesso episodio, e anche a sottolineare la localizzazione differente di reati differenti, anche quando avvengono nel corso dello stesso litigio e vengono quindi inclusi nella stessa denuncia e nella stessa *inquisitio*. La reale conseguenza di questa modalità descrittiva è che ogni rendicontazione di rissa, o percossa, e aggressione è quasi identica all'altra, come se il notaio fosse di fronte a un *format* prestabilito in cui deve inserire semplicemente completare dei campi lasciati aperti. Quando anche il notaio decide di inserire quelli che sembrano elementi contestuali si tratta di elementi descrittivi sempre identici e rituali. Il reo può quindi colpire perché rabbioso o alterato, "irato", "malo modo"; nei casi di omicidio addirittura la formula prevede che il reo sia "spiritu diabolico instigato, Deum pre oculis non habendo, sed humane nature potius inimicum"¹⁵¹. All'omicida non è concessa nessuna ragionevole motivazione per il gesto che ha compiuto se non quella di essere istigato dal demonio, lontano dalla grazia di Dio, momentaneamente privo della sua natura umana. Va da sé che questa non è la

¹⁵⁰ *lib. processuum G*, c. XIIIr-XVIr. La ricostruzione di questo episodio è piuttosto confusionaria anche perché conta due casi di omonimia, con due "donna Zana", ciascuna sposata con un uomo di nome Domenico.

¹⁵¹ La formula compare identica sia per il primo omicidio, in *lib. processuum G*, c. IIIr, sia per il secondo, in *lib. processuum P*, c. LXXXVIIr.

descrizione di un elemento contestuale ai fatti, ma una formula *standard* per inquadrare giuridicamente gli omicidi.

Descrivere la violenza in sede processuale serve a produrre un'accusa, a mettere in rilievo gli elementi necessari a formulare un verdetto, non a raccontare una storia. Abbiamo visto, ad esempio, che i due omicidi avvenuti nel marzo-settembre del 1369 sono descritti in modo identico, come un colpo di pugnale alla mammella sinistra (e quindi al cuore) *cum maxima sanguini effusione*. Come se esistesse un solo modo per cui la gente può essere uccisa in una rissa, i due omicidi sono perfettamente sovrapponibili; il che è possibile, ma alla luce di quanto detto finora è più facile credere che, ai fini di una veloce e giusta condanna per degli assassini, sia stata formulata la narrazione accusatoria più semplice e credibile a disposizione del giudice.

Per le stesse ragioni possiamo ancora rilevare che la deposizione di Albertino Benni, l'unico testimone informato sui fatti di *denuncia 39*, è identica parola per parola a quella redatta nell'*inquisitio*. La sua non è una deposizione spontanea, narrativa, se vogliamo ingenua, ma è l'esecuzione di una prassi giudiziaria che prevede che nelle trasposizioni ufficiali prodotte dal notaio il crimine sia descritto e riconosciuto sempre come identico a sé stesso, e sempre nelle modalità di scrittura previste dalla legge e dalla prassi d'uso. Albertino ripete pedissequamente e senza variazioni quanto scritto nell'accusa, e ammette anche senza problemi di essere il fratello di uno degli accusati, quello che ha avuto la peggio nella rissa: agli occhi di un ingenuo lettore contemporaneo sarebbe una testimonianza ben poco credibile.

Il fatto è che lo scopo con cui viene redatta la testimonianza non è quello che si aspetta il lettore contemporaneo: siamo di fronte a una scrittura e a una narrazione più procedurale che reale, che si costruisce nella relazione tra una fonte non imparziale (Albertino) e un ascoltatore-scrittore che deve produrre un documento credibile ai fini giudiziari. Ne risulta una scrittura che serve a costruire un elemento fondante per il funzionamento della macchina punitiva giudiziaria, prima

ancora che il tassello di una vera procedura inquisitoria volta a ricostruire la verità dei fatti.

V.4.2. Una parvenza di realtà: il volgare degli *iniuroxa verba*

Scrivere un processo significa produrre una narrazione giuridica: ciascun evento rendicontato nel processo passa il vaglio di una riconfigurazione che lo rende legalmente funzionale; eppure ci sono dei momenti in cui questo filtro sembra scomparire, in cui l'esposizione dei fatti sembra cedere il passo al massimo grado di trasparenza, tanto che anche nelle scritture ufficiali il notaio passa all'utilizzo della lingua volgare, quella in uso quotidianamente: è il caso degli *iniuroxa verba*¹⁵².

A fronte degli insulti, delle infamie e delle diffamazioni non è raro che il notaio si prenda la briga di riportare le esatte parole che vengono pronunciate in tale occasione, e che lo faccia affidandosi al volgare. Da un lato questa pratica sembra aprire uno spiraglio di massima trasparenza e diretta trasposizione della realtà nella scrittura, ma a conti fatti non è così. Il reato di *iniuroxa verba* non è rilevante perché semplicemente sconveniente o turbativo dell'ordine pubblico, ma assume rilievo quando è considerato un *insultum*, una vera e propria forma di aggressione verbale che colpisce un altro individuo. A essere punibile non è quindi la "volgarità" delle persone, o il fatto che utilizzino un linguaggio sconveniente, quanto il fatto che le loro parole gettino discredito sulla buona fama di un altro individuo, o che lo minaccino realmente. Nonostante l'apparente trasparenza e l'alto grado di realismo percepito, trascrivere gli *iniuroxa verba* non è, ancora una volta, un'operazione neutra. La procedura giudiziaria deve rendicontare, trovare, in alcuni casi

¹⁵² La formula più diffusa nella bibliografia, e che abbiamo usato finora, è quella di *iniurosa verba*, ma Pietro *notarius* scrive *iniuroxa*, e da qui in avanti ci atterremo alla sua lezione per sottolineare il carattere idiografico della presente ricerca. Per una panoramica generale su questa tipologia di reato facciamo riferimento a Tardivel, *Giudicare la violenza verbale*. Sulla realtà plurilinguistica che ne deriva invece si può vedere Lonza, *Nel testo e tra le righe*.

probabilmente inventare degli insulti che siano fattualmente diffamatori, o minacciosi; l'effetto finale è che non possiamo dare per scontato che le parole riportate nelle denunce siano state effettivamente pronunciate, e che invece quelle che abbiamo di fronte siano ancora una volta formule tipiche comunemente riconosciute come ingiuriose. I casi più tipici li segnala Tardivel¹⁵³: tra gli *iniuroxa verba* abbondano soprattutto gli epiteti di ladro, bugiardo, traditore, puttana, o le minacce vere e proprie. Tipico è anche l'augurio del "vermo cane", e in questo il caso di *denuncia 39* - pur essendo l'unico augurio di *vermocane* presente in tutto il semestre considerato - si dimostra in un certo qual modo scarso di inventiva, e ancora una volta perfettamente inscrivibile nella mediana dei suoi predecessori e successori.

Una rapida ricognizione tra gli *iniuroxa verba* trascritti in volgare all'interno dei libri dei processi imolesi non può che confermare questa tendenza. L'insulto più ricorrente è quello di bugiardo, "tu te menti per la gola" seguito da diverse occorrenze di "latro" o "traitore". Alcuni episodi ci danno l'impressione di avere di fronte un quadro più completo della varietà umana che abitava la Imola del 1369. Abbiamo denunce puntuali: "ladri taitori, voi ciavete rubado che zavud tagliado l'olmo nostro"¹⁵⁴ in cui possiamo apprezzare comunque il *focus* dell'ingiuria che passa dal "ladri", al "traditori" per poi tornare al "ladri", con l'accusa di furto "ciavete rubato". Un'alternativa colorita sono anche le minacce, un caso infamatorio per eccellenza recita "tu è una putana et si te farò arderi como putana che tu es"¹⁵⁵. L'insulto è più articolato, la minaccia crudissima, ma non esce dall'orizzonte giudiziario che abbiamo circoscritto in cui la punizione ricade, appunto, su possibili diffamazioni e reali minacce.

Il volgare con cui sono pronunciati gli insulti e le contumelie nei registri penali è allora un volgare in qualche modo falsificato, che non ha tanto interesse a

¹⁵³ Tardivel, *Giudicare la violenza verbale*.

¹⁵⁴ *lib. processuum P*, cc. VIIIr-VIIIr.

¹⁵⁵ *lib. processuum G*, cc. XXXVr-XXXVIv. A riprova di quanto proveremo a dire nelle conclusioni, sul fatto che molti processi coinvolgono le stesse persone in tempi diversi, questo insulto viene rivolto a quella donna Zana che abbiamo visto essere stata a sua volta processata per aggressioni multiple.

registrare realmente l'insulto pronunciato, quanto a configurarlo in un orizzonte di offesa pubblica, di reale diffamazione. Eppure al tempo stesso ci dà uno scorcio notevole, per quanto parziale, della realtà linguistica del volgare medievale. Se è vero che gli insulti sono riconfigurati in una prospettiva di validazione penale, possiamo comunque credere fossero insulti in uso nella lingua corrente. Non solo, nei dettagli delle trascrizioni, fatte senza il supporto di una convenzione ortografica diffusa, possiamo provare a cogliere le specifiche delle varianti dialettali. Così non possiamo non vedere in quel "zavud tagliado" perlomeno la suggestione della testimonianza del fenomeno del sigmatismo, ancora oggi diffuso nei parlanti della zona romagnola.

Su come il volgare intervenisse nell'amministrazione della giustizia abbiamo ad ogni modo altri piccoli indizi. L'abbiamo accennato: in almeno due occasioni differenti nella procedura che segue *denuncia* 39 possiamo vedere che la lettura pubblica delle imputazioni rivolte a Massimo viene "volgarizzata". Se è vero che i registri ufficiali sono redatti in latino non dobbiamo allora pensare che il volgare fosse escluso dalla pratica reale della giustizia. In due direzioni: se alcune letture venivano volgarizzate significa che l'autorità cittadina era in grado di rispondere alle esigenze della componente "ignorante" della sua popolazione, che spingeva in un'altra direzione ancora, il multilinguismo, per la pubblicizzazione e la massima evidenza dell'amministrazione della giustizia. In contrapposizione, se esiste la pratica della volgarizzazione va da sé che la norma è quella di non usare il volgare. La lingua ufficiale delle istituzioni è ancora la lingua dei notai, la lingua dell'uomo colto, la lingua della legge, del diritto romano e del diritto canonico.

V.5. Convocare, rispondere, confessare, promettere e giurare

L'andamento del processo, a conti fatti, è scandito da molti momenti simili tra loro: si dà luogo a una convocazione, che richiede la mobilitazione e la relazione di un ufficiale che la compia, e alla convocazione segue una comparizione, la quale

prevede una deposizione giurata, la richiesta di una garanzia da parte di terzi, e così via. Nelle formule della scrittura abbiamo quindi modo di verificare il susseguirsi identico di tre pratiche correlate: la *citatio*, ovvero la convocazione, la *relactio*, ovvero la rendicontazione del *plazario* che conferma l'avvenuta notifica, e a seguire la *comparitio*. La presentazione in giudizio prevede un giuramento, la *promissio*, e la registrazione delle garanzie del citato, tramite la *fideiusso*. Possiamo distinguere le fasi del processo in maniera piuttosto netta e precisa, non solo perché si ripetono le stesse formule in modo simile in momenti simili, ma anche perché è il notaio stesso a indicarle e annotarle a margine della pagina. La scrittura della procedura è quasi continua, si interrompe perlopiù per segnalare i momenti in cui dev'essere registrato un cambio di data, ma questa scrittura senza interruzioni è scandita a margine dall'annotazione puntuale di tutte le fasi della procedura, tanto che diventa possibile immaginare l'andamento di una *inquisitio* quasi "a colpo d'occhio" a partire proprio da queste annotazioni.

A seguito della formula, quasi sempre iniziata ma immediatamente abbreviata, dell'*incoatio*¹⁵⁶, abbiamo in ogni caso la prima *citatio*. La convocazione viene avviata citando il nome del *plazario*, che può incorrere in una multa qualora non adempisse al suo compito, ed è pertanto indicato esplicitamente. Costui si reca "ad domum eorum habitacionis" perché "vadat, citat et requirat" l'accusato per notificargli che ha due giorni di tempo per presentarsi a giudizio: "in duos dies proximos venientes iuridicos quodque ad malleficia coram eo et curia debeat comparire ad se excusandum et defendendum a dicta inquisitione".

Si potrà notare che la formulazione è in gran parte sovrapponibile a quella della nota di comparizione che abbiamo visto nel capitolo scorso, e che possiamo immaginare venisse affissa presso l'abitazione del convocato. A questa convocazione segue la relazione del *plazario*, che conferma che la notifica sia stata recepita con successo: il *plazario* riporta "se invenisse, citasse et requisisse" l'accusato, o nel

¹⁵⁶ Nel nostro processo leggiamo semplicemente "Incoata fuit dicta denuncia et cetera ut supra".

nostro caso entrambi gli accusati. La chiamata giunge quindi a destinazione, ed è trasmessa agli interessati sia per iscritto in “per litteram”, sia a voce “per oram”. Come abbiamo avuto modo di dire diverse volte, ogni fase della scrittura mira a rendere conto e a produrre la legalità della procedura e della scrittura nel suo farsi; non abbiamo la garanzia che il *plazario* avesse sempre successo nelle sue missioni, che potesse sempre notificare senza fallo ogni *citatio*, che avesse ogni volta modo di produrre la sua chiamata anche a voce. Nonostante ciò le relazioni dei *plazari* sono perlopiù identiche e sovrapponibili. Da un lato possiamo assumere questo fatto a prova del normale proseguimento della procedura giudiziaria, dall’altro possiamo intuire che la fitta rendicontazione della pratica della chiamata funzioni a tutela legale e a strumento di produzione di una forma di massima evidenza pubblica. Rendere conto del fatto che ogni chiamata è andata a buon fine serve a soddisfare quella necessità quasi ossessiva di cui abbiamo ampiamente parlato e che prevede la massima esposizione al pubblico e ai *cives*. Come abbiamo visto per le denunce e i resoconti dei reati che troviamo nelle denunce, le scritture giudiziarie sono da un lato fonti quasi narrative che ci rendono conto delle pratiche in uso, ma dall’altro lato sono scritture legali che nell’essere scritte - prima ancora che non nell’essere agite - rivendicano l’adempimento di una specifica pratica giudiziaria.

A questo punto non stupirà prendere atto del fatto che il momento della comparizione degli accusati e dei testimoni non ha un minor tasso di ritualità e di programmaticità. Come dicevamo per le testimonianze, anche le forme di confessione o di scuse non prevedono narrazioni sincere e prive di filtri di quanto viene detto o fatto realmente. I momenti delle confessioni e delle *excusationes* non sono momenti aperti della procedura in cui questa si presta ad accogliere la variabilità delle strategie che l’imputato potrebbe adoperare per difendersi dalle accuse, ma è la modalità con cui la procedura giudiziaria ha già assorbito e schematizzato una delle più tipiche formule di difesa, quella che prevede la confessione e la richiesta di perdono a fronte di uno sconto sulla pena, tipicamente pecuniaria. La logica dialogica che segnava il processo accusatorio e la contrapposizione di due parti in lite

è stata completamente assorbita da una procedura che sì, domanda, interroga e pretende risposte, ma comunica in modo genuino sempre meno, e mentre cerca la verità degli eventi si premura anche di costruirla. Se quella dello sconto della pena a fronte di una semplice deposizione può sembrare una misura oltremodo concessiva per una giustizia che si vuole punitiva, e che dichiara di non voler lasciare “nessun crimine impunito”, non dobbiamo dimenticare che il fine pratico della giustizia è quello della pacificazione sociale, e ancor più in ambito signorile, della pacificazione sociale sotto il segno del riconoscimento collettivo del potere delle autorità. Confessare e chiedere perdono, per l'imputato, non è un semplice *escamotage* utilizzato per velocizzare le procedure e liberarsi di un'imputazione con il minor danno possibile, ma significa anche riconoscere l'autorità delle istituzioni e conformarsi ad essa pubblicamente e di fronte a un numero ampio di testimoni.

La *comparitio*, che sia seguita da una *confessio* o da una *excusatio*, si configura dunque molto più come una promessa e una deposizione rituale che come una vera e propria testimonianza a difesa. Quello che di questa fase è messo in evidenza dalla scrittura è quindi il grado di “sottomissione” e di verità giudiziaria con cui l'imputato si presenta a fronte della pacificazione sociale. Questi compare “sponte et ex certa scientia et nullo ductus errore dixit et confessus fuit [quod] in inquisitio contentis”. Nel caso di *denuncia* 39 sia Giacomo che Massimo confessano con la stessa formula, e laddove Giacomo confessa “se habuisse verba iniuroxa cum dicto Maximo alia in inquisitio contentis”, Massimo non sente nemmeno il bisogno di ripetere i reati di cui è imputato, e si limita a dire che ha commesso “omnia et singula”: tutto quello di cui è accusato, purché sia scritto nella denuncia. Anche questo elemento è rilevante; di ciò che non è contenuto nella denuncia iniziale, non si è tenuti a rispondere, tanto che Giacomo lo specifica chiaro e tondo: “alia non in dicta inquisitio contenuta negavit”. Da un certo punto di vista questa specifica è ovvia e forse non necessaria, ma ci segnala ancora una volta l'interdipendenza delle scritture. A fare fede per la confessione non è la confessione stessa, non è una nuova narrazione degli eventi che illumini o includa il punto di vista della

difesa, ma è quanto scritto nell'*inquisitio* stessa, a partire dall'atto giudiziario stesso che ha dato il via alla procedura. A essere rilevanti non sono più i fatti, ma le scritture precedenti. I reati da confessare non sono quelli che uno sostiene o non sostiene di aver commesso, ma quelli registrati all'atto della denuncia.

Confessare, chiedere perdono, in generale presentarsi è un momento necessario della procedura penale, senza il quale l'accusato viene condannato in contumacia. È il momento della riconoscibilità pubblica dell'inserimento dell'individuo nel corpo sociale, e del suo riassorbimento nello stesso dopo che ne è momentaneamente uscito colpendo e offendendo un proprio concittadino. È un momento a suo modo solenne, che insieme al riconoscimento pubblico dell'autorità pubblica che giudica e punisce, prevede un'ulteriore dimostrazione proprio di inserimento e partecipazione al corpo sociale della città. Il momento subito successivo alla comparizione a difesa dell'imputato è quello della *promissio*, in cui l'imputato garantisce la sua affidabilità di fronte alla legge, subito prima che questa sia confermata dai suoi fideiussori. Si tratta di un momento che per la scrittura notarile è tanto naturale quanto ovvio, poco più di una formula secca che testimonia la correttezza della procedura. Pietro *notarius* non si prende nemmeno la briga di registrare questa fase per esteso, tanto che leggiamo solo "Et promisit et cetera obligando et cetera respondendo et cetera". Il passaggio è così ordinario, ovvio e scontato che viene a malapena registrato, in una formula che rimane oscura a chi legge *lib. processuum P*, tanto quanto era ovvia a chi lo scriveva.

Richiede invece più attenzione il momento successivo, ovvero la fideiussione vera e propria. In questo momento il notaio non può non registrare i nomi di coloro a cui l'imputato affida "eius precibus et mandato". Questi soggetti vengono inseriti e coinvolti nella procedura completamente *ex novo*, e non perché siano in qualche modo coinvolti nei fatti o informati al riguardo, ma in quanto garanti della buona fede e del buon nome di coloro per cui garantiscono. Quella della fideiussione è la pratica che testimonia e dà una volta in più visibilità pubblica all'inseri-

mento dell'imputato nel corpo sociale dei *cives*. L'accusato deve dimostrare di conoscere qualcuno che possa garantire per lui, di avere delle conoscenze, di essere partecipe della vita pubblica. A garanzia di questo non solo egli deve presentare dei fideiussori, ma questi a loro volta devono essere riconosciuti da un ufficio pubblico creato appositamente a questo scopo. Quello della fideiussione è un meccanismo di validazione reciproca della *fides* e della fama, per cui è necessario dimostrare di avere una rete di conoscenze sufficientemente estesa e che possa confermare l'inserimento dell'individuo nella vita sociale pubblica della città. In determinati ambiti e contesti¹⁵⁷ quello della fideiussione diventa un meccanismo mastodontico, che coinvolge decine di persone per ogni singola fase della procedura, e crea una vera e propria categoria sociale di individui specializzati proprio nel fornire assistenza per la conferma della propria pubblica fede. Da quello che emerge dal processo di *denuncia* 39 il meccanismo della fideiussione nella Imola del 1369 non ha raggiunto queste dimensioni, e coinvolge non più di due persone per imputato. Nel caso di Massimo, anzi, coinvolge unicamente un'altra persona, che per di più è anche l'unico testimone a suo favore, uno dei firmatari della denuncia, nonché suo fratello: Albertino Benni¹⁵⁸.

V.6. "Produrre dei condannati": scrivere la giustizia come pacificazione sociale performativa

Non abbiamo modo di leggere la sentenza per i reati commessi da Giacomo e Massimo. Sappiamo che è stata emessa e pronunciata pubblicamente il 12 giugno 1369, o perlomeno che i due imputati sono stati convocati per ascoltarla in questa data.

¹⁵⁷ Vedi Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, pp. 132 e ss.

¹⁵⁸ Ci teniamo a precisare, qualora non fosse chiaro, che Albertino Benni interviene nel processo in due vesti totalmente differenti. È testimone *contra* Giacomo e fideiussore *pro* Massimo ma le due cose sono totalmente irrelate per quanto riguarda la procedura giudiziaria.

Ma anche senza la sentenza dalla lettura del processo ci sembra di aver tracciato un quadro abbastanza ampio su alcune delle caratteristiche della giustizia medievale, della documentazione che richiede, e del rapporto che sia la giustizia che la documentazione intrattengono con il potere signorile. Abbiamo detto che i libri dei processi sono scritture performative, e lo sono in modo profondo, nella misura in cui intrecciano la capacità di farsi legge della scrittura notarile e la necessità di trascrivere e trasformare la realtà empirica in una realtà legalizzata capace di validare l'esercizio della giustizia pubblica. Abbiamo visto che scrivere la giustizia non significa tanto registrare gli eventi e indagare la realtà, né "stanare" i colpevoli e infliggere pene eque mirate a compensare i danni perpetrati all'ordine sociale. Scrivere un processo significa in una certa misura anche condurlo performativamente, costruendo le prove e le condizioni perché sia uno strumento capace anche di "produrre dei condannati"¹⁵⁹. E riprendendo le parole di Zorzi che già abbiamo citato in questo lavoro, questi condannati non rappresentano tanto e soltanto la capacità della giustizia di punire, quanto la legittimità con cui opera la pacificazione sociale a partire da un determinato impianto amministrativo e di potere.

"Produrre condannati" in un sistema così accessibile e così esplicitamente pubblico serve a manifestare attivamente lo sforzo operato dalle istituzioni nel cercare e imporre la pacificazione sociale, e nel far riconoscere ai *cives* che infrangono le regole del corpo sociale che la tenuta dello stesso è permessa e garantita solo dall'ordine costituito, e quindi, nel nostro caso, dal regime signorile.

¹⁵⁹ Zorzi, *Pluralismo giuridico e documentazione*.

CONCLUSIONI

La podesteria di Giovanni degli Infangati finisce nel settembre del 1369. Gli succede *Iacobus de Albinea de Regio*¹⁶⁰, ma quello che conta è che al vertice delle istituzioni non cambia nulla. Azzo e Beltrando rimangono signori di Imola, il Papa ha modo di confermare il loro vicariato ancora una volta nel 1371, anno in cui a Beltrando è assegnata la carica di vicario inquisitore, e con essa la giurisdizione penale sulle persecuzioni degli eretici in tutta la Romagna¹⁶¹. Alla morte di Azzo, nel 1373 a Beltrando verrà confermato per l'ennesima volta il ruolo di vicario papale¹⁶². Gli Alidosi continueranno a comandare la città, dai loro nuovi palazzi appena restaurati, e a Beltrando succederà il figlio Ludovico, che rimarrà signore di Imola fino al 1424, quando verrà destituito dall'avanzata di Filippo Maria Visconti.

La signoria alidosiana, dunque, percorre quasi un secolo della storia imolese, ma abbiamo voluto scommettere sul fatto che il 1369 fosse un anno centrale non solo cronologicamente, e che potesse gettare luce sull'esercizio della giustizia e sul rapporto che intrattiene con il potere signorile lungo tutto l'arco in cui questo ha modo di dispiegarsi nella città di Imola.

In un certo senso abbiamo potuto dimostrare che la giustizia esercitata dagli Alidosi è ordinaria, perfettamente integrabile con le prassi e le usanze dell'intera Europa tardo-medievale. Al tempo stesso abbiamo cercato di rilevare quegli elementi di specificità che potessero dimostrare o almeno suggerire che il 1369 sia stato un anno, tra i vari della storia imolese, in cui la capacità e le modalità di esercitare il giudizio penale erano una componente viva e attiva della costruzione pratica e simbolica della legittimazione del potere signorile.

¹⁶⁰ L'informazione si può trovare in Ferri-Padovani, *Primi cittadini*.

¹⁶¹ È conservata la lettera patente che lo certifica, è il pezzo ASCI, Pergamene X, n. 22

¹⁶² Anche di questa nomina abbiamo documentazione certa in ASCI, Pergamene X, n. 25

Come abbiamo cercato di spiegare in apertura di questo lavoro non possiamo e non vogliamo arrivare a dire che la giustizia “spieghi” lo stato. Le modalità proprie del processo inquisitorio non possono darci prove certe delle specificità dell’assetto istituzionale imolese, né indicarci chiaramente quanto saldo fosse il potere coercitivo degli Alidosi a capo della città. Crediamo tuttavia che l’analisi delle pratiche di giustizia abbia potuto delineare un quadro composito, in cui avviene uno scontro tra una cittadinanza turbolenta e rissosa e un impianto amministrativo che lavora costantemente al mantenimento della pace sociale, utilizzando strumenti “vecchi” e nuovi, e in qualche modo “parassitando” quanto di efficiente era stato prodotto in epoca comunale, adattandolo al nuovo regime.

Nell’esercitare la giustizia l’amministrazione signorile è costantemente coinvolta nello sforzo di definire e ri-definire il corpo sociale della città, delineando e disfacendo le soglie di inclusione ed esclusione ogni qualvolta commina un bando, registra una pace, concede una grazia. Abbiamo cercato di dimostrare che le capacità di pacificazione e punizione detenute dal potere signorile non sono frutto della detenzione della cosiddetta violenza legittimata, ma nascono dall’intreccio tra la *fides* dei cittadini nei confronti delle istituzioni e degli altri cittadini, dalla carica simbolica e pubblicitaria che sublima l’esercizio della giustizia in una dimostrazione dell’efficienza della macchina amministrativa, e dal potere crescente della parola scritta e del valore legale degli atti notarili.

Il quadro generale è quello di una giustizia per un verso “debole”, incapace di punire ferocemente, ma che rimane efficiente ed efficace nell’adattarsi alle necessità nel suo essere performativa, e che mostra in controluce un rapporto mutato con il potere nel mostrarsi volta alla ricerca della pacificazione sociale.

In questo rimane da rilevare che quella signorile è una giustizia “ingiusta”, che discrimina attivamente nel tentativo di definire e cementare la coesione del corpo sociale sotto il segno di un potere forte e riconoscibile. È una giustizia che non cerca insistentemente la verità, ma la produce come forma di legittimazione, e che ha anche la forza di normalizzare questa ingiustizia costitutiva, coinvolgendo

nel processo di costruzione della giustizia la popolazione stessa su cui questa si esercita.

Su ciò che non abbiamo potuto dire dei documenti del 1369

Oltre all'imprescindibile *inventario 9bis* in questo lavoro abbiamo avuto modo di entrare nel dettaglio di pochissimi processi singoli, e nel tracciare il quadro generale abbiamo potuto definire delle linee di tendenza solo in modo piuttosto generale e statistico. In conclusione a questo lavoro vorremmo allora ragionare sul lavoro che è ancora possibile fare, e le impostazioni di ricerca a cui si presta la mole di scritti che non abbiamo potuto presentare nel dettaglio.

Per ampliare il quadro generale, innanzitutto, è possibile provare a estendere la quota di statistiche che si può trarre dai confronti incrociati di tutte le procedure contenute nei libri dei processi. Seguendo l'esempio di Blashei¹⁶³, si potrebbero analizzare i *liber testium* e cercare di verificare o intuire quanto diffusa fosse la pratica della tortura in ambito inquisitoriale, pratica che in ogni caso nelle nostre ricognizioni non abbiamo mai incontrato.

Sarebbe poi interessante provare a fare una geografia dei reati, individuando le zone di Imola più rissose e quelle più pacifiche. In tal senso sarebbe poi utile confrontare i dati acquisiti con i lavori di Lazzari e Montanari sulla formazione delle circoscrizioni urbane della città¹⁶⁴, in cui si prova ad analizzare la diversa distribuzione demografica dei quartieri, in rapporto al momento della loro inurbazione, alla ricchezza della popolazione, allo stato sociale di coloro che ci vivono. Alla distribuzione sociale, poi, si potrebbero aggiungere le riflessioni sulla differenza di

¹⁶³ Blashei, *Politica e giustizia a Bologna*, pp. 282 e ss.

¹⁶⁴ Facciamo riferimento almeno a Lazzari, *Le "liste" fra pratiche di scrittura e modalità di conservazione, Milites a Imola: la lista dei cavalli*, e Montanari - Lazzari, *Le circoscrizioni urbane a Imola*.

genere, e verificare se ci siano delle tendenze nella distribuzione dei reati commessi e subiti a partire dal genere degli individui coinvolti¹⁶⁵.

Un'altra operazione fattibile sarebbe quella che riguarda la temporalizzazione dei processi. Ci sarebbe da verificare che tempi rispettano, quanto durano in media, se ci sono momenti dell'anno in cui l'attività criminale si intensifica. O più semplicemente, se i crimini vengono commessi in determinate ore del giorno.

Un'altra operazione di estensione di campo generale dovrebbe prevedere la lettura di quei - pochi - documenti che travalicano temporalmente la podesteria dell'Infangati, senza tuttavia allontanarsene troppo. Per dare una suggestione: è bastato sfogliare alcune delle carte datate 1368, e attribuite alla podesteria di Giovanni de Cancellieri di Pistoia, per imbatterci in pagine di *liber testium* del tutto simili a quelle analizzate in questo lavoro, e redatte dalla mano dello stesso Pietro *notarius* che lavora per l'Infangati. Tra queste carte si è potuto individuare almeno un riferimento a un personaggio a noi ormai noto: Luzzola figlio di Gherardo. Il 22 settembre del 1368 Luzzola, assieme al suo socio, Cencio, è testimone e depone a sfavore di Andrea Benatti nel processo che vede quest'ultimo accusato dell'omicidio di Iuliano Sirri da Vidiglione¹⁶⁶.

Quest'ultima suggestione mostra poi un ulteriore campo di indagine, vastissimo e tutto da esplorare: le persone. Abbiamo visto che il processo di *denuncia 39* coinvolge ben 19 individui differenti. Anche escludendo Azzo e Beltrando Alidosi, il giudice e il podestà, di cui sappiamo diverse cose e su cui le carte giudiziarie ci danno pochissime informazioni¹⁶⁷, ci rimane da avere a che fare con una quindicina di individui. È dunque verosimile che alcuni di questi, siano essi ufficiali pubblici,

¹⁶⁵ In tal senso segnaliamo *I registri della giustizia penale*, che contiene una sezione dedicata proprio alla discussione del rapporto tra la giustizia medievale e alla sua declinazione rispetto alle differenze di genere.

¹⁶⁶ ASCI, Documenti vari, I, n. 14/6

¹⁶⁷ Vorremmo dire "nessuna informazione", ma non è così. L'*instrumentum pacis* ASCI, Pergamene X, n. 14, ad esempio, ci dice il luogo di residenza di Giovanni degli Infangati, che non è molto, ma è pur sempre qualcosa.

fideiussori, cappellani¹⁶⁸, o semplici accusati o accusatori siano presenti in diverse procedure con ruoli diversi, e che l'intreccio degli eventi che li coinvolgano possa darci ulteriori informazioni sulla vita degli imolesi del 1369.

È ovvio pensare, nella violenza diffusa in un centro abitato di modeste dimensioni, che l'andamento di processi diversi in momenti diversi sia l'esito di scontri che si reiterano, perdurano e percorrono il corpo sociale, ma un conto è pensarlo, un altro è dimostrarlo, verificando la possibilità che gli stessi individui compaiano in nodi diversi della grande rete delle procedure giudiziarie. In parte abbiamo avuto modo di capire che un lavoro di questo tipo è possibile: anche senza cercare attivamente delle corrispondenze abbiamo visto Bittino di Modena sia come *plazario* che come inquisito, abbiamo notato la comparsa in più occasioni della stessa "donna Zana", abbiamo incontrato il sopracitato Luzzola figlio di Gherardo in almeno quattro vesti diverse: rissaiolo disarmato, accusatore-testimone, cappellano, truce assassino.

È vero che la *veritas* dei registri penali è una costruzione retorica e legale, ma non per questo dobbiamo pensare che mascheri del tutto la varietà umana e le vicende travagliate che molto possono dirci della vita "segreta" dei cittadini imolesi del 1369.

¹⁶⁸ A dire il vero abbiamo già avuto modo di rilevare che chi ricopre una carica pubblica, sia anche solo un *plazario*, ritorna diverse volte in diverse procedure per compiere il suo lavoro. Il punto è rilevare se ci sono anche dei momenti, e quali, in cui un pubblico ufficiale compare, ma non in veste di pubblico ufficiale.

APPENDICE DOCUMENTARIA

Inventario 9bis

c.1r

In Christi nomine Amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo trecentesimo sessagesimo nono / indictione septima, tempore pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini / nostri domini Urbani divina providentia papae quinti de ... / mensis septembris. Hoc est inventarium librorum et scripturarum / actarum tempore regiminis et potestarie nobilis domicelli Iohannis / de Infangatis de Florentia, honorabilis potestatis civitatis Imole et / districtus, pro magnificis et potentibus militibus et dominis Dominis Azzone / et Beltrando fratribus de Alidoxis dicte civitatis et districtus, pro domino / nostro Papa Sanctissimae Romanae ecclesiae vicaris generalibus assignatorum et assignataris, / pro me Petrus notarius iuratum provideo viro domino ...

In primis do et assigno unum librum sive quaternum processuum / criminales, in cartis bombicinis sub coperta membranacea, scriptum / et publicatum manibus ser Guidonis domini Bartoli de Faventia notarii, / cartarum LXXX, quarum cinquanta sunt scripte in totum vel in parte, alie nondum non scripte.

Item do et assigno unum librum prosecutionuum, in cartis bombicinis / sub coperta membranacea, scriptum et publicatum manibus dicti ser Guidonis, / cartarum XLII, quarum XXV sunt scripte in totum vel in parte, / alie nondum non scripte.

Item do et assigno unum librum testium et exordinatorum, scriptum et publicatum / manibus dicti ser Guidonis notarii, cartarum XXXIII, quarum / XVII sunt scripte in totum vel in parte, alie nondum non / scripte.

c.1v

Item do et assigno unum librum prosecutionuum, scriptum et publicatum / manibus mei Petri notarii iurati, cartarum Lta, quarum XXXV / sunt scripte in solido vel per parte, alie nondum non scripte.

Item do et assigno unum librum testium et exordinatorum, scriptum et publicatum / manibus mei Petri notarii iurati, cartarum Lta, quarum XVIII / sunt scripte in solido vel per parte, alie nondum non scripte.

Item do et assigno unum librum condemnacionum et absolucionum, scriptum et publicatum / parti manibus dicti ser Guidonis et parti manibus mei Petri notarii / iurati, datum et latum per suprascriptum Iohannes potestatem prefatum, cartarum / XXXIIII de membrana in totum sub coperta pecudis, quarum XXXII / sunt scripte in solido vel per parte, alie nondum non scripte.

Item do et assigno unum librum sive quaternum processuum criminalium, / in cartis bombicinis sub coperta membranacea, scriptum et publicatum manibus / mei Petri notarius iurati, cartarum CLXXXVIII, quarum CXXVII / sunt scripte in totum vel in parte, alie nondum non scripte, / in quo sunt inscripti processus pendentes videlicet :

<segue annotazione che copre l'estensione dell'intero r. completamente depennata>

Item unus processus contra Rondinum Benvenuti et Mengolinum Nannis carradores de Lasera a folio LII

Item unus processus contra Ferrettum et socios a folio CXXIIII

Item unus processus contra Maximum de Pediano a folio CXXVIII

c.2r

Item uno processus contra Andream Cristofani de Firmo a folio CXXXVIII

Item uno processus contra Iacobum fratris Lotti a folio CXLII

Item uno processus contra Iohannem Nannis a folio CXLVIII

Item uno processus contra Iohannem Barucci et Damianum Filippi a folio CLI

Item uno processus contra Iohanninum Bonfantini et Pirozzum Ghirardi a folio CLIII

Item uno processus contra Ghirardum Bonammoli de Camposeta <agg. nell'interlineo> et Cichinum Mengoli de Cluxura a folio CLV

Item uno processus contra Zaninum de Mantua a folio CLVII

Item uno processus contra Lodovicum Nannini Sollazzii a folio CLVIII

Item uno processus contra Iohannem Mezzolane a folio CLX

Item uno processus contra Bittinum de Mutina a folio CLXII

Item uno processus contra Zanzium Maximi de Tracchis et socios a folio CLXIII

Item uno processus contra Iacobum de Roxegatis et socios a folio CLXVII

c.2v

Item uno processus contra Guidonem de Zizziis a folio CLXVIII

Item do et assigno unam filzam litterarum denuntiationum et accusationum / et instrumentorum productorum coram domino Iohanne potestate predicto, tempore / sui regiminis.

Item do et assigno volumen statuti et ordinamenti civitatis Imole et communis / mensuras, stateram et cippos dicti communis Imole et dolatura¹⁶⁹.

(S.T.) Et ego Petrus domini Mattei de Florentia publica imperiali / auctoritate iudex ordinarius atque notarius et nunc notarius et officialis / malleficiorum et exordine prefati domini potestatis per se inventarium / et librorum et scripturarum assignationem feci, subscripsi et publicavi / et in totum premissorum signum manum apposui consuetum.

Denuncia 39

Coram vobis sapienti viro domino Ludoico de civitate Casteli, vicario nobillis viri / Iohannis de Infangatis de Florentia honorabilis potestatis civitate Imole pro Magnificis dominis / .dominis. Azzone et Beltrando, fratribus, de Alidoxiis, dicta civitate pro domino nostro Papa Sanctissime / Romane Ecclesie vicariis generalibus. Cichinus Blondi de Corneta et Iohannis Petri de / Poxino iurati et cappellani cappelle sancti Iachobi de Imole ad excusacione ipsorum et / eorum officii defferunt et denunciant Maximum Benni de Butrio et Albertinum eius fratre / habitatores civitatis Imole in cappella sancti Iachobi et Iachobum mercatorem capelle predicte. In eo / de eo et super eo quod ad aureas et noticiam ipsorum pervenit quod predicti et quilibet ipsorum verba / iniurosa in simul habuerunt, dicendo unus alter et alter alteri: "co te nascha el vermo / cane atte e da che taulivò". Et dictus Iachobus armatus una canna cum dicta / canna percussit dictum Maximum una percusione

¹⁶⁹ Lezione incerta

in pectore ipsius Maximi sine sanguinis / effusione. Et predicta fuerit comissa et perpetrata per praedictos et quemlibet eorum / in civitate Imole in cappella sancti Iacobi. In curtis domorum ipsorum iuxta se ipsos / Martini de Musiis et Chelle de Casula de Anno presente de mensibus madii / presente.

Testes

Blaxiolius de Orritulis / Dinus Ruffoli / Albertinus Benni¹⁷⁰ (nota) cappella sancti Iacobi

Die XV^o madii exhibita et cetera.

Dicta die comissa fuit prima citatio Tonio de Lasera qui respondit per litteram et cetera.

Dicta die.

Constitutus dictus Iacobus, confessus fuit verba iniuroxa, alia nondum negavit, / et promisit et cetera pro quo.

Iacobus Nicolai de Roxegadis cappella sancti Iacobi et Iacobus Nannis de Pelliparis cappella sancti Egidi¹⁷¹ de Imole et quilibet eorum solide fide / approbati pro Iohanne .domino. Doxii et cetera.

lib. testium P

c.VIIr

Testes contra Iacobi mercatorem capella sancti Iacobi <al margine sinistro fuori dalla finestra di scrittura>

In Domini nomine amen. Scripti fuit testes recepti et examinati per dictum dominum vicarium super / inquisitionem factam contra Iacobum mercatorem capelle sancti Iacobi de Imola, / ex officio eius nunc vero ex denuncia et relatione Cicchini Blondi et Iohannis / Petri iuratorum et cappellanorum dicte capelle civitatis et iuratis, ut in actis apparet / scriptis et publicatis per me Petrum notarium iuratum et eorum dicta et actis.

¹⁷⁰ I nomi sono raggruppati attraverso un segno di unione e sono preceduti da un carattere speciale che segna i punti dell'elenco.

¹⁷¹ I nomi sono raggruppati attraverso un segno di unione.

Blaxiolus <a sinistra del margine della finestra di scrittura> de Orittolis capelle sancti Iacobi de Imola testis productus super dictam / inquisitionem et citatus et iuratus ut in actis apparet inter alia, receptus et examinatus / per scriptum domini vicarii super dictam inquisitionem et contentus in ea ipsa sibi / primo lecta et vulgari sermone exposita de verbo ad verbum ad ipsos / testes plena intelligentia per dictum dominum vicarium dicto suo iuramento testis dixit se / nichil scire de contentis in dicta inquisitione, et quod est laborator terrarum / et quod est XL annorum vel circa et quod non fuit doctus, monitus vel requisitus et cetera / et quod predicta non dixit hodie amore et cetera.

Dinus Tonii <a sinistra del margine della finestra di scrittura> Ruffoli dicte capelle sancti Iacobi testis productus super dictam inquisitionem citatus, / iuratus inter alia, receptus et examinatus ut supra suo iuramento testis dixit se / nichil scire de contentis in dicta inquisitione, et quod est laborator terrarum / etatis XXXVI annorum vel circa, non fuit doctus et cetera et quod predicta / non dixit hodie amore et cetera.

Albertinus <a sinistra del margine della finestra di scrittura> Benni dicte capelle sancti Iacobi testis productus super dictam inquisitionem citatus et iuratus / inter alia, receptus et examinatus ut supra, suo iuramento testis dixit se idem scire / de contentis in dicta inquisitione et videlicet quod Maximus et Iacobus in inquisitione vocati / et quilibet ipsorum in simul habuerunt verba iniuriosa ut in inquisitione contentis / et quod dictus Iacobus armatus una canna in manum cum dicta canna percussit / dictum Maximum una percussione in pectore sine sanguinis effusione. / Interrogatus quomodo scit predicta respondit quia vidit et presente fuit. / Interrogatus de anno mensibus et loco respondit de anno mensibus et loco in inquisitione contentis.

c.VIIv

Interrogatus quodlibet presente predicta vidit respondit presentibus ipsis testibus et dictis / Blaxiolo et Dino et alia de quodibet non recordavit. / Interrogatus si fuit doctus, monitus vel requisitus sic testis respondit quod non. / Interrogatus si predicta dixit hodie amore et cetera dixit quod non. / Interrogatus si attinet alicui predictorum inquisitione dixit quod est frater carnalis / dicti Maximi et filius de Benni et quod est laborator terrarum / etatis XL annorum vel circa.

Die XVIII mensibus madii.

Recepti et examinati fuerunt iurati testes et quilibet eorum ut supra per scriptum domini / vicarii pro tribunale sedentis ut supra et dicto die.

Et ego Petrus notarius et officialis predictus, iuratus predicta mandato / dicti domini vicarii subscripsi et fideliter publicavi.

lib. processuum P

c.XXXIIr

Hec est quidam inquisitio que fit et fieri intentandis per suprascriptos / dominos potestatem et eius iudicem et vicarium et quemlibet eorum ex eo et quicumque / eorum offitio, arbitrio et balia, nunc vero ex denuncia et relatione Cicchini Blondi et / Iohannis Petri iuratorum et cappellanorum cappelle Sancti Iacobi de Imole et omni modo, via, / iure et forma quodlibet melius possint contra et adversus / Maximum Benni de Budrio et Iacobum mercatorem et¹⁷² habitantes cappelle sancti Iacobi de Imole et quemlibet eorum / cuius quidam denuncia tenor talis est: Coram vobis sapienti viro domino Lodovico de civitate Castelli, vicario nobilis viri / Iohannis de Infangatis de Florentia honorabilis potestatis civitate Imole pro Magnificis / dominis .dominis. Azzone et Beltrando, fratribus, de Alidoxiis, de civitate et distritus / pro domino nostro Papa Sanctissime Romane Ecclesie vicariis generalibus. Cicchinus Blondi et Iohannis / Petri, iurati et cappelani cappelle sancti Iacobi de Imole ad excusacionem ipsorum et eorum officii deferunt et denuntiant Maximum Benni de Budrio habitatores civitatis / Imole in cappella sancti Iacobi, et Iacobum mercatorem dicte cappelle. In eo de eo et super eo / quod ad aureas et noticia ipsorum pervenit quod predicti et quilibet ipsorum verba iniuroxa / in simul habuerunt dicendo unus alter et alter alteri: "co te nascha el vermo / cane atte acchi ttallevò". Et dictus Iacobus armatus una canna in manum / cum dicta canna percuxit dictum Maximum una percusione in pettore sine sanguinis / effusione. Et predicta fuerit comissa et perpetrata per predictos et quemlibet eorum ut supra / in civitate Imole in dicta cappella sancti Iacobi in curtilibus domi predictorum Maximi, et / Iacobi iuxta se

¹⁷² I due nomi raggruppati uno sotto l'altro a margine a sinistra dello specchio di scrittura attraverso un segno di unione

ipsos Martini de Muxiis et Chelle de Caxula / de presente anno et mensibus madii
contram formam iuris et cetera.

Testes ad predicta:

Blaxiolus de Oritulis et Dinus Tonii <agg. nel'interlineo> Ruffoli et Albertinus Benni
et cappella sancti Iacobi de Imole¹⁷³.

c.XXXIIv

Die XVI mensibus madii.

Exibita et produtta fuit dicta denuncia et cetera.

Dicto die.

Incoata fuit dicta denuncia et cetera ut supra.

Super quemlibet omnia et singulis et cetera.

Die predicte

Comissio prima citationis Soprascriptus dominus vicarius pro tribunale sedens ut supra commixit, imponit et mandavit / Tonio di Lasera publico plazario communis Imole et nuntio, iurato dicto domino / potestati presenti et intelligenti, quatinus vadat, citat et requirat Maximum / et Iacobum superius inquisitos et quemlibet eorum per litteram si eos inveniatur / alias ad domum eorum habitacionis quod in duos dies proximos venientes iuridicos / quodcum ad malleficia coram eo et curia debeant comparire ad se excusandum et / defendendum a dicta inquisitione et contentis in ea alias et cetera ut supra et hec (est) pro prima citatio.

Relacione Qui plazarius iens et rediens dicta die respondit dictus domino vicario sedenti ut supra, / et michi notario iurato se invenisse, citasse et requisisse dictum Iacobum per litteram et dictum / Maximum ad domum suam habitacionem in omnibus et per oram secundum formam dicte / commissionis.

¹⁷³ I tre nomi sono raggruppati da un segno di unione e sono preceduti da un carattere speciale che segna i punti dell'elenco. I primi due nomi sono preceduti da un ulteriore carattere speciale simile a una i greca.

Dicta die

Comparitio et excusatio Iacobi
Constitutus per litteram in iudicio coram suprascripto domino vicario pro tribunale sedenti ut supra / Iacobus superius inquisitus respondit inquisitione predictae et cetera ut supra suo / iuramento, sponte et ex certa scientia et nullo ductus errore / dixit et confessus fuit se habuisse verba iniurosa cum dicto Maximo / alia in inquisitio contentis. Alia non in dicta inquisitio contenta / negavit.

c.XXXIIIr

Promissio
Et promisit et cetera. Obligando et cetera. Respondit et cetera. Et dedit litteras et cetera <agg in interlinea con segno d'inserzione> pro ipso Iacobo et eius precibus / et mandato.

Fideiusso
Iacobus Nicholai de Roxegatis de dicta cappella sancti Iacobi et Iacobu Nannis de Pellizzariis cappella sancti Egidi¹⁷⁴ / de Imole et quemlibet eorum in / solide sola fide approbati pro Iohanne domino Doxii de Sapputtiis / approbatore communis Imole.

Terminus
Cui Iacobo constituto ut supra presenti et intellegenti dicto domino vicario ut supra sedens / statuit terminum ad defensionem X dies proximo venientes et VIII dies / ad alligandum secundum formam statuti communis Imole.

Dicta die

Comissio citatio teste contra Iacobum
Dictus dominus vicarius pro tribunale sedens ut supra commixit, imponi et mandavit / Mighetto Scurani publico plazario communis Imole et nuntio iurato dicto / domino potestate presenti et intellegenti quatinus vadat, citat et requirat scriptos testes / super dictam inquisitionem indictam et quemlibet eorum quod sequenti die iuridicos / post citationem et coram eo et curia debeat comparire ad iurandum ferre / et perbenere referendum et perbenere tantum

¹⁷⁴ I due nomi sono raggruppati al margine sinistro della finestra di scrittura da un segno di unione.

veritate supra dicta inquisitione / et contentis in ea penam X solidos pro quolibet eorum.

Relacione Qui plazarius iens et rediens dicta die respondit dicto domino vicario sedenti / ut supra, et michi notario iurato se invenisse et dictos testes per litteram nondum invenisse / citasse et requisisse ad domum eorum habitacione in omnibus et per oram secundum formam / dicte comissionis.

<segue annotazione con un segno che rimanda al paragrafo riportato con lo stesso segno al fondo della pagina>

Die XVIIlo de mensibus madii

Iuramentum Comparuerunt coram scripto domino vicario sedenti ut supra, testes scriptos testes et quilibet eorum / dilato eis sacramento pro dicte domino vicario de veritate dicendo et cetera, / iuraverunt et cetera

Die XVIIIlo madii

Publici Scriptus dominus vicarius pro tribunale sedens ut supra, scriptos testes testes et eorum / dicta et acta et totum dictum processum aperuit et publicavit et per apertis / et publicatis haberi et teneri iuxit voluit et mandavit et haec presente et / intelligente dicte Iacobo.

c.XXXIIIv

Die XVIIIlo mensibus madii

Comissio Suprascriptus dominus vicarius pro tribunale sedens ut supra secunda commixit, imponit et mandavit / Nassiniliano Nannis publico plazario citatione de communis Imole et nuntio iurato / dicte domino potestate presente Maximo et intelligente quatinus vadat, citat et requirat / Maximum superius inquisitum per litteram si eius invenit alias ad domum / sue habitacionis quod in duos dies proximos venientes iuridicos quodque ad malleficia / coram eo et curia debeat comparire ad se excusandum et defendendum a dicta / inquisitione et contentis in ea alia et cetera. Et dedit contentos totius tenoris / delitti dicte inquisitionis

secum habente et secum portante et cetera ut supra / et haec pro secunda citatio.

Relacione Qui plazarius iens et rediens dicta die relacione dicto domino vicario sedens ut supra, / et michi notario iurato se invenisse et dictum Maximum per litteram nondum invenit et citasse / et requisse ad domum sue habitacionis in omnibus et per oram secundum formam / dicte comissionis.

Die XXIIIlo mensibus madii

Comparitio et confessio Maximi Constitutus per litteram in iudicium coram suprascripto domino vicario pro tribunale sedenti ut supra / Maximus superis inquisitus respondit inquisitio predicta ipsa sui primo letta / et vulgarizzata ut supra et sibi primo per dictum dominum vicarium sacramento delato / de veritate dicenda et respondenda super ea, sponte et ex certa scientia / et nullo duttus errore dixit et confessus fuit omnia et singula in dicta / inquisitione contentis de quibus inquisitio quod vera esset et fuisse ut in dicta / inquisitione contentis et per ipsum Maximi comissa et perpetrata contra dicto Iacobo loco / et temporis in dicta inquisitione contentis.

Promissio Et promisit et cetera. Obligando et cetera. Respondit et cetera.

Fideiusso Pro quo Maximo et eius precibus et mandatis Albertinus Bennii fratri dicti Maximi de / cappella sancti Iacobi de Imole solida fide approbatum pro Iohanne filii / Petri Anchibeni de Imole approbatore communis Imole.

c.XXXIIIr

Terminus Cui quidam Maximo constituto ut supra presente et intelligente dicto domino vicario sedenti ut supra / dicta die statuit terminum ad difensione X die proximos venientes et VIIIIs dies / ad alligandum secundum formam statuti communis Imole.

Die XIIo mensibus iuni

- Comissio Scriptus dominus vicarius pro tribunale sedens ut supra comixit
citatio ad imponit et mandavit / Nassiniliano Nannis publico plazario communis
sententiam Imole et nuntio iurato / dicto domino potestate presente et
intelligente quatinus vadat, citat et requirat / Maximum et Iacobum
superis inquisitis et quemlibet eorum per litteram si eos / invenit,
alias ad domum eorum habitaciones quod dicta die in vesperis /
coram eo et curia debeant comparire ad audire sententiam qua /
dictus dominus potestas in eos dare et ferre intendit / et vult vigor
inquisitione predicte alias et cetera.
- Relacione Qui plazarius iens et rediens dicta die respondit se predictos citasse /
ad domum in omnibus et per oram secundum formam dicte
comissionis.

BIBLIOGRAFIA

Alessi Giorgia, *Il processo penale. Profilo storico*. Laterza, Bari, 2001

Baietto Laura, *Elaborazione di sistemi documentari e trasformazioni politiche nei comuni piemontesi (sec. XIII): una relazione di circolarità* in "Società e storia", XCVIII, 2002, pp. 645-679

Bargigia Fabio - De Angelis Gianmarco, *Scrivere in guerra I notai negli eserciti dell'Italia comunale (secoli XII-XIV)*, in "Scrineum - Rivista", n. 5, 2008

Belloni Cristina, *Le fonti giudiziarie nella storia italiana del basso medioevo* in "Studi Storici", vol. 32, no. 4, 1991, pp. 953-968

Benatti Corrado, *Il contado di Imola nella Romagna papale del primo Trecento: cenni storici introduttivi*, in *Gli statuti del contado di Imola (1341 - 1347)*, a cura di Benatti C., Editrice LaMandragora, Imola, 2005, pp. 11-59

Blanshei Sarah Rubin, *Politica e giustizia a Bologna nel tardo medioevo*, Viella, Roma, 2010

Bombardini Sanzio, *Tossignano e Val di Santerno. Storia dalle origini al 1500*, Atti dell'associazione per Imola Storico Artistica XVII, Imola, 2003

Cagol Franco, *Il ruolo dei notai nella produzione e conservazione della documentazione giudiziaria nella città di Trento (secoli XIII-XVI)*, in *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*, a cura di Giorgi Andrea, Moscadelli Stefano, Zarrilli Carla, Atti del convegno di studi (Siena, Archivio di Stato 15-17 settembre 2008), Roma, 2012, pp. 139-190

Chironi Giuseppe, *La mitra e il calamo. Il sistema documentario della Chiesa senese in età pretridentina (secoli XIV-XVI)*, Ministero per i Beni culturali e ambientali, Dipartimento per i Beni archivistici e librari, Direzione generale per gli archivi, Roma, 2005

Covini Maria Nadia, *De gratia speciali. Sperimentazioni documentarie e pratiche di potere tra i Visconti e gli Sforza*, in *Tecniche di potere nel tardo medioevo. Regimi comunali e signorie cittadine in Italia*, a cura di Vallerani M., Viella, Roma, 2010, pp. 183-206

Erioli Elisa, *Aspetti demografici della Bologna medievale. Riflessioni metodologiche e prospettive di ricerca*, in "I quaderni del m.æ.s.", XV, 2017

Fasoli Gina, *Per la storia di Imola e del territorio imolese dall'alto Medioevo all'età comunale*, in *Medioevo imolese*, Santerno edizioni, Imola, 1982, pp. 9-27

Ferri Andrea - Padovani Andrea, *Primi cittadini. Podestà, Gonfalonieri e Sindaci di Imola dal Medioevo al secolo XX*, Associazione Giuseppe Scarabelli, Imola, 1997

Fraher Richard M., *The Theoretical Justification for the New Criminal Law of the High Middle Ages: "Rei Publicae Interest, Ne Crimina Remaneant Impunita"* in "University of Illinois Law Review" 577, 1984

Galassi Nazario, *Figure e vicende di una città, Vol. I, Imola dall'età antica al tardo medioevo*, Editrice Coop. "A. Marabini", Imola, 1984

Giornale di una spezieria in Imola nel sec. XIV, a cura di Gaddoni S., Bughetti B., Santerno Edizioni, 1995

Gli statuti del contado di Imola (1341 - 1347), a cura di Benatti C., Editrice LaMandragora, Imola, 2005

Imola, il comune, le piazze, a cura di Montanari M., Lazzari T., Editrice LaMandragora, Imola, 2003

I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV, a cura di Lett D., Publications de l'École française de Rome, Roma, 2021

La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna, a cura di Giorgi A., Moscadelli S., Zarrilli C., Atti del convegno di studi (Siena, Archivio di Stato 15-17 settembre 2008), Roma, 2012

La storia di Imola, dai primi insediamenti all'ancien régime, a cura di Montanari M., Editrice LaMandragora, Imola, 2000

Larner John, *Signorie di Romagna*, Società Editrice Il Ponte Vecchio, Cesena, 2008

Lazzari Tiziana, *Esportare la democrazia? Il governo bolognese a Imola (1248-1274) e la creazione del "popolo"*, in *La norma e la memoria. Studi per Augusto Vasina*, a cura di Lazzari T., Mascanzoni L., Rinaldi R., Istituto storico italiano per il Medio Evo, Roma (Nuovi studi storici 67), 2004, pp. 399-439

Lazzari Tiziana, *Il palazzo comunale nel Medioevo in Imola, il comune, le piazze*, a cura di Montanari M., Lazzari T., Editrice LaMandragora, Imola, 2003, p. 45-77

Lazzari Tiziana, *Introduzione*, in *Periodo medievale 1084-1504. Inventario*, a cura di Lazzari T., 2003 (revisione 2005), pp. I-LXXII

Lazzari Tiziana, *Le "liste" fra pratiche di scrittura e modalità di conservazione: il caso di Imola (1255-1319)* in in "Reti Medievali - Rivista", IX, 2008

Lazzari Tiziana, *Milites a Imola: la lista dei cavalli (1319) e la struttura sociale urbana*, in *Studi sul Medioevo per Andrea Castagnetti*, a cura di Bassetti M., Ciaralli A., Montanari M., Varanini G.M., Clueb, Bologna, 2011, pp. 219-240

Lett Didier, *I registri della giustizia penale (libri maleficiorum) nei comuni italiani (secoli XII-XV). Scritture, procedure, pratiche sociali*, in *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, a cura di Lett D., Publications de l'École française de Rome, Roma, 2021, pp. 1-33

Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385), Edizione critica, a cura di Pizzi P.F., Società Ligure di Storia Patria, Genova, 2021

Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385), Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi, a cura di Bassani A.-Calleri M.-Mangini M.L., Società Ligure di Storia Patria, Genova, 2021

Lonza Nella, *Nel testo e tra le righe: i Libri maleficiorum e il processo penale a Dubrovnik (sec. XIII-XV)*, in *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, a cura di Lett D., Publications de l'École française de Rome, Roma, 2021, pp. 203-222

Mangini Marta Luigina, *Il principio dell'iceberg. Scritture ad banchum iuris malleficiorum*, Milano, secoli XIII-XIV, in *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385), Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, a cura di Bassani A.-Calleri M.-Mangini M.L., Società Ligure di Storia Patria, Genova, 2021, pp. 33-60

Medioevo imolese, Santerno edizioni, Imola, 1982

Milani Giuliano, *I comuni italiani*, Laterza, Bari, 2005

Modesti Maddalena, *Le carte di corredo del podestà di Bologna (prima metà XIV sec.). Percorsi diplomatistici*, in *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385), Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, a cura di Bassani A.-Calleri M.-Mangini M.L., Società Ligure di Storia Patria, Genova, 2021, pp. 285-326

Montanari Massimo - Lazzari Tiziana, *Le circoscrizioni urbane a Imola fra XII e XIV secolo: crescita dell'impianto della città e progressiva razionalizzazione della sua amministrazione*, in "Studi storici imolesi. Atti e memorie della deputazione di storia patria per le provincie di Romagna", vol. XLVIII, 1997, pp. 113-154

Nanetti Andrea - Giberti Mario, *Viabilità e insediamenti nell'assetto territoriale di Imola nel Medioevo*, Editrice LaMandragora, Imola, 2014

Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'occident à la fin du Moyen Âge, a cura di Chiffolleau J., Gauvard C., Zorzi A., Publications de l'École française de Rome, Roma, 2007

Quaglioni Diego, *Il notaio nel processo inquisitorio*, in *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*, a cura di Giorgi A., Moscadelli S., Zarrilli C., Atti del convegno di studi (Siena, Archivio di Stato 15-17 settembre 2008), Roma, 2012, pp. 5-14

Rao Riccardo, *Le signorie dell'Italia nord-occidentale fra istituzioni comunali e società (1280 ca. - 1330 ca)*, in *Tecniche di potere nel tardo medioevo. Regimi comunali e signorie cittadine in Italia*, a cura di Vallerani M., Viella, Roma, 2010, pp. 53-87

Sbriccoli Mario, «Vidi communiter observari». *L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, in "Quaderni Fiorentini", XXVII, 1998, pp. 231-268

Statuti di Imola. sec. XIV, a cura di Gaddoni S., Hoepli, Milano, 1932

Tardivel Chloé, *Giudicare la violenza verbale alla fine del Medioevo. Il reato di verba iniuriosa nei registri giudiziari bolognesi della seconda metà del Trecento (1350-1390)*, in *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, a cura di Lett D., Publications de l'École française de Rome, Roma, 2021, pp. 301-320

Tecniche di potere nel tardo medioevo. Regimi comunali e signorie cittadine in Italia, a cura di Vallerani M., Viella, Roma, 2010

Théry Julien - Borello Benedetta, «Atrocitas/Enormitas»: *per una storia della categoria di «crimine enorme» nel Basso Medioevo (XII-XV secolo)*, in "Quaderni Storici", vol. 44, no. 131(2), 2009, pp. 329-375

Vallerani Massimo, *Giustizia e documentazione a Bologna in età comunale (secoli XIII-XIV)*, in *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*, a cura di Giorgi A., Moscadelli S., Zarrilli C., Atti del convegno di studi (Siena, Archivio di Stato 15-17 settembre 2008), Roma, 2012, pp.275-314

Vallerani Massimo, *Il giudice e le sue fonti. Note su inquisitio e fama nel Tractatus de maleficiis di Alberto da Gandino*, in "Rechts geschichte", vol. 14, 2009, pp.40-61

Vallerani Massimo, *L'arbitrio negli statuti cittadini del Trecento*, in *Tecniche di potere nel tardo medioevo. Regimi comunali e signorie cittadine in Italia*, a cura di Vallerani M., Viella, Roma, 2010, pp. 117-147

Vallerani Massimo, *La documentazione giudiziaria al crocevia. Conflitti reali o riflessi emozionali?*, in *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, a cura di Lett D., Publications de l'École française de Rome, Roma, 2021, pp. 155-181

Vallerani Massimo, *La giustizia pubblica medievale*, Il Mulino, Bologna, 2005

Vallerani Massimo, *La supplica al signore e il potere della misericordia: Bologna 1337-1347*, in "Quaderni storici", vol. 44, No. 131(2), 2009, pp. 411-441

Vallerani Massimo, *Modelli di verità. Le prove nei processi inquisitori*, in *L'enquête au moyen âge, études réunies par Claude Gauvard*, Roma, École française de Rome, 2008, pp. 123-142

Vasina Augusto, *I Romagnoli fra autonomia cittadine e accentramento papale nell'età di Dante*, Olschki, Firenze, 1965

Vasina Augusto, *L'età comunale*, in *La storia di Imola, dai primi insediamenti all'ancien régime*, a cura di Montanari M., Editrice LaMandragora, Imola, 2000, pp. 161-176

Vasina Augusto, *La signoria Alidosiana*, in *La storia di Imola, dai primi insediamenti all'ancien régime*, a cura di Montanari M., Editrice LaMandragora, Imola, 2000, pp. 223-238

Venturoli Maria Raffaella, *Note sulla famiglia Alidosi in Imola*, Tesi di laurea, Università degli studi di Bologna, Relatore Duprè Eugenio, Anno accademico 1959-1960

Zorzi Andrea, *Pluralismo giudiziario e documentazione. Il caso di Firenze in età comunale*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'occident à la fin du Moyen Âge*, a cura di Chiffolleau J., Gauvard C., Zorzi A., Publications de l'École française de Rome, Roma, 2007, pp. 125-187